


NOTIZIARIO DI
INFORMAZIONE
TECNICO
PROFESSIONALE



**NUMERO
SPECIALE
NOTIZIARIO**

**03/04
2016**

TECNICI & PROFESSIONE



PROFESSIONE GEOMETRA



VITA DI CATEGORIA

Pagina 1

- NUOVE LAUREE PROFESSIONALIZZANTI
- CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI: BILANCIO DI MANDATO
- FUTURI GEOMETRI CRESCONO
- ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
- DISPONIBILITA' PROFESSIONISTI PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI STRANIERI
- CONSULENTI TECNICI DELLA GIUSTIZIA: ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI
- IL CATASTO COMPIE 130 ANNI
- FONDO ROTATIVO PER OPERAZIONI DI CENSIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'ANCI
- GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 10-12- MAGGIO 2016
- PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA ED AMBIENTALE
- ACCORDO CASSA GEOMETRI CON EQUITALIA PER IL RECUPERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.
- ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
- DURC ONLINE SUL PORTALE DELLA CASSA GEOMETRI
- CERTIFICAZIONE UNICA 2016
- PRESTITI E MUTUI
- INDENNITA' DI MATERNITA'
- CASSA GEOMETRI IL COMITATO DELEGATI APPROVA IL BILANCIO
- COMO: I GEOMETRI A SCUOLA DI SALUBRITA' IN EDILIZIA
- CORSO PROFESSIONALE A TARANTO:
- ABITARE E COSTRUIRE OGGI –SINDROME DELL'EDIFICIO MALATO
- COMPETENZA COMUNICATIVA: INCONTRI FORMATIVI IN ITALIA CON ROBERTO RE
- UN POZZO DI ACQUA IN GUINEA GRAZIE AI GEOMETRI

NEWS TECNICHE

Pagina 13

- NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
- ENEA. GUIDA ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
- AMIANTO DA PROBLEMA AD OPPORTUNITA' GUIDA OPERATIVA PER L'ITER DELLE BONIFICHE
- EFFICIENTAMENTO ENERGETICOEDIFICI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E ASILI NIDO
- BANDO INAIL: INCENTIVI PROGETTI FORMATIVI SALUTE E SICUREZZA
- VENDITE GIUDIZIARIE: LE NOVITA' ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/2016



- SCALE PORTATILI, DALL'INAIL LA NUOVA GUIDA ILLUSTRATA
- RIFORMA TITOLO V: ALLO STATO LA COMPETENZA IN MATERIA AMBIENTALE
- QUALITA' DELL'ARIA INTERNA NEGLI EDIFICI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. NUOVI STANDARD
- PUBBLICATE LE NUOVE NORME UNI 11300 PARTE 4 (AGGIORNAMENTO), PARTE 5 E PARTE 6 E LE UNI 10349 PARTE 1, 2 E 3: TRA MENO DI 90 GIORNI SARANNO OPERATIVE LE NUOVE REGOLE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- VARATO IL DECRETO PER I MUTUI IPOTECARI
- CADUTE DALL'ALTO IL VADEMECUM DELL'EMILIA ROMAGNA
- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BANDO PER MUTUI AGEVOLATI IN VALLE D'AOSTA
- FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI, VIETATA LA MODALITÀ E-LEARNING SALVO NEI PROGETTI SPERIMENTALI
- LOMBARDIA: LINEE D'INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEI CANTIERI DI GRANDI OPERE
- TOSCANA. PREZZIARIO DEI LAVORI PUBBLICI 2016
- IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA, LINEE GUIDA IN PIEMONTE
- OMICIDIO STRADALE: LE PENE PREVISTE PER I NUOVI REATI

NEWS FISCALI

Pagina 27

- CATASTO: DAL 2 MAGGIO CONSERVAZIONE DIGITALE PREGEO E DOCFA
- SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI – VISTO DI CONFORMITA'
- UNA GUIDA DAL MINISTERO PER LE AGEVOLAZIONI IMPRESE E PROFESSIONISTI
- ASSEGNO SOCIALE PER ITALIANI IN DIFFICOLTÀ, COME RICHIEDERLO PER IL 2016
- REGIME FORFETARIO PER I PROFESSIONISTI. ORA PUOI PAGARE DI MENO E EVITI GLI STUDI DI SETTORE. NESSUN LIMITE DI ETÀ PREVISTO.
- BONUS FISCALI:
- DAL POSTO AUTO AL MATERASSO: 10 DETRAZIONI CHE POCHI CONOSCONO
- CATASTO: I RIPETITORI NON VANNO ACCATASTATI
- LA DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ IVA DELLE SPESE TELEFONICHE
- CANONE RAI – PROROGA AL 16 MAGGIO 2016
- RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE ENTRO IL 31 MAGGIO 2016: LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA
- RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE, SIA IL NUDO PROPRIETARIO CHE L'USUFRUTTUARIO HANNO DIRITTO AL BONUS 50%
- BONUS 50% RISTRUTTURAZIONI, CHIARIMENTI SUL LIMITE DI SPESA IN CASO DI INTERVENTI AUTONOMI
- AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, BONUS RISTRUTTURAZIONI, LEASING ABITATIVO: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
- LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2016 È ONLINE PER TUTTI I CONTRIBUENTI



- **IMU, TARES, IMI E IMIS: LE PROCEDURE DI RIMBORSO, RIVERSAMENTO E CONTABILI**
- **IL FISCO UTILIZZERA' ANCHE FACEBOOK**
- **GUIDA SENZA PATENTE, CHE SUCCEDA SE TI FERMANO: SANZIONI**
- **PRESTITO GREEN BNL PER FAMIGLIE, AZIENDE E CONDOMINI**
- **PAGAMENTI IMPOSTE COMUNALI: AGGIORNATI I CODICI TRIBUTI**
- **INDICE ISTAT**
- **ISCRIZIONE ONLINE PER IL 5 PER MILLE**
- **COSTRUZIONI, AD APRILE RISALE LA FIDUCIA DELLE IMPRESE**

SENTENZE

Pagina 41

- **REDDITOMETRO: ESCLUSI I BENI STRUMENTALI**
- **LA PERMANENZA DELL'ILLECITO PAESAGGISTICO CESSA CON IL CONSEGUIMENTO DEL PERMESSO POSTUMO**
- **CONSIGLIO DI STATO: ESPROPRIAZIONI**
- **RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: ONERI CONCESSORI**
- **IL CALCOLO PER I LIMITI DI ALTEZZA- SENTENZA DELLA CASSAZIONE**
- **IPOTECA ILLEGITTIMA SE SUPERIORE A UN TERZO DEL VALORE DELL'IMMOBILE**
- **IL CTU NON PUO' ACCETTARE NESSUN DOCUMENTO DALLE PARTI**
- **ABUSO EDILIZIO: L'OPERA DEVE ESSERE CONSIDERATA NELLA SUA INTERESSA**
- **RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI**
- **SCIA: ILLEGITIMO IL CONTROLLO OLTRE I 30 GIORNI**
- **REVISIONE DELLE MICROZONE CATASTALI**
- **CONDIZIONATORE: L'ARPA E L'OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUL RUMORE**
- **PARCHEGGIARE SULLA PROPRIETA' DEL VICINO FA SCATTARE L'USUCAPIONE**
- **PERMESSI EDILI, CAMBIA TUTTO: ADESSO PUOI COSTRUIRE SENZA AUTORIZZAZIONE**
- **NIENTE ABUSO EDILIZIO SENZA CEMENTO ARMATO O ACCIAIO**
- **AFFITTO: POSSIBILE LA DISDETTA ANTICIPATA SOLO PER GRAVI MOTIVI**
- **MULTA SULLE STRISCE BLU, ECCO COME FARE OPPOSIZIONE**
- **TERRENI INQUINATI E BONIFICA**
- **INFORTUNIO SUL LAVORO: VALGONO I CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INAIL**
- **VERSAMENTO DELL'IRAP PER I PROFESSIONISTI**
- **LA PENSIONE DI INABILITÀ È PIGNORABILE**
- **I CONTRIBUTI VERSATI ALLA CASSA VANNO RESTITUITI IN CASO DI CANCELLAZIONE**
- **OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE**



DAL WEB

Pagina 55

IN EVIDENZA

Pagina 68

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI 2016



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

www.donnegeometra.it info@tecnicieprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :

*"Tratto da Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure
"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it*

Gentili *Lettrici* e *Lettori*,

non c'è nulla di più prezioso di una buona idea al momento giusto: un lampo di genio appunto. La storia insegna che molte pensieri hanno cambiato il corso degli eventi: le buone idee sono nell'aria, ma bisogna essere preparati per coglierle al volo ed avere la possibilità di cambiare.

Una buona idea è dentro ciascuno di noi, basta soffermarsi a pensare e la magia potrebbe avverarsi.

Ci sono occasioni e opportunità che spesso non si conoscono e che invece potrebbero essere sfruttate. Oramai occorre innovare, modernizzare, saper accedere a finanziamenti, collaborare, puntare al nuovo. Tutto questo per crescere, rinnovarsi e combattere la crisi economica. La formula magica dicono gli economisti è “**novità**” (nel metodo e nei contenuti) ed “**economia dello scambio**”. Si tratta della concreta applicazione di quella che oggi viene chiamata *economia dello sharing*, cioè della condivisione. Secondo *Jeremy Rifkin*: “*La sharing economy è la terza rivoluzione industriale*”. Che si tratti di “*sharing*” per servizi, informazioni, spazi, tempo o competenze, di “*bartering*”, **l'importante è accendere in ciascuno di noi la consapevolezza del necessario trasferimento di interi pezzi della nostra vita economica verso la *sharing economy*.**



Siamo di fronte a un cambiamento di profondità inedita, peraltro velocissimo, che sta portando alla caduta e poi alla scomparsa dei confini tradizionali tra le categorie, tra gli ambiti e i settori su cui eravamo abituati a ragionare. Da questo punto di vista l'idea di *sharing*, della condivisione, della collaborazione, ha un valore economico, ma non solo: definisce una modalità di relazione tra le persone, nella società. Economia e società, cittadinanza attiva e responsabile, costituiscono le diverse facce di una concezione della vita che supera la

schizofrenia di quello che, citando un celebre libro di parecchi anni fa, si sarebbe definito “*l'uomo a una dimensione*”, per affermare la pluralità dei bisogni e delle esperienze umane. **Questa della *Sharing*, della condivisione e della collaborazione in campo economico e sociale, è una realtà nuova con la quale dobbiamo fare i conti.** Si parla di condivisione, di collaborazione, si parla anche di cooperazione, si parla di scambio fra persone, fra pari. La tecnologia è spesso un supporto indispensabile: *siti internet*, *apps* e altro sono necessari per abilitare il modello di servizio collaborativo e renderlo utile, scalabile, originale. Permettono, infatti, di creare relazioni e scambi oltre i confini fisici, in modo più veloce e efficace, abbattendo i costi di transazione.

Il lavoro dobbiamo crearlo è così che ci rimettiamo in gioco dentro una economia positiva.

Ed allora abbiamo pensato di condividere con tutti *Voi* qualche idea per lavorare: ad esempio **come attivarsi per la bonifica e lo smaltimento dell'Amianto**. Ci sono case, scuole, uffici, capannoni, magazzini, canne fumarie, recinzioni, tutte da mettere a norma per salvare la gente.

Si perché l'amianto uccide!

Per i soci è stato predisposto un **vademecum con le procedure da seguire ed i modelli da presentare... e come fare per lavorare da subito**. Se vuoi associarti e leggere tutti gli opuscoli riservati ai soci [clicca qui](#)

Tanto c'è anche da fare per bonificare i siti inquinati dai rifiuti tossici. **Una Sentenza del Consiglio di Stato** (n.4225/2015), **ha individuato, in tema di responsabilità per danno ambientale, alcuni principi applicativi, tra cui quello che il proprietario dell'area è tenuto alle misure di prevenzione ossia alle "iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, nel caso di una sua inadempienza sarà l'amministrazione a dover sopportare la spesa iniziale per la bonifica.**

Se sappiamo possiamo inserirci in molte nicchie di mercato sconosciuto.

Anche qui **le bonifiche sono urgentissime**: una famiglia su tre deve accettare la morte di un figlio per tumore o leucemia. **In un vademecum abbiamo raccolto la testimonianza** di **Marzia Caccioppoli** Presidente dell'Associazione "**Noi Genitori di Tutti**", una delle tante mamme che ha perso un figlio "*Antonio è andato via di domenica a mezzogiorno nel giorno del Corpus Domini*" a causa dei rifiuti tossici. **Marzia** viveva con la sua famiglia in provincia di Napoli, Casalnuovo, uno dei comuni che rientrano in quella famosa fascia denominata **Terra dei fuochi**, sito posto tra le province di Napoli e Caserta, terra diventata famosa a livello mediatico a causa della presenza di rifiuti tossici e nota per i numerosi roghi pericolosissimi. **Ma in Italia i siti da bonificare sono tantissimi in ogni regione!**



E poi essendo questo **Numero Speciale** abbiamo predisposto **una serie di opuscoli**: quello per gli **atti notarili**, uno dedicato al **Bim** (Building Information Modelling), che è il Modello d'Informazioni di un Edificio, un vademecum per il **Codice degli Appalti** e tutte le novità per i professionisti, un opuscolo per come trattare i **fabbricati ante '67**...e tanto di più lo troverete sfogliando.


Il lavoro si crea....e Noi ci crediamo oltre ogni difficoltà!

Noi della Redazione di "Professione Geometra"



VITA DI CATEGORIA

NUOVE LAUREE PROFESSIONALIZZANTI



L'identikit delle future lauree triennali professionalizzanti, è quello di un sistema universitario adeguato a costruire un percorso triennale professionalizzante strutturato per un terzo come formazione formale, per un terzo come formazione tecnica e per un terzo on the job. L'obiettivo è quello di costruire un triennio

che sia formativo, con una governance composta non solo dai professori universitari, ma in maniera paritetica dai rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni. In linea con queste finalità il percorso di riforma indicato dal **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati** è un candidato autorevole al ruolo di progetto pilota: le linee strategiche e operative del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati sono state presentate al Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini sin dal 2014, originando un dialogo costruttivo con le forze politiche per dare una risposta adeguata e innovativa alla professione del "nuovo geometra".

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI: BILANCIO DI MANDATO



Nell'ultima Assemblea dei Presidenti tenutasi il 13 aprile 2016, il Presidente CNGeGL **Maurizio Savoncelli** ha illustrato il "**Bilancio di Mandato, Valore alla Professione**", affinché ciascun geometra possa sentirsi coinvolto e partecipe nel raggiungimento di una meta comune.

Il "geometra" è una figura professionale tecnica di riferimento nel passaggio dalla "modernizzazione incompiuta ad un sistema amministrativo ispirato alla semplificazione e al principio di sussidiarietà".

Il "nuovo profilo del geometra" è un obiettivo per il quale il **Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati** in collaborazione con la **Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri** e la **Rete delle Professioni Tecniche**, vuole affrontare la sfida del futuro e del presente: il lavoro. E se da un lato è necessario presidiare le aree immediatamente riconducibili alle competenze di tipo tradizionale – prime fra tutte quelle catastali ed estimative – dall'altro è fondamentale conquistare un ruolo da protagonista all'interno della nuova filiera dell'edilizia. È necessario scommettere sul business del risparmio, dell'efficienza energetica, della qualità del costruito. Per questo motivo il geometra deve valorizzare il suo primo e riconosciuto punto di forza: **la polivalenza tecnica**. Non esistono scorciatoie allo studio, sia in fase d'istruzione curriculare - che vogliamo approdi verso un percorso d'istruzione post secondario di livello universitario - sia di formazione professionale continua, allineata agli standard internazionali.

"Il Paese ha bisogno dei geometri, e noi non intendiamo deluderlo" ha dichiarato il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati durante l'Assemblea dei Presidenti.

Per scaricare il Bilancio [CLICCA QUI](#)

FUTURI GEOMETRI CRESCONO



Francesca Renato è la vincitrice per gli IT CAT dell'edizione 2015/2016 delle gare nazionali degli istituti tecnici e professionali.

Francesca una ragazza modello ha dichiarato durante la manifestazione di essere, *"soddisfatta di aver potuto seguire le passioni. Avevo scelto inizialmente il liceo scientifico ma poiho cambiato idea contrariando i professori. Ho fatto bene! A mio parere gli istituti tecnici e, in particolare il CAT, offrono una buona formazione di base e avviano alla praticità, alla gestione fattiva delle attività. Un bel bagaglio culturale e operativo che ti resta dopo il diploma. Nella vita, questo rappresenterà una marcia in più, sono sicura"*.

Studentessa al quinto anno dell'IT CAT "Garibaldi/Da Vinci" di Cesena, Francesca con la presentazione del suo **progetto di un agriturismo** e il brillante superamento delle altre prove tecniche ha conquistato il podio delle Gare Nazionali e ha ricevuto dal Vice Presidente CNGeGL Antonio Benvenuti un riconoscimento che si aggiunge al premio previsto dal MIUR.

"Mi entusiasma l'immagine di questi giovani, così appassionati alla loro professione futura", esterna emozione nel suo intervento il vice presidente del CNGeGL Antonio Benvenuti e sottolinea "come la Geometra sia un consulente tecnico con una storia importante e un futuro promettente. Per questo motivo", aggiunge, *"il Consiglio Nazionale è impegnato nella definizione di un percorso di accesso all'albo, che possa delineare la figura del Geometra Europeo"*.

L'iniziativa che coinvolge gli Istituti tecnici e professionali italiani si è svolta a Roma, nella Sala della Comunicazione del MIUR, alla presenza del Sottosegretario On.le Gabriele Toccafondi e dei rappresentanti degli Ordini Professionali dei Geometri, Agrotecnici, Periti industriali e Agrari.

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA



Il **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati** a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale *n.30-4^a del 15 Aprile 2016*, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione per gli esami per l'esercizio alla libera professione di Geometra, ha emanato una circolare esplicativa.

Al riguardo, è stato evidenziato quanto segue:

Art. 2 – Requisiti di ammissione- Lettera A

Questo requisito comprende il tirocinio svolto secondo le seguenti modalità:

- **18 mesi di tirocinio** presso un geometra, architetto o ingegnere civile iscritti ai rispettivi albi professionali dal almeno un quinquennio
- **frequenza con profitto di un corso di formazione** professionale alternativo al tirocinio della durata di sei mesi (D.P.R. n. 137/2012 – art. 6 comma 9)
- **18 mesi di attività tecnica subordinata** (anche al di fuori di uno studio professionale).

Art. 4 Domande di ammissione – Modalità di presentazione – Termine – Esclusioni

Le domande di ammissione agli esami devono essere presentate entro il termine perentorio del **16 maggio 2016** ed inoltrate al Collegio Territoriale sede di residenza o di svolgimento del praticantato (art. 2 D.M. 15 marzo 1986 – Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra). Ciò diversamente da quanto indicato all’art. 4, comma 1, dell’O.M. in oggetto e confermato per le vie brevi dallo stesso Ministero dell’Istruzione.

Art. 5 Domande di ammissione – Contenuto

Il **termine del completamento del tirocinio** (in tutte le forme previste) è fissato al **27 ottobre 2016**.

In considerazione della concomitante scadenza del termine del tirocinio e di consegna dell’atto integrativo da parte dei candidati al competente Collegio, nonché dei successivi adempimenti dei Collegi stessi, il CngegI ha raccomandato di apporre nell’elenco dei candidati da inoltrare al Ministero dell’Istruzione, la dicitura “*requisito in corso di maturazione*” (in particolare per quei candidati che maturano il requisito entro il 27 ottobre). Successivamente, il Collegio avrà cura di trasmettere tempestivamente alla Commissione esaminatrice la comunicazione relativa all’avvenuta o mancata maturazione del requisito.

Per i soli candidati di Aosta e provincia, la domanda di ammissione agli esami ed il relativo versamento del contributo di 1,55 euro, dovrà essere presentata alla sede dell’I.I.S. Vaglio di Biella.

Il testo integrale dell’Ordinanza Ministeriale è reperibile sul sito www.gazzettaufficiale.it

DISPONIBILITA’ PROFESSIONISTI PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI STRANIERI

Il **Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati** in ottemperanza a quanto previsto dall’art 8 del D.P.R. n. 238/2006 ha redatto un elenco di professionisti disposti ad accogliere nel proprio studio i cittadini stranieri che, quale misura compensativa, dovranno svolgere un periodo di tirocinio.

Tale elenco è formato annualmente su designazione dei Collegi territoriali previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende geometri che esercitano la professione da almeno 7 anni.

Coloro che sono interessati ad essere inseriti nell’elenco possono rivolgere istanza al Collegio di appartenenza.

Per leggere la Circolare **CLICCA QUI**

CONSULENTI TECNICI DELLA GIUSTIZIA: ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI



La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) in occasione del convegno “Iscrizione del consulente tecnico agli albi professionali: garanzia di Giustizia più efficiente”, tenutosi il 19 aprile scorso a Roma nell’ambito del “Salone della Giustizia” ha presentato il POSITION PAPER nel quale tra le proposte è riportata quella di “Affidare le consulenze tecniche a supporto dei magistrati solo a professionisti iscritti all’albo professionale e prevedere una rotazione degli incarichi per agevolare i giovani”.

L’obbligo d’iscrizione ad un albo o registro professionale, garantisce un adeguato livello di professionalità. In tal modo si riesce a tutelare maggiormente il cliente, considerando l’obbligo degli iscritti all’aggiornamento professionale e alla sottoscrizione di un’assicurazione professionale. Gli Ordini professionali tra cui il Consiglio Nazionale dei geometri e Geometri Laureati hanno chiesto anche che gli elenchi degli ausiliari siano costantemente aggiornati e suddivisi per macro-aree di riferimento. Inoltre necessita introdurre maggiori garanzie di trasparenza nel conferimento degli incarichi attraverso un’equa rotazione e distribuzione degli



stessi. Oltre a questo, la Rete ha proposto di valorizzare il contributo dei professionisti tecnici nei procedimenti giurisdizionali attraverso l'istituzione di sezioni specializzate, a composizione mista, per la risoluzione di giudizi di natura tecnico-scientifica che prevedano anche la partecipazione di esperti in materia. Allo stesso modo, nei giudizi aventi ad oggetto temi di natura tecnico-scientifica, la Rete propone l'integrazione della giuria popolare con professionisti dell'area tecnica. Infine, è stata evidenziata la necessità di aggiornare i compensi degli ausiliari del giudice (CTU), penalizzati dal mancato adeguamento degli onorari di periti e consulenti tecnici.

IL CATASTO COMPIE 130 ANNI

Per la ricorrenza, l'Agenzia delle Entrate ha promosso un appuntamento celebrativo al quale hanno partecipato fra gli altri, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli, Rossella Orlandi e a Gabriella Alemanno, rispettivamente Direttore e Vice Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La realizzazione del Catasto e, in particolare, della cartografia catastale che ne rappresenta la base geometrica, costituisce per lo Stato uno dei momenti in cui manifesta e afferma la propria sovranità e autorità sull'intero territorio nazionale, offrendo allo Stato quasi una seconda appropriazione del territorio, e coinvolge i cittadini in un'opera di alto profilo giuridico con la chiarificazione e la pubblicizzazione dei diritti reali sui beni immobili, mentre sotto il profilo squisitamente fiscale emerge la ricerca di equità di trattamento mediante l'identificazione di elementi oggettivi da tutti riconosciuti e accettati.

FONDO ROTATIVO PER OPERAZIONI DI CENSIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'ANCI

Il **Consiglio Nazionale Geometri** e la **Cassa Geometri promuovono convenzioni con Pubbliche Amministrazioni ed Enti** per sviluppare operazioni di censimento, Due Diligence, efficientamento energetico, regolarizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale pubblico sia direttamente che in collaborazione ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con la quale viene condivisa una istituzione (Fondazione Patrimonio Comune) espressamente dedicata alle attività di valorizzazione del patrimonio pubblico.

La Cassa Geometri, per agevolare questi progetti, ha stanziato un fondo rotativo che anticipa per conto dei Comuni - che spesso non hanno a disposizione le necessarie risorse finanziarie, tecniche e/o personale qualificato - le spese da sostenere per la verifica e regolarizzazione dei beni immobiliari pubblici presenti sul loro territorio.

Oggetto del Fondo Rotativo sono i beni che il Comune intende inserire in un processo di valorizzazione. Può essere sia un immobile già di proprietà dell'Amministrazione, di particolare pregio o valenza per la comunità; sia un bene richiesto nell'ambito del federalismo demaniale.

I Geometri che operano all'interno di questa convenzioni sono in possesso dell'attestato VOL.

Che cos'è il VOL?

VOL è una piattaforma operativa realizzata da Cassa depositi e prestiti in collaborazione con la Cassa Geometri e condivisa a livello istituzionale con Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI, per **guidare e assistere gli Enti, in modalità interattiva, nelle 4 fasi del procedimento (censimento e verifica documentale tecnico/amministrativa, razionalizzazione degli spazi e gestione degli immobili, valutazione dei beni, valorizzazione).**

IN EVIDENZA

Attraverso la procedura VOL, l'Ente può:

- ✓ definire la destinazione d'uso degli immobili;
- ✓ giungere alla risoluzione delle problematiche urbanistiche e di regolarizzazione amministrativa;
- ✓ pervenire ad una valutazione economica che crei valore effettivo sul patrimonio e indotto sul territorio.

VOL offre a livello di sistema:

- ✓ una procedura di valorizzazione univoca, basata sugli standard di mercato, che consentirà agli Enti di ottenere il "passaporto immobiliare", ovvero la commerciabilità del patrimonio;
- ✓ la possibilità per gli Uffici tecnici degli Enti Locali, di interagire efficacemente con gli operatori del mercato immobiliare, compresa la rete di professionisti accreditati messi a disposizione dalla Cassa Geometri, in modo capillare e su scala nazionale.

Per vedere le convenzioni in essere e scaricare il modello per la Convenzione [CLICCA QUI](#)

GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 10-12- MAGGIO 2016



Dal **10 al 12 maggio 2016**, a Napoli presso Piazza del Plebiscito, si terrà la sesta edizione della Giornata Nazionale della Previdenza. La **Giornata Nazionale della Previdenza** è un evento dedicato al mondo delle pensioni e del welfare, con accesso gratuito, aperto a tutti coloro che hanno il bisogno di saperne di più sulla propria situazione previdenziale e a tutti i giovani che sono o stanno entrando nel mondo del lavoro. La **CIPAG, sarà presente alla manifestazione con uno stand (N°20) ed una postazione multimediale dedicata alla consultazione delle informazioni previdenziali degli iscritti. Presso lo 'sportello' un funzionario esperto di previdenza potrà verificare la situazione previdenziale e risolvere eventuali**

problematiche.

Per fissare un appuntamento presso lo 'sportello' CIPAG, durante i giorni della manifestazione, è necessario inviare una richiesta all'indirizzo email eventi@cassageometri.it **entro il 9 maggio 2016.**

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA ED AMBIENTALE



Il consumo del suolo è una piaga che procede al ritmo di 55 ettari al giorno, 7 metri quadrati al secondo, tanto che la superficie impermeabilizzata in modo irreversibile del nostro terreno è passata dal 2,7% degli anni Cinquanta al 7% del 2014. Questo, oltre che per lo sprawl urbano, avviene principalmente a causa delle infrastrutture di trasporto, che secondo l'Ispra pesano per il 41% del totale. Le infrastrutture stradali, oltre ai servizi che forniscono alla collettività, provocano ulteriore deterioramento del territorio poiché frammentano

spazi che poi sono difficilmente recuperabili.

L'obiettivo di monitorare e trovare una soluzione economica, ambientale e sociale al fenomeno è stato alla base della ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università di Perugia, promossa dalla **Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG)**, e che ha riguardato cinque casi studio (svincoli di Orte, Seriate, Val Vibrata, Capalbio e Ponte San Giovanni). Casi concreti dai quali si è arrivati ad una proiezione concernente gli svincoli afferenti a due grandi arterie (la prima autostrada, la A1 e la prima superstrada, la E45) e gli svincoli dell'intera rete autostradale italiana.

Dai risultati dell'analisi, ottenuti tramite l'utilizzo di software GIS (Geographic Information System) emerge che la superficie "libera" relativa agli svincoli dell'A1 è di 108 ettari, mentre quella della E45 è di circa 88 ettari. La stessa metodologia è stata applicata per stimare la superficie dell'intera rete autostradale italiana, pari a 1.413 ettari di superficie libera e generatrice di costi, che con i progetti in questione potrebbe essere messa a reddito.

Per leggere la sintesi del Progetto [CLICCA QUI](#)

ACCORDO CASSA GEOMETRI CON EQUITALIA PER IL RECUPERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.



Maggiore efficacia nel recupero dei contributi previdenziali, semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e nuovi canali di assistenza online. Sono i principali obiettivi della **convenzione firmata dal Direttore Riscossione di Equitalia e dal Presidente della Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, Fausto Amadasi.**

La collaborazione, che si inserisce nell'ambito del protocollo nazionale sottoscritto con l'AdEPP (l'Associazione che riunisce 19 Casse di previdenza e assistenza private e rappresenta oltre 2 milioni di professionisti), è finalizzata a rendere sempre più efficienti i servizi nell'attività di riscossione delle quote contributive attraverso lo scambio di informazioni e azioni di reciproca assistenza.

In particolare, **la convenzione prevede la riscossione mediante ruolo e l'uso di una piattaforma specifica di servizi web, disponibile sul sito www.gruppoequitatia.it nell'area "Enti creditori", attraverso cui la Cassa Geometri può verificare in tempo reale la situazione dei carichi affidati a Equitalia e la rendicontazione delle attività di recupero svolte.**

L'accordo favorisce anche il miglioramento del rapporto con i professionisti perché permette alla Cassa Geometri, con la visualizzazione delle singole situazioni, di fornire informazioni e assistenza in modo più semplice e veloce e consente agli iscritti di rateizzare solo il credito contributivo dovuto alla Cassa Geometri.

La firma dell'accordo con Equitalia, rientra in un programma generale di azione che da un lato combatte l'evasione contributiva e dall'altro concretizza iniziative a sostegno degli iscritti attraverso l'introduzione di diverse possibilità di rateizzazione e l'ampliamento delle opportunità di lavoro per i geometri, ad esempio attraverso convenzioni con i Comuni.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Dal 16 aprile 2016 è stata avviata la nuova annualità dell'assistenza sanitaria integrativa che la CIPAG offre gratuitamente a tutti gli iscritti attraverso UniSalute S.p.A., società del gruppo Unipol specializzata in assicurazioni sanitarie.





L'assistenza sanitaria integrativa fa parte dell' offerta di "welfare integrato" della CIPAG e comprende anche la Long Term Care, una vantaggiosa copertura assicurativa contro il rischio di non-autosufficienza. Per maggiori informazioni e per consultare e scaricare tutta la modulistica [CLICCA QUI](#)

DURC ONLINE SUL PORTALE DELLA CASSA GEOMETRI

La **Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri** (Cipag) ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti un servizio web, accessibile a tutti dall'area pubblica del sito web istituzionale, che consente di ottenere la certificazione di regolarità contributiva dei geometri liberi professionisti che partecipino alle procedure di gara negli appalti dei settori ordinari con importi a base d'asta inferiori ad euro 40.000,00.

Le istruzioni possono essere lette [CLICCANDO QUI](#).

Per la regolarità contributiva occorre compilare un modulo presente [CLICCANDO QUI](#)

CERTIFICAZIONE UNICA 2016

I TITOLARI DI PENSIONI DIRETTE (vecchiaia, anzianità, vecchiaia contributiva, vitalizi, invalidità e inabilità), per avere la certificazione unica contributiva per l'anno 2016, dovranno accedere direttamente al sito della Cassa seguendo la procedura indicata [CLICCANDO QUI](#)

PRESTITI E MUTUI

La **Cassa Geometri** ha stipulato con la **Banca Popolare di Sondrio**, un accordo per le nuove opportunità di credito a condizione agevolate.

La concessione di finanziamenti e importo finanziabile:

- **Per l'avvio dello studio professionale**, inteso come acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell'attività professionale - fino ad un massimo di euro 30.000,00;
- **Per l'anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza** (proveniente da enti pubblici o similari e soggetti privati) **di uno o più incarichi professionali**; anticipazione non superiore al 70% del totale dell'incarico, fino a un massimo di euro 30.000,00;
- **Per esigenze di liquidità**, fino a un massimo di euro 15.000,00.

Per ulteriori informazioni [CLICCA QUI](#)

INDENNITA' DI MATERNITA'

L'indennità di maternità è un'indennità sostitutiva che viene riconosciuta alle lavoratrici dipendenti ed autonome. Una geometra libero professionista per usufruirne deve essere iscritta all'Albo prima del periodo indennizzabile, in regola con l'iscrizione e la contribuzione alla CIPAG, non aver diritto ad altre indennità di maternità previste dal D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, non aver presentato domanda di indennità di maternità presso altri Enti in quanto svolge esclusivamente attività libero professionale di geometra. L'indennità può essere richiesta per nascita, adozione, aborto.



La domanda da compilare con le istruzioni può essere scaricata [CLICCANDO QUI](#)



CASSA GEOMETRI IL COMITATO DELEGATI APPROVA IL BILANCIO

Il Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG) ha approvato il bilancio consuntivo 2015, con un risultato economico di 24,6 milioni di euro (15,9 milioni nel 2014). Il patrimonio netto della CIPAG cresce di 25 milioni attestandosi al 31 dicembre 2015, a 2.257 milioni di Euro (erano 2.232 nel 2014).

La gestione immobiliare presenta un avanzo di 0,8 milioni di Euro e la gestione mobiliare e degli impieghi finanziari ha un avanzo complessivo pari a 31,8 milioni di Euro. Gli investimenti della CIPAG oltre a toccare vari settori, che vanno dall'immobiliare alle infrastrutture e ai trasporti, sostengono iniziative orientate alla realizzazione di housing sociale.

Le risultanze previdenziali, pari a 11,6 milioni di Euro, risentono degli effetti apportati dal Comitato dei Delegati della CIPAG sul fronte contributivo (maggio 2011) e sul fronte pensionistico (maggio 2012): l'elevazione graduale delle aliquote per il calcolo del contributo soggettivo, l'aumento graduale della contribuzione soggettiva minima e il blocco delle indicizzazioni delle pensioni.

Il Comitato dei Delegati ha poi approvato alcune modifiche al regolamento sulla contribuzione. In particolare, a decorrere dal 2016, è riscattabile il periodo di laurea di tutti i corsi universitari di laurea o equiparati (prima il riscatto era possibile solo per quelli utili fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geometra).

Sono state inoltre apportate dal Comitato alcune modifiche al regime sanzionatorio relativo alla contribuzione: viene ridotta (a 200 euro) la sanzione per omessa dichiarazione - se la dichiarazione medesima viene resa entro il 31 marzo - dopo tale data la sanzione viene confermata in 800 euro. Anche la sanzione per dichiarazione infedele viene ridotta (a 100 euro), se rettificata entro il 31 marzo e a 400 euro, se rettificata dopo il 31 marzo e comunque prima della contestazione della Cassa. La sanzione minima è invece stata modificata con l'introduzione della misura fissa di 30 Euro.

"Dal 2009 le entrate contributive continuano a diminuire e si abbassa il rapporto con le pensioni erogate. Ma nonostante questo e nonostante la pressione fiscale in questi anni sia invece aumentata considerevolmente i conti Cipag sono positivi e continuano ad essere sempre più solidi", ha commentato **Fausto Amadasi**, Presidente CIPAG, che aggiunge: "il 'sistema' regge anche grazie all'entrata a regime delle modifiche approvate negli anni scorsi. Stiamo migliorando l'efficienza per gli associati, garantendo adeguatezza delle prestazioni in un contesto di elevata disoccupazione, invecchiamento della popolazione e tassi di interesse al minimo".

Ai lavori del comitato sono intervenuti per Equitalia il Direttore Riscossione, Adelfio Moretti e il Responsabile Rapporti con Enti locali e Territoriali, Enrico Mallamaci che hanno sottoscritto la convenzione con la CIPAG che prevede tra l'altro la possibilità di rateizzare solo il credito contributivo dovuto alla Cassa Geometri.

COMO: I GEOMETRI A SCUOLA DI SALUBRITA' IN EDILIZIA

A **Como il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati** ha organizzato un **Corso per i tecnici dell'Edilizia innovativa**, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati sul progetto dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra".

Il mercato dell'edilizia cambia e si modificano i tecnici per operare secondo i sistemi innovativi, sostenibili e salubri, con il rispetto delle nuove normative e l'introduzione di materiali sani. Le normative comunitarie e nazionali in tema di edilizia forniscono alcune indicazioni, per quanto attiene la salubrità degli edifici, prescrivendo i requisiti essenziali delle opere e delle componenti per quanto riguarda igiene, salute e



ambiente. "L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene e la salute degli occupanti". Dopo moltissime Sentenze che riconoscono il danno biologico per casi di insalubrità degli ambienti chiusi chiamando i tecnici, costruttori e produttori di materiali alla responsabilità ed i dati drammatici in aumento per le malattie dovute alla permanenza nei locali chiusi - causa la presenza di materiali nocivi, scarsa ventilazione, radioattività, tecniche costruttive inadeguate, l'Edilizia sta cambiando volto.

Comfort, benessere, sicurezza, luoghi sani sono la garanzia per diminuire i danni alla salute, con una partecipazione anche all'abbattimento della spesa sanitaria pubblica. I liberi professionisti del settore delle costruzioni, si formano sulle materie che aprono sbocchi operativi.

Per ogni info scrivete a espertocasasalubre@libero.it



**CORSO PROFESSIONALE A TARANTO:
ABITARE E COSTRUIRE OGGI –SINDROME DELL'EDIFICIO MALATO**



Si terrà a **Taranto il 28 Maggio 2016** il corso di formazione professionale **"Abitare e Costruire Oggi" SICK BUILDING SYNDROME** (Sindrome dell'edificio malato), sull'edilizia salubre, innovativa e sostenibile con sbocchi professionali nel settore edilizio e di consulenza, organizzato dal **Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Taranto**. Il

Corso è accreditato dal Consiglio Nazionale ed ai partecipanti saranno riconosciuti 5 crediti formativi e sarà tenuto dal **prof. dott. Nicola Fiotti** ricercatore di fama internazionale ricercatore di fama internazionale

IN EVIDENZA

Numero Speciale 03/04



della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste, con un trascorso come "Assistant Professor" presso il dipartimento di Chirurgia, della University of Nebraska Medical Center, a Omaha (USA);

Possano partecipare anche gli iscritti ad altri Collegi.

L'Obiettivo del corso è di formare il professionista consentendoLe di affrontare e risolvere i problemi derivanti dalla Sindrome dell'Edificio Malato sia in fase di progettazione – che di ristrutturazione ed avviarlo alla nuova competenza professionale dell'Esperto in Edificio Salubre. La sua opera dovrebbe contribuire a un rilevante aumento della produttività all'interno delle strutture, a un miglioramento della qualità di vita, alla riduzione dell'assenteismo lavorativo, alla diminuzione di patologie generate dall'edificio malato, ect. Negli ultimi anni, anche alla luce delle recenti Sentenze della Suprema Corte, le tematiche della salubrità in edilizia, confort, benessere e le malattie legate all'edilizia e l'inquinamento indoor vincolano i tecnici delle costruzioni ad agire con responsabilità e competenza. I materiali edili nocivi, tecniche costruttive inadeguate, la sigillatura degli edifici dovuta al risparmio energetico, hanno reso gli edifici delle trappole per la salute degli occupanti. Umidità, muffe, formaldeide, Voc, radon sono solo alcuni degli aspetti che condizionano la salute con lo sviluppo di malattie respiratorie, tumori, infertilità, diabete, danni all'apparato uditivo e visivo, ecc. ed i tecnici sono chiamati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ad intervenire con competenza, visti i dati allarmanti in aumento. **La conoscenza di questi nuove materie apre sbocchi operativi considerevoli nel campo dell'edilizia e della consulenza tecnica privata e giudiziale.**

Per iscriversi occorre contattare la Segreteria del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Taranto Tel. 0994534573 oppure contattare il numero 3486986500

COMPETENZA COMUNICATIVA: INCONTRI FORMATIVI IN ITALIA CON ROBERTO RE



La **Competenza Comunicativa** è quella capacità che ci permette di estrarre un certo numero di informazioni dalle frasi grazie alla comprensione di alcune parole, grazie alla capacità di interpretare il contesto in cui queste frasi sono emesse e grazie alla nostra logica e alla nostra conoscenza dei fatti del mondo. Immaginiamo di dover indovinare il significato di una frase di una lingua che non conosciamo. Se identifichiamo le parole "gatto topo mangiare" possiamo pensare che voglia dire "Il gatto vuole

mangiare il topo", ma se scopriamo che tale frase è scritta in un racconto per bambini, nulla ci impedisce di ipotizzare che possa voler dire "Il topo si è mangiato il gatto"! Implica una configurazione di tendenze innate e biologicamente universali che sono, però, soggette a fattori culturali specifici.

La Competenza Comunicativa, aiutata dalle nostre conoscenze del mondo e dalla nostra capacità di leggere i contesti e fare inferenze, ci permette dunque di orientarci, di capire alcune informazioni importanti anche senza mettere in gioco una Competenza Linguistica, ma ha dei forti limiti. **Nello svolgere la professione è fondamentale creare un "approccio" con la propria committenza e la competenza comunicativa è una strada da perseguire in questo tempo dove tutto passa per la comunicazione efficace.**

Chi desidera partecipare ad un incontro formativo, può farlo con Roberto Re, l'autorevole Trainer e Coach italiano, che farà tappa in molte zone d'Italia per offrire gli strumenti necessari per fare enormi progressi verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi! Diventare leader si può!

Per prenotare il proprio posto occorre [cliccare qui](#)

Ecco le prossime tappe

Brescia: Martedì 24 Maggio, dalle 20.00 alle 23.30

Genova: Mercoledì 25 Maggio, dalle 20.00 alle 23.30

Viareggio: Giovedì 26 Maggio, dalle 20.00 alle 23.30

Rimini: Venerdì 27 Maggio, dalle 20.00 alle 23.30

Lecce: Sabato 28 Maggio, dalle 15.00 alle 18.30

Pescara: Martedì 7 Giugno, dalle 20.00 alle 23.30

Salerno: Mercoledì 8 Giugno, dalle 20.00 alle 23.30

Catania: Giovedì 9 Giugno, dalle 20.00 alle 23.30

Trieste: data in fase di definizione. Compila il form per poter essere contattato.

Cagliari: data in fase di definizione. Compila il form per poter essere contattato.

UN POZZO DI ACQUA IN GUINEA GRAZIE AI GEOMETRI



Una iniziativa umanitaria che ha visto unite le forze di squadre operative dei Geometri. L'Associazione Nazionale Donne Geometra, L' Associazione Nazionale Geometri Edilizia e Lavori Pubblici con il gruppo degli Esperti in Edificio Salubre Zelarino 3 e gli amici delle missioni di Acireale hanno reso possibile un sogno presso il villaggio di Bula in Guinea, dove vive uno dei 5 popoli più poveri al mondo. Un pozzo di acqua per la vita che ha permesso a tanti geometri di unirsi come veri "costruttori di opere". Il pozzo è stato realizzato sotto la direzione di un Geometra volontario Esperto in Edificio Salubre del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Catania, Matteo Rizzo.

La carenza d'acqua, insieme all'insicurezza, è il primo problema da affrontare in quei luoghi: la cronica mancanza di risorse idriche è dovuta non solo alla scarsità di sorgenti di superficie, ma anche all'irregolarità delle precipitazioni, all'elevato grado di evaporazione e alla torrenzialità delle piogge. Senza acqua è impossibile coltivare e avere cura dell'igiene personale. E' ostico dare impulso ad attività economiche. E' difficile realizzare e mantenere strutture che garantiscano accoglienza, istruzione, assistenza.

Qui la sfida della sostenibilità e della crescita è molto difficile.

Un miliardo di persone nel mondo non ha accesso all'acqua potabile.



E circa 3,5 miliardi di persone nel mondo non vedono il proprio diritto all'acqua potabile pienamente soddisfatto. Unire le forze per affrontare questa sfida ha permesso di condividere una solidarietà umana e professionale contribuendo insieme ai bisogni essenziali



che costituiscono un diritto di ogni uomo.

Con una targa sul pozzo il cuore dei Geometri batte forte anche in Africa.



PROFESSIONE GEOMETRA – APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ANNO 2016

Per **ISCRIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA**, e poter usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE **cliccando qui** ed effettuare il versamento della quota annuale di **EURO 20,00** (per i soci ordinari), **EURO 10,00** (per tirocinanti e studenti), **EURO 150,00** (Collegi provinciali e Enti) tramite:



- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDITO – BANCA DI ROMA, AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE**: indicare nel bonifico il nome e cognome, e la causale nuova ISCRIZIONE ANNO 2016
- CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2016**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) o del bollettino postale (codice VCR) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (gli originali del versamento rimarranno invece in vostro possesso, quali ricevute dell'avvenuto pagamento della quota associativa). Dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e.mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. Successivamente verrà data comunicazione, sempre tramite e.mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione dell'**AREA RISERVATA**.

Attraverso l'area riservata sarà sempre possibile aggiornare i propri dati.

RINNOVO ISCRIZIONE PER L'ANNO 2016

Per **RINNOVARE L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA**, e continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 20,00** (per i soci ordinari), **EURO 10,00** (per tirocinanti e studenti), **EURO 150,00** (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDITO – BANCA DI ROMA, AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE**: indicare nel bonifico il nome e cognome, e la causale RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016
- CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: indicare nel bollettino postale la causale RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016

ACCEDERE ALLA SEZIONE "RINNOVO ISCRIZIONE" CLICCANDO QUI ed inserire i dati richiesti, compresi quelli relativi al pagamento (cod. CRO o VCY).

Gli originali del versamento rimarranno in vostro possesso, quali ricevute dell'avvenuto pagamento della quota associativa. Dopo l'invio dei dati richiesti per il rinnovo verrà notificata, all'indirizzo e.mail indicato, l'avvenuta ricezione. La mancanza di rinnovo entro il termine stabilito del 28/02/2016, ha comportato la disabilitazione dell'accesso all'area riservata, che verrà riattivata a rinnovo eseguito.

Per ogni ulteriore informazione contattare il tesoriere al n. +393332929917.

NEWS TECNICHE



NUOVO CODICE DEGLI APPALTI



Il nuovo Codice degli appalti, servizi e forniture pubbliche è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016 con il Decreto Legislativo n. 50, che recepisce anche tre nuove direttive europee (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE).

Il Nuovo Codice si applica ai bandi pubblicati dal 19 Aprile 2016.

IN EVIDENZA

Tra le novità di grande rilevanza il potere esercitato dall'Autorità Anticorruzione (ANAC) per regolare, controllare e vigilare su imprese, bandi di gara, appalti, concessioni, servizi e forniture.

Potrà inoltre determinare una lunga lista di strumenti operativi per stazioni appaltanti ed operatori economici, avrà la gestione di tutte le banche dati pubbliche del settore, sarà chiamata a verificare la congruità delle varianti delle opere pubbliche per evitare abusi e distorsioni.

Previsti vincoli molto stretti per le stazioni appaltanti, a partire dai Comuni.

Si punta a ridurre le stazioni appaltanti in modo centralizzato, secondo il sistema di qualificazione dell'ANAC, in modo da controllare bandi ed esiti delle gare per tutti i lavori sopra 150.000 euro e per servizi e forniture sopra 40.000 euro.

Il subappalto è rimasto fissato al 30% massimo dei lavori, da utilizzare in modo più trasparente da parte delle imprese.

Innovativo anche il **Rating reputazionale** gestito da ANAC, in cui sarà registrata la storia dell'impresa, in aggiunta al sistema di qualificazione, per avere un quadro esatto dei lavori effettuati, della loro qualità, dei comportamenti e della correttezza di una impresa. Potranno essere escluse da appalti e subappalti le imprese condannate in via definitiva per alcuni tipi di reati: partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, reati terroristici, riciclaggio, lavoro minorile. E' stato introdotto anche un articolo specifico sui "conflitti d'interesse" per evitare le interferenze indecenti che abbiamo visto in molte inchieste, tra progettisti, imprese, pubblica amministrazione, commissioni di gara, collaudi. I bandi potranno contenere criteri di premialità legati alla sostenibilità ed al ciclo di vita dei materiali, premiando il risparmio energetico e di consumi idrici, il riciclo di materiali e di materie seconde, l'uso di prodotti e tecnologie a basso impatto. **E' restata la possibilità di affidare gli appalti fino a un milione con una procedura negoziata cioè una trattativa privata senza bando, con la consultazione di dieci imprese. Sono inoltre restati esclusi dall'applicazione del nuovo Codice Appalti, i lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza nazionale, della difesa, i contratti segreti.**

E' già scattata la limitazione al massimo ribasso nei bandi, saranno assegnati i contratti tenendo conto solo del prezzo e sarà possibile solo per le opere sotto al milione, che comunque sono una fetta decisiva del mercato. Negli altri casi diventa obbligatoria l'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè una valutazione che tiene conto del prezzo più gli aspetti tecnici, di gestione, del cantiere, di gestione del servizio. Il massimo ribasso è vietato da subito anche per i servizi di progettazione,



quelli ad alta intensità di manodopera– con il costo del personale oltre il 50% – negli affidamenti di servizi nella ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera.

Un'autentica novità con l'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, è la cancellazione della Legge Obiettivo 443 del 2001, per le grandi opere strategiche.

Le nuove regole cancellano il Piano delle Infrastrutture Strategiche (PIS), l'esclusione dei Comuni dalle decisioni, la VIA sul progetto preliminare, approvazione dei progetti al Cipe, l'appalto integrato sul progetto preliminare.

Resta in piedi nel nuovo Codice Appalti il contraente generale, pur meglio vigilato e regolato con strumenti pubblici a partire dalla scelta del Direttore di Lavori (prima era lasciato alla decisione dell'impresa), così come sono ancora previsti i Commissari straordinari per le grandi opere.

Cancellando la Legge Obiettivo si torna ad un unico regime ordinario di regole per realizzare le opere, l'intero procedimento sarà in mano al Ministero per i Trasporti e le Infrastrutture e non al Cipe, si applica la VIA sul progetto definitivo (e non preliminare), cancellato l'appalto integrato.

Vengono istituiti per tutte le opere tre livelli di progettazione:

- ✓ il progetto di fattibilità,
- ✓ il progetto definitivo
- ✓ il progetto esecutivo.

Cancellato il progetto preliminare che è di fatto sostituito dal "progetto di fattibilità" che oltre a definire un primo livello di progettazione deve verificare se "sussistano le condizioni tecnico-economiche, ambientali e territoriali per realizzare un'infrastruttura, in pratica quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività".

La programmazione delle infrastrutture viene demandata a due strumenti fondamentali: il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica che deve indicare le politiche, gli obiettivi e gli strumenti, che motivano la scelta delle opere, da aggiornare ogni tre anni. Il secondo strumento è il Documento Pluriennale di programmazione (DPP) che deve integrare tutti i programmi esistenti nelle opere pubbliche – RFI, ANAS, Porti, Aeroporti, reti urbane, Concessionarie Autostradali – con coerenza secondo i principi del DgIS 228 del 2011 e mai applicato.

A questo strumento si aggiunge la project review, per rivedere le opere non ancora avviate ma già decise con le procedure della legge obiettivo.

Altra novità rilevante è l'introduzione nel nuovo **Codice del Dèbat Public**, il dibattito pubblico alla francese sulle grandi opere, che diventa obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali che hanno un significativo impatto sull'ambiente, sulla città e sull'assetto del territorio.

Viene convocata una conferenza di servizi a cui partecipano tutti i soggetti interessati ad esprimere un'opinione, inclusi i comitati di cittadini, che deve concludersi entro quattro mesi. Il parere che esce da questo confronto non è vincolante ma dovrà essere valutato dall'Amministrazione Pubblica in fase di approvazione del progetto definitivo. Ma la tipologia e la dimensione delle opere che dovranno essere sottoposti a questa procedura partecipativa dovrà essere decisa entro un anno, con un decreto del MIT su proposta del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici.

Per svolgere questi compiti di programmazione, selezione e revisione **resta in piedi la Struttura Tecnica** di Missione presso il Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture, che dovrà svolgere questi delicati compiti di revisione e riconversione di un sistema fallimentare come quello della Legge Obiettivo e dovrà sovrintendere alla redazione del PGTL e del DPP.

Con la nuova Conferenza dei Servizi saranno ridotti i tempi di approvazione, presente il silenzio assenso anche per gli enti di tutela e la VIA con la possibilità di chiudere la conferenza dei servizi anche in caso di parere negativo con decisione finale del consiglio dei Ministri.

In merito alle Concessioni e sul Partenariato Pubblico Privato (PPP), che hanno nel nuovo Codice Appalti diversi articoli di regolamentazione, anche ai sensi della Direttiva Europea 2014/23,



dovranno affidare l'80% dei lavori mediante gara, mentre il restante 20% potrà essere svolto con società in house.

Ma le concessioni avranno 24 mesi di tempo per adeguarsi a questa norma (adesso la quota a gara è il 60%) quindi tempi lunghi per la riorganizzazione delle imprese.

Il nuovo Codice prevede anche un giusto articolo per l'introduzione di "**clausole sociali**" per la riassunzione dei lavoratori verso le nuove società risultate vincitrici di gara, per dare continuità occupazionale ai lavoratori, un tema sentito nel settore, che adesso non hanno queste tutele. Con il nuovo Codice debutta anche l'obbligo nelle concessioni di trasferire al privato il "rischio operativo", incluse le fluttuazioni del traffico per quelle autostradali, senza che siano presenti garanzie pubbliche: esattamente il contrario di quello che accade oggi con il Concedente pubblico che assicura tutte le garanzie possibili al concessionario con risorse pubbliche, aiuti fiscali, valore di subentro. Una buona regola questa innovazione sul "rischio operativo" ma resta da capire come e se verrà applicata alle concessioni in essere con lunghe scadenze, che hanno atti convenzionali già sottoscritti e che faranno una resistenza granitica all'introduzione di questo principio.

La fase transitoria non sarà né semplice né breve dato che per la sua attuazione sono previsti ben 40 decreti attuativi di molti dei 220 articoli del nuovo codice che dovranno essere emanati da diversi ministeri, da ANAC, da altre istituzioni e diversi non hanno nemmeno i tempi di scadenza entro cui adottare il provvedimento specifico.

**LO SPECIALE CONTRATTI E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI
PER ASSOCIATI
[CLICCA QUI](#)**

ENEA. GUIDA ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

È stata presentata la 'Guida all'efficienza energetica negli edifici scolastici' realizzata dall'ENEA e dalla task force ItaliaSicura/Scuole di Palazzo Chigi. La Guida è uno strumento operativo per gli interventi di riqualificazione energetica nelle scuole, che affronta i temi della diagnosi energetica, degli interventi sull'edificio e sugli impianti (con alcuni esempi di scuole efficienti in Italia) e degli strumenti finanziari pubblici e privati a disposizione di dirigenti scolastici e Amministratori. La Guida è uno dei risultati, condivisi con il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Ambiente, della collaborazione siglata lo scorso anno tra ItaliaSicura/Scuole e l'ENEA che ha dato il via all'operazione 'Green School', per supportare anche dal punto di vista tecnico la riqualificazione energetica degli edifici scolastici. Ad oggi sul territorio italiano sono presenti oltre 40mila edifici ad esclusivo o prevalente uso scolastico - dei quali un terzo è concentrato in 10 province - con consumi termici pari a 9,5 TWh/ anno ed elettrici di 3,66 TWh/anno. All'Anagrafe dell'edilizia scolastica risulta che nel 58% degli edifici scolastici sono già state messe in atto misure finalizzate al risparmio energetico, installando pannelli fotovoltaici, doppi vetri e doppi serramenti o isolando le pareti esterne e la copertura.

**PER SCARICARE LA GUIDA
CLICCA QUI**

AMIANTO DA PROBLEMA AD OPPORTUNITA' GUIDA OPERATIVA PER L'ITER DELLE BONIFICHE

L'amianto, fino all'inizio degli anni '60, ha rappresentato la soluzione per tantissimi problemi tecnologici legati soprattutto al calore, alla resistenza, alla leggerezza e inalterabilità dei materiali. **Ciò ne ha determinato l'utilizzo estremamente diffuso in una grande varietà di campi e di prodotti.**



Ma se da un lato le sue specifiche caratteristiche conferiscono all'amianto quelle proprietà così apprezzate **dall'altro, proprio dalla ridotte dimensioni che può assumere la fibra di amianto e dall'inalterabilità, derivano le gravissime patologie a carico dell'apparato respiratorio (enfisema, asbestosi, tumore polmonare ed il "mesotelioma", un particolare ed estremamente aggressivo tumore a carico della pleura) ormai oggi ben note.**

In Italia l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di amianti e di manufatti che lo contengono sono vietati dalla Legge 257/92. Da quell'anno, tutti i manufatti in amianto devono essere sottoposti a bonifica nel caso di rilascio di fibre potenzialmente cancerogene, così come regolamento dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015.

Il collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016 (legge 221/2015) ha previsto, inoltre, una serie di disposizioni per promuovere la green economy tra cui anche il bonus per la rimozione dell'amianto.

Quali sono le procedure di bonifica? Come accedere ai finanziamenti? Questo e altro nella GUIDA riservata ai Soci

LA GUIDA AMIANTO DA PROBLEMA AD OPPORTUNITA' E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI PER ASSOCIARTI
[CLICCA QUI](#)

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI, UNIVERSITARI E ASILI NIDO



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - e fino alle ore 17.00 del centottantesimo giorno successivo possono essere presentate le domande di concessione di **finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici scolastici, universitari e destinati ad asili nido**, ai sensi del decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 e del decreto ministeriale n. 40 del 22

febbraio 2016.

Possono presentare domanda di concessione del finanziamento:

- a)** I Soggetti pubblici proprietari di immobili destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all'istruzione universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- b)** i Soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso gli immobili pubblici di cui alla lettera a);
- c)** i Fondi Immobiliari chiusi di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale n. 66 del 2015.

Per la definizione dell'ordine cronologico di ricezione delle domande farà fede la data e l'orario riportato sulla ricevuta di accettazione del provider di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono ammessi più invii, nel rispetto dei presupposti e condizioni previsti dall'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 66 del 2015.

Le domande di ammissione dovranno essere inviate, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per il Clima e l'Energia ed in copia alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai seguenti **indirizzi di posta elettronica certificata (PEC)**:

- fondokiyoto@pec.minambiente.it
- cdpspa@pec.cassaddpp.it



Il testo completo del decreto ministeriale n.40 del 2016, del decreto interministeriale n. 66 del 2015 e la documentazione utile per la presentazione delle istanze sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: «www.minambiente.it».

Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail, all'indirizzo infondokyoto@minambiente.it, ovvero telefonicamente ai numeri: 06 5722 5106, 06 5722 5167, 06 5722 5113.

BANDO INAIL: INCENTIVI PROGETTI FORMATIVI SALUTE E SICUREZZA



Sulla **Gazzetta Ufficiale, del 19/01/2016, n. 14** è stato pubblicato l'avviso di estratto di bando, emanato dall'INAIL, per il finanziamento di **progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese** in attuazione dell'art. 11, comma 1, lettera B) del D. Leg.vo 81/2008 (cosiddetto "T.U. SICUREZZA").

Si segnala che, in seguito, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/04/2016, n. 88 un **avviso di modifica del bando** in oggetto ed è stata autorizzata la **proroga del termine di**

presentazione delle domande di partecipazione alle ore 13.00 del 10/06/2016.

Destinatari del bando e obiettivi

Obiettivo del bando, destinato alle piccole, medie e micro imprese, è finanziare una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nello specifico, sono destinatari del presente bando:

- i datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c.;
- i lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese;
- i soggetti di cui all'art. 21 del D. Leg.vo 81/2008, ossia i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Tra i soggetti attuatori sono compresi Ordini e collegi professionali, per garantire un servizio limitatamente ai propri iscritti;

Le imprese, i Soggetti individuati ex art. 21 del d.lgs. 81/08, **gli iscritti agli Ordini e collegi professionali**, gli RLST e gli RLS delegano alla presentazione della domanda di finanziamento i Soggetti attuatori, in forma singola o in aggregazione.

Progetti ammessi al finanziamento

Per poter essere ammessi al finanziamento i progetti devono essere realizzati in almeno 4 regioni (una regione per ciascuna delle seguenti 4 macro aree: nord, centro, sud, isole) che prevedano il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza.

I progetti devono essere relativi ai seguenti ambiti:

- formazione finalizzata all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 30 D. Leg.vo 81/2008;
- formazione per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 21 del D. Leg.vo 81/2008 sui rischi propri delle attività svolte;
- formazione sugli aspetti organizzativo-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze;
- formazione per l'adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico;

- formazione sulla valutazione dei rischi nell'ambito dell'art. 28 comma 1 del D. Leg.vo 81/2008, con particolare attenzione allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere e agli altri ivi previsti;
- formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti.

Si segnala che non sarà finanziato più di un progetto per ciascun Soggetto attuatore, singolo o in aggregazione, in ogni ambito progettuale.

Risorse finanziarie

L'entità delle risorse destinate al presente bando è pari a complessivi 14.589.896,00 euro, frazionati in misura paritaria per ciascun ambito progettuale, per un importo pari a Euro 2.431.649,33. Il finanziamento erogabile è compreso tra un massimo di euro 800.000,00 ed un minimo di euro 200.000,00 (comprensivi dell'eventuale IVA).

Ciascun progetto di formazione sarà finanziato per un importo pari al totale dei costi ammissibili, sostenuti per la sua realizzazione e documentati.

Può essere richiesta un'anticipazione del finanziamento fino al 30% dell'importo del finanziamento concesso.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda, unitamente a tutta la documentazione indicata nel Bando, **deve essere presentata entro le ore 13.00 del 10/06/2016** (termine prorogato, inizialmente era fissato al 19/04/2016) mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del Soggetto attuatore all'indirizzo indicato nel Bando.

Per ulteriori informazioni, ivi compreso l'accesso a tutti gli Avvisi regionali, si rimanda alla pagina dedicata sul sito dell'INAIL, all'indirizzo dell'Inail, [CLICCANDO QUI](#)

VENDITE GIUDIZIARIE: LE NOVITA' ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15/02/2016, n. 37 è stato pubblicato il D.L. 14/02/2016, n. 18, (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 49/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14/04/2016, n. 87). Tra le varie misure contenute nel D.L. 18/2016 si segnala quella prevista dall'art. 16 che introduce una **disciplina fiscale più favorevole per i trasferimenti di immobili nell'ambito delle vendite giudiziarie**, volta a rilanciare il mercato delle cessioni immobiliari oggetto di esecuzioni o di procedure concorsuali.

Nello specifico, la norma prevede che gli atti e i provvedimenti, relativi al trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili, emessi nell'ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare ai sensi del Codice di procedura civile (Libro III, Titolo II, Capo IV) o di una procedura di vendita di cui all'art. 107 della L. 267/1942 (cosiddetta "Legge fallimentare") sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari l'intenzione di trasferirli entro due anni.

Tale disposizione di vantaggio ha effetto per tutti gli atti ed i provvedimenti emessi dal 16/02/2016 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2016) al 31/12/2016.

Inoltre, bisogna tener conto della condizione prevista per poter usufruire della misura agevolativa in esame. Infatti, nel caso in cui non si realizzi il ritrasferimento dell'immobile entro il biennio, l'acquirente dovrà versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria (9% per l'imposta di registro e 100 euro ciascuna per le imposte ipotecaria e catastale), oltre al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30% e degli interessi di mora previsti dall'art. 55, comma 4, del D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro).

Infine, si segnala che la L. di conv. 49/2016, ha introdotto il comma 2-bis all'art. 16 in commento, ai sensi del quale i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie emessi a favore di soggetti che non





svolgono attività d'impresa sono anch'essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, alla nota II-bis) del D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro), ossia i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'agevolazione fiscale "prima casa". Si ricorda che la richiamata Nota II-bis) richiede specifici requisiti per poter usufruire delle agevolazioni, in relazione a:

- caratteristiche dell'immobile (non deve essere di lusso);
- ubicazione (deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza, salvo casi specifici);
- acquirente (deve trattarsi della prima casa del compratore e l'acquirente non deve aver già usufruito delle agevolazioni sulla prima casa per l'acquisto di altro immobile).

In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pecuniaria pari al 30% delle stesse imposte.

SCALE PORTATILI, DALL'INAIL LA NUOVA GUIDA ILLUSTRATA

L'Inail ha divulgato una [guida alla scale portatili](#), il cui utilizzo espone i lavoratori nei cantieri temporanei o mobili a rischi piuttosto elevati.

Le scale portatili vengono spesso utilizzate anche come una vera e propria postazione di lavoro in quota, ma solo nei casi in cui non si può ricorrere ad altre attrezzature di lavoro più sicure.

Nella guida vengono illustrate condizioni tipiche di lavoro con le seguenti tipologie di scale:

- ✓ scala trasformabile in posizione di scala doppia con tronco a sbalzo all'estremità superiore
- ✓ scala mobile con piattaforma (UNI EN 131-7)
- ✓ scala doppia con piattaforma
- ✓ scala trasformabile a tre tronchi in posizione di appoggio
- ✓ scala telescopica
- ✓ scala a sfilo con meccanismo
- ✓ scala trasformabile in posizione di scala doppia con tronco a sbalzo all'estremità superiore
- ✓ scala semplice di appoggio.

[PER SCARICARE LA GUIDA CLICCA QUI](#)

RIFORMA TITOLO V: ALLO STATO LA COMPETENZA IN MATERIA AMBIENTALE



E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Testo di legge costituzionale approvato recante: «*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*»

Fra le modifiche più significative che riguardano la materia ambientale, c'è il nuovo articolo 117 della Costituzione che riporta alla potestà legislativa dello Stato diverse materie nonché l'ambiente.

In base alle modifiche costituzionali, ai sensi dell'art. 117 lo Stato ha ora legislazione esclusiva su:

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo.

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;



Inoltre, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Spetta poi alle Regioni la potestà legislativa "in materia di promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, ..., nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato".

Il testo di legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.

QUALITA' DELL'ARIA INTERNA NEGLI EDIFICI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. NUOVI STANDARD



L'Ashrae nel suo percorso di regolamentazione sulla qualità dell'aria interna (IAQ), apporta nuove modifiche. Dopo la pubblicazione, lo scorso 1 Aprile, dell'ANSI/ASHRAE Standard 62.2-2016, VENTILATION AND ACCEPTABLE INDOOR AIR QUALITY IN RESIDENTIAL BUILDINGS, ha annunciato una nuova versione dello standard 62.1 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, che fissa i tassi di ventilazione minimi e altri requisiti per gli edifici commerciali e istituzionali.

L'ultima versione contiene alcune modifiche che interessano gli spazi interni di grattacieli, le valutazioni di misura della qualità dell'aria e meccanismi di calcoli degli scarichi da laboratorio e della ventilazione meccanica controllata.

Come per la versione 2016 della norma 62.2 anche il campo di applicazione della norma 62.1 è cambiato. **Gli spazi abitativi residenziali plurifamiliari sono stati rimossi dallo standard e ora sono coperti dal nuovo standard. Gli spazi considerati esterni, come corridoi, atri, sale fitness, aree di vendita al dettaglio, ecc, rimangono invece coperti dallo Standard 62.1.**

Ultima novità è la revisione della definizione di 'environmental tobacco smoke', che include ora anche le emissioni prodotte dalle sigarette elettroniche e dalla cannabis.

PUBBLICATE LE NUOVE NORME UNI 11300 PARTE 4 (AGGIORNAMENTO), PARTE 5 E PARTE 6 E LE UNI 10349 PARTE 1, 2 E 3: TRA MENO DI 90 GIORNI SARANNO OPERATIVE LE NUOVE REGOLE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA



Il 31 marzo 2016 sono state pubblicate nuove norme UNI che riguardano la certificazione energetica e il calcolo delle prestazioni termiche.

Stiamo parlando delle UNI 11300 e delle UNI 10349. Si modificano, dunque, le regole per la certificazione energetica che saranno in vigore dopo 90 giorni dalla

pubblicazione delle nuove norme UNI, ossia dal **29 giugno 2016.**

UNI 11300

UNI/TS 11300-4:2016: "PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI – PARTE 4: UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI E DI ALTRI METODI DI GENERAZIONE PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA"



La specifica tecnica riguarda il calcolo del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2.

Si considerano i seguenti sottosistemi per produzione di energia termica e/o elettrica:

- impianti solari termici
- generatori a combustione alimentati a biomasse
- pompe di calore
- impianti fotovoltaici
- cogeneratori

Sono inoltre considerate le sottostazioni di teleriscaldamento.

UNI/TS 11300-5:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili”

La specifica tecnica fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi:

- il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata
- la quota di energia da fonti rinnovabili

Fornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo che riguardano:

- le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico
- la valutazione dell’energia elettrica esportata
- la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili
- la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative

UNI/TS 11300-6:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili”

La specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell’edificio e dell’impianto. I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.

UNI 10349

Le nuove norme UNI della serie 10349 pubblicate il 31 marzo 2016 sono le seguenti:

UNI 10349-1:2016: “RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI – DATI CLIMATICI – PARTE 1: MEDIE MENSILI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE TERMO-ENERGETICA DELL’EDIFICIO E METODI PER RIPARTIRE L’IRRADIANZA SOLARE NELLA FRAZIONE DIRETTA E DIFFUSA E PER CALCOLARE L’IRRADIANZA SOLARE SU DI UNA SUPERFICIE INCLINATA”.

La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoisolometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per:

- ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa
- calcolare l’energia raggianti ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientata

La nuova UNI 10349-1 sostituisce la UNI/TR 11328-1:2009.

UNI/TR 10349-2:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 2: Dati di progetto”

Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoisolometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo.

UNI 10349-3:2016: "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici"

La UNI 10349 – 3 fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio.

La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell'indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti.

VARATO IL DECRETO PER I MUTUI IPOTECARI



Il decreto legislativo recante l'Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori

IN EVIDENZA

creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141" ha introdotto molte novità.

Le nuove regole europee si applicano ai mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale, nonché ai mutui finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Nella stipula del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che **in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l'estinzione dell'intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo.**

Nel caso in cui "il valore dell'immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. La possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell'immobile in caso di inadempimento prevede l'applicabilità solo per i futuri contratti. E' stata altresì prevista l'assistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola".

Infine il decreto legislativo estende a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la quale si ha "inadempimento" da parte del consumatore.

La finalità della direttiva 2014/17/UE è quella di "garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all'acquisto del diritto di proprietà su un immobile). La direttiva impone, tra l'altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG)".

CADUTE DALL'ALTO IL VADEMECUM DELL'EMILIA ROMAGNA

A seguito dell'approvazione del D.G.R. n. 699/2015 inerente l'indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, l'Emilia Romagna ha redatto un documento esplicativo a seguito dei quesiti più frequenti che molti cittadini e professionisti hanno rivolto alla Regione. I dubbi degli addetti ai lavori si concentravano sugli obblighi inerenti l'installazione dei dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall'alto, rendendoli necessari nei casi di:



- o **nuova costruzione subordinati a permesso di costruire** (art. 17 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013)
- o **per interventi alla copertura su edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA** (art. 13 della l.r. 15/2013), o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013)
- o **interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM** relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda - subordinati a SCIA (art. 13 della l.r. 15/2013), o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013).

L'obbligo permane anche per quegli interventi rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della l.r. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della l.r. 15/2013).

Anche gli interventi di manutenzione ordinaria, come la riparazione delle tegole di un tetto o lavori sull'impiantistica, sono soggette alla deliberazione 699/2015 e, pertanto, richiedono l'obbligo di sistemi anticaduta permanenti, volti anche a garantire la sicurezza nello svolgimento dei futuri lavori in copertura. In caso di sanatoria, permessi di costruire e varianti al progetto originario presentati prima del 2 luglio 2015, data dell'entrata in vigore della deliberazione, la norma non si applica in quanto non retroattiva. L'obbligo di installare i dispositivi permanenti si applica solo nei casi di rilascio di un nuovo titolo edilizio.

Un'ulteriore questione affrontata riguarda il collaudo di questi sistemi. E' necessaria una verifica funzionale che consiste nel verificare che tutti i componenti del sistema anticaduta siano disposti correttamente sulla copertura e che siano raggiungibili secondo lo schema progettuale e con i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti. In caso di esito positivo viene dichiarata l'utilizzabilità e fruibilità dell'impianto. Inoltre, gli ancoraggi devono rispettare le norme UNI 11560 in fatto di sicurezza ed essere dotati di manuale di installazione ed uso, rilasciato dal produttore stesso. te dall'alto: Emilia Romagna pubblica un vademecum sul D.G.R. n. 699/2015.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BANDO PER MUTUI AGEVOLATI IN VALLE D'AOSTA

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato con la deliberazione n. 489/2016 il primo avviso pubblico previsto dalla Legge europea regionale 2015, finalizzato alla concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. **Questo primo avviso è destinato ai soggetti privati e agli edifici condominiali.**

Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese riferibili agli interventi di efficienza energetica. In particolare, sono ammissibili:

- a) le prestazioni professionali, nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile totale e comunque fino ad un massimo di 40.000 euro, relative a: diagnosi energetica, relazione tecnica di cui al punto 7. della d.G.r. 272/2016, documentazione progettuale, piano di sicurezza e coordinamento, direzione lavori, collaudo, certificazione energetica;
- b) le seguenti tipologie di intervento, come dettagliate nell'avviso pubblico:
 - gli interventi impiantistici di climatizzazione invernale, estiva, di ventilazione e produzione di acqua calda;
 - gli interventi sull'involucro opaco, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie;
 - gli interventi sui serramenti quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura solare integrati nell'infisso stesso;
 - per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo;
 - per gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
 - per gli interventi di installazione e sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione;



▪ per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici.

I mutui saranno concessi a fronte di una spesa massima ammissibile di 400mila euro e nella misura massima del 100 per cento della stessa spesa. **Il tasso di interesse annuo applicato sarà fisso e pari all'1 per cento.** Le domande di mutuo potranno essere presentate agli uffici dell'Assessorato alle attività produttive a decorrere **dal 16 maggio prossimo e sino al 28 febbraio 2017.** Le domande stesse - ove ritenute ammissibili - saranno ordinate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI, VIETATA LA MODALITÀ E-LEARNING SALVO NEI PROGETTI SPERIMENTALI

La formazione specifica dei lavoratori non può essere erogata in modalità e-learning salvo nel caso di progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti. Lo ha chiarito la commissione per gli interpellati del Ministero del lavoro nell'interpello n. 4/2016. L'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce al punto 3 che "sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito solamente per: la formazione generale per i lavoratori; [...]".

LOMBARDIA: LINEE D'INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEI CANTIERI DI GRANDI OPERE

Con il **decreto n.3221 del 12 aprile 2016**, la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha approvato le "Linee d'indirizzo per la prevenzione e la sicurezza dei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e per la realizzazione di infrastrutture strategiche".

All'interno delle Linee di Indirizzo sono affrontati i seguenti temi fondamentali:

- a)** il sistema della prevenzione in una grande opera (governo della prevenzione, flussi informativi, rapporti tra Enti Pubblici e imprese ai diversi livelli, forze sociali);
- b)** le problematiche tecniche (caratteristiche delle principali opere, caratteristiche e requisiti igienicosanitari dei campi base, procedure di sicurezza per possibili interferenze con opere viabilistiche esistenti);
- c)** l'attività di controllo;
- d)** la tutela del cittadino-lavoratore.

Le Linee di indirizzo si prefiggono pertanto di:

- **stimolare l'adozione di protocolli sottoscritti tra istituzioni locali e le imprese** in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e favorirne l'integrazione all'interno dei dispositivi contrattuali e/o nei capitolati d'appalto, possibilmente come parte integrante dei Protocolli di Legalità conformi alle presenti linee di indirizzo linee guida per quanto in esse previsto;
- **favorire l'implementazione di un Sistema Informativo** che consenta agli organi di vigilanza e agli altri portatori di interesse, con vari livelli di accesso ai dati e un sistematico monitoraggio delle opere in sviluppo, degli infortuni, degli interventi di sopralluogo, dei risultati".

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di igiene pubblica, l'applicazione dei contenuti del presente documento ha i seguenti obiettivi specifici:

- a)** perseguire indici di frequenza e gravità degli infortuni inferiori rispetto ai valori riscontrati nel comparto delle costruzioni nel triennio precedente sia a livello regionale che nazionale attraverso la costruzione di una organizzazione ottimale del sistema di prevenzione e protezione e opportune soluzioni tecniche di problemi specifici;
- b)** garantire adeguata assistenza sanitaria di base;
- c)** garantire una buona vivibilità dei campi base in cui alloggiano i lavoratori



TOSCANA.PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI 2016

E' entrato in vigore il Prezzario 2016 dei lavori pubblici della Toscana, approvato con la delibera di Giunta n. 291 del 14 aprile. Il prezzario è lo strumento di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative alle anomalie delle offerte. La sua applicazione è obbligatoria per tutti gli enti soggetti alla legge regionale 38/2007, i quali, se intendono discostarsene, devono fornirne motivazione.

A partire dal 2016 il Prezzario dei lavori pubblici della Toscana contiene anche due sezioni dedicate alle Tipologie delle Opere forestali e Opere agricole. Queste nuove Tipologie, unitamente a quelle già presenti nel Prezzario, quando indicato in specifici atti regionali, possono essere utilizzate anche per la verifica della congruità dei prezzi applicati ai fini della concessione di contributi pubblici. **I prezzi hanno validità fino al 31 dicembre 2016, e possono comunque essere utilizzati fino al 30 giugno 2017.** Sono stati rilevati e approvati su scala regionale (ad esclusione del costo della manodopera che è fornito su base provinciale) e derivano da un'articolata rilevazione sul territorio regionale e nazionale, riferita all'ultimo trimestre 2015. Sono stati accertati dalle Commissioni "Edilizia" e "Impianti", istituite presso Unioncamere Toscana e operanti su base regionale.

PER VISIONARE LE VARIE SEZIONI
[CLICCA QUI](#)

IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA, LINEE GUIDA IN PIEMONTE



La finalità delle "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche" (approvate dalla Regione Piemonte con il decreto dirigenziale n. 66 del 3 marzo 2016, e pubblicate sul Bollettino ufficiale n. 16 del 21 aprile) è quella di dare un contributo alla valorizzazione dell'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia nel rispetto dell'ambiente e della tutela delle acque sotterranee, e fornire alcune indicazioni tecniche agli enti coinvolti nel processo decisionale e agli operatori del settore che affrontano la progettazione, l'installazione, il collaudo, la gestione e la dismissione

delle sonde geotermiche. Le indicazioni contenute nelle Linee Guida non si applicano agli impianti geotermici che comportano il prelievo e lo scarico di acqua, che sono disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale in materia di derivazione, utilizzazione e scarico delle acque pubbliche.

Nelle **Linee Guida gli impianti di sonde geotermiche** sono stati suddivisi in:

- a) piccoli impianti: con potenza termica o frigorifera utile inferiore o uguale a 30 kW;
- b) grandi impianti: con potenza termica o frigorifera utile superiore a 50 kW. Sono comunque equiparati ai grandi impianti tutti gli impianti che necessitano di più di 10 sonde geotermiche verticali anche se di potenza termica o frigorifera utile inferiore a 50 kW (in caso di valori differenti si utilizza il valore maggiore).

Le **Linee Guida** specificano le modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione, il collaudo, la gestione e la dismissione degli impianti ed i contenuti tecnico progettuali degli elaborati che si ritiene costituiscano la base conoscitiva minima per una corretta valutazione delle ricadute ambientali.

Per tutti gli aspetti non specificatamente presi in considerazione si rimanda alla normativa UNI di riferimento.

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA
[CLICCA QUI](#)

OMICIDIO STRADALE: LE PENE PREVISTE PER I NUOVI REATI


L'**omicidio stradale** è diventato un **reato a sé**. Esistono tre varianti dell'**omicidio stradale**. Resta la pena prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il **codice della strada**. Ma la sanzione sale negli altri casi.

Il primo: chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere.

Il secondo: sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'automobilista il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).

Il terzo La pena può però ulteriormente aumentare della metà se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere.

Se il conducente **fugge** dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente **revocata la patente**. Una nuova patente sarà conseguibile solo **dopo 15 anni** (omicidio) o **5 anni** (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle **ipotesi più gravi**: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere **almeno 30 anni** dalla revoca. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il **raddoppio dei termini di prescrizione** e l'**arresto obbligatorio in flagranza** nel caso più grave (bevuta 'pesante e droga). Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Il giudice può ordinare anche d'ufficio il **prelievo coattivo di campioni biologici** per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm. Le pene dei reati stradali sono riportati nell'immagine di seguito riportata.





NEWS FISCALI

CATASTO: DAL 2 MAGGIO CONSERVAZIONE DIGITALE PREGEO E DOCFA

Dal **2 maggio 2016** non si procederà più alla formazione degli archivi cartacei degli atti tecnici di aggiornamento catastali Pregeo e Docfa essendo i predetti atti conservati esclusivamente su supporto informatico nel Sistema di Conservazione dei Documenti Digitali (SCD)". Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella nota prot. n. 5343 del 13 aprile 2016.

PER LEGGERE LA CIRCOLARE
[CLICCA QUI](#)

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI – VISTO DI CONFORMITA'

Con la **risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, che **il professionista socio di una società tra professionisti può rilasciare il visto di conformità** - articolo 35 del Dlgs 241/1997 - **utilizzando la partita Iva della stessa Stp.**



La posizione del professionista socio di una Stp è equiparata a quella del socio di associazione professionale o società semplice oppure di società commerciale di servizi contabili, già autorizzato (Dm 18 febbraio 1999 e circolare 7/2015) a rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita Iva della società o associazione professionale partecipata.

PER LEGGERE LA CIRCOLARE
[CLICCA QUI](#)

UNA GUIDA DAL MINISTERO PER LE AGEVOLAZIONI IMPRESE E PROFESSIONISTI



Il Ministero dello Sviluppo economico per creare le condizioni affinché le imprese possano consolidarsi ed espandersi attraverso il rilancio degli investimenti, ha adottato numerose misure per rafforzare la competitività del sistema produttivo e proiettare l'economia verso una maggiore innovazione tecnologica e organizzativa. In particolare attraverso lo stimolo alla ricerca e all'innovazione, la promozione e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico, l'accesso alle fonti di



finanziamento, il consolidamento patrimoniale, il rafforzamento della proiezione internazionale, l'approvvigionamento energetico a costi più competitivi, la realizzazione e promozione di servizi e infrastrutture digitali, nonché la promozione della concorrenza, la tutela della proprietà intellettuale e dei consumatori.

on l'obiettivo di rilanciare il protagonismo delle imprese attraverso la crescita e il rafforzamento della competitività del nostro tessuto produttivo, è stato redatto sia in italiano che in inglese un **HANDBOOK** che rappresenta un vademecum di tutte le misure agevolative adottate dal Ministero dello sviluppo economico in un'ottica di modernizzazione e rafforzamento del paradigma imprenditoriale italiano.

PER SCARICARE LA GUIDA
[CLICCA QUI](#)

ASSEGNO SOCIALE PER ITALIANI IN DIFFICOLTÀ, COME RICHIEDERLO PER IL 2016

L'assegno sociale è un'è una prestazione assistenziale che non è influenzata dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica e dal 1996 ha sostituito la pensione sociale.

Per richiedere l'assegno sociale sono necessari i seguenti requisiti:

- 65 anni e 7 mesi di età (La Legge Fornero del 2011 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale sarà incrementato di un anno);
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale
- reddito non superiore a 5.824,91 Euro annui, se il richiedente non è coniugato;
- reddito non superiore a 11.649,82 Euro annui, se il richiedente è coniugato.

L'importo intero dell'assegno è pari a 448,07 € per 13 mensilità nell'anno 2016 mentre il limite di reddito è pari ad 5.842,91 euro annui.

Chi volesse fare domanda per ottenere l'assegno sociale il cittadino può farlo:

- tramite il portale web dell'Inps, se il beneficiario è in possesso del Pin per l'accesso ai servizi telematici, accedendo all'area Servizi per il cittadino;
- tramite Contact Center dell'Inps, chiamando il numero 803.164;
- tramite Patronato, Caf o liberi professionisti come i **geometri che trattano materia fiscale**.

REGIME FORFETARIO PER I PROFESSIONISTI. ORA PUOI PAGARE DI MENO E EVITI GLI STUDI DI SETTORE. NESSUN LIMITE DI ETÀ PREVISTO.

Con la **circolare n.10/E del 4 aprile 2016**, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti a imprenditori e professionisti che vogliono accedere al regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità. La Legge di Stabilità 2015 ha infatti previsto l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% che, a partire dal 2016, è scesa al 5%, per i primi 5 anni di attività, per coloro che intraprendono una nuova attività economica, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge. **Tra gli ulteriori vantaggi, il regime comporta anche l'esclusione dagli studi di settore e rilevanti semplificazioni ai fini Iva.**

Chi accede al regime, infatti, non addebita l'Iva in rivalsa né esercita il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

IN EVIDENZA

L'imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, ha un'unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi, spiegano le Entrate. **Le nuove attività beneficiano dell'imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni.** Inoltre il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore.

PER LEGGERE LA CIRCOLARE
[CLICCA QUI](#)

**BONUS FISCALI:
 DAL POSTO AUTO AL MATERASSO: 10 DETRAZIONI CHE POCHI CONOSCONO**



Dal bonus ristrutturazioni, a quello sui mobili e al cosiddetto ecobonus, si può beneficiare di ampie detrazioni. **Ma quali sono le spese che rientrano in questi incentivi e quanto si può risparmiare? Quanti fanno, ad esempio, che si possono detrarre i costi sostenuti per comprare mobili importati, per dotare di**



tecnologie robotiche le case di persone disabili, e per comprare lampade e materassi? E che invece non si possono inserire nella dichiarazione dei redditi le ricevute di mobili usati e tende? E così, a sorpresa, si scopre che dai posti auto fino ai mobili thailandesi le spese detraibili nel 730 sono molte e poco conosciute.

Di seguito tutto ciò che è detraibile e non è pubblicizzato.

- 1 - Difendersi dai ladri conviene** - "Con il bonus ristrutturazioni è possibile usufruire di una detrazione del 50% per gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Via libera dunque ai rimborsi per lavori di apposizione di grate sulle finestre, vetri antisfondamento, casseforti a muro e porte blindate o rinforzate".
- 2 - La competenza si paga, ma si detrae** - "C'è una ditta o un professionista che ritieni molto capace, ma eccessivamente costoso per le tue tasche? Con il bonus ristrutturazioni potrai ottenere il 50% del rimborso anche per le prestazioni professionali, l'acquisto dei materiali e le spese per perizie e sopralluoghi".
- 3 - Sei stato in Indonesia e ti sei innamorato di un pezzo unico** - "Se desideri acquistare nuovi mobili all'estero, corredandoli di tutta la documentazione necessaria ai fini della detrazione, pagando con carta di credito o debito e documentando la spesa con fattura e ricevuta di avvenuta transazione, non ci sono motivi ostacolanti per la fruizione del bonus mobili. Potrai detrarre fino al 50%".
- 4 - Hai costruito un garage?** Anche questo si può detrarre - "Se nel corso dell'anno avete messo mano al portafogli per realizzare un garage, un'autorimessa o anche un posto auto di pertinenza nel cortile condominiale, buone notizie, la spesa è detraibile nella misura del 50%".
- 5 - Tecnologie robotiche e disabilità** - "Muoversi all'interno della propria casa può essere un incubo per chi è costretto a spostarsi in sedia a rotelle; ecco quindi che nell'elenco delle spese detraibili col bonus ristrutturazioni rientrano quelle fatte per dotare l'immobile delle tecnologie robotiche in grado di migliorare la comunicazione e la mobilità interna ed esterna alla casa in cui vivono persone con gravi disabilità fisiche e motorie. La detrazione a cui si ha diritto in questi casi è pari al 50% della spesa sostenuta".
- 6 - Scosse, terremoti e detrazioni** - "L'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo e, proprio per questo motivo, se volete realizzare degli interventi antisismici su prime case o edifici adibiti ad

attività produttive in zone ad alta pericolosità, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013".

7 - Arte... contemporanea - "Chi è così fortunato da possedere un immobile di valore storico o artistico e vuole adeguarlo alle esigenze funzionali di un uso contemporaneo, può farlo usufruendo di una detrazione del 50%. Al fine di valorizzare e conservare gli edifici è anche ammesso l'uso di materiali e tecnologie diverse da quelli originali a condizione che non contrastino con il carattere complessivo degli stessi".

8 - Detrai e... raddoppia - "Se hai già effettuato dei lavori su un immobile beneficiando di un incentivo, e intraprendi nuovi lavori di riqualificazione puoi usufruire di un'altra detrazione. **Le condizioni?** Il limite complessivo di rimborso è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, quindi, se si tratta della prosecuzione di una precedente ristrutturazione, si dovrà tenere conto delle somme già spese, se si tratta di un intervento completamente nuovo si potrà usufruire dell'intera detrazione, ma la diversità dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione della denuncia di inizio attività (DIA), il collaudo dell'opera e la dichiarazione di fine lavori".

9 - Un bonus non esclude l'altro - "L'uso di una determinata tipologia di bonus non è esclusivo e si può usufruire di più incentivi. Attenzione però ai tempi; per ottenere il bonus mobili oltre a quello per la ristrutturazione di casa, ad esempio, è necessario che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle necessarie per l'arredo dell'immobile".

10 - Si fa presto a dire arredi! -

"Soprattutto per i giovani che vanno a vivere da soli, uno dei bonus fiscali più interessanti è quello legato all'acquisto di mobili. Ma, ai fini fiscali, non tutti i mobili sono uguali. Si può ottenere la detrazione per i materassi, per lampade e lampadari, per mobili nuovi fatti su misura, per i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, le cucine, i mobili per arredare il bagno e quelli per l'esterno. Nessun rimborso, al contrario, per porte e tende, ma anche per complementi di arredo o mobili usati e antichi".



CATASTO: I RIPETITORI NON VANNO ACCATASTATI



Il D. Leg.vo 15/02/2016, n. 33 - con il comma 2 dell'art. 12 - ha risolto in via legislativa la questione, in passato molto dibattuta nella prassi e nella giurisprudenza, relativa all'accatastamento delle stazioni radio base per la telefonia mobile, e più in generale delle infrastrutture di telecomunicazione.

Detto comma ha infatti modificato l'art. 86, comma 3, del Codice delle telecomunicazioni di cui al D. Leg.vo 01/08/2003, n. 259, inserendo un nuovo periodo che

dispone:

IN EVIDENZA

“Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”.

Si tratta dunque delle installazioni di cui agli artt. 87 e 88 del medesimo D. Leg.vo 259/2003, quali torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, ecc.

La nuova norma introdotta dal D. Leg.vo 33/2016 - atteso il suo contenuto e la sua collocazione all'interno dell'art. 12 denominato **“Disposizioni di coordinamento”** - dovrebbe rivestire carattere di “interpretazione autentica”, e pertanto dovrebbe non solo escludere dall'accatastamento le nuove realizzazioni ma anche avere influenza su tutti gli eventuali contenziosi in essere alla data della sua entrata in vigore, che ai sensi dell'art. 15 del medesimo D. Leg.vo è fissata al 01/07/2016.

Quanto sopra risulta avvalorato anche dal contenuto del comma 1 dell'art. 12 citato, ove si afferma che “Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante Codice delle comunicazioni elettroniche prevalgono in caso di conflitto con le disposizioni del presente decreto.

LA DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ IVA DELLE SPESE TELEFONICHE

A norma del comma 4, art. 19 del DPR 633/72, la detraibilità IVA per le spese di traffico telefonico e per i telefoni cellulari ha percentuali diverse a seconda dell'utilizzo del bene/servizio acquistato nell'esercizio di impresa, arte o professione. Infatti:

- in caso di **utilizzo esclusivo** del bene /servizio è possibile detrarre il 100% dell'IVA sostenuta;
- in caso di **utilizzo promiscuo** del bene /servizio è possibile detrarre o il 50% dell'IVA sostenuta con una percentuale forfetaria; o una percentuale diversa previa dimostrazione della stessa.



Queste due opzioni sono valide, fermo restando la limitazione all'esercizio del diritto alla detrazione conseguente all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette all'imposta, come prevista dal comma 5, art.19 DPR 633/72 (pro-rata di detraibilità).

La **percentuale di detrazione dell'IVA** relativa all'acquisto dei telefoni cellulari è importante, in quanto **si estende anche ai relativi costi di gestione**, che comprendono i canoni di abbonamento; le spese di impiego; le spese di manutenzione; le spese di riparazione, ecc.

In caso di utilizzo esclusivo del telefono nell'esercizio di impresa, arti o professioni, l'IVA sul traffico telefonico mobile e sull'acquisto, noleggio o locazione di cellulari è interamente detraibile. Nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all'attività d'impresa o del professionista dunque l'imposta per l'acquisto dell'apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100%.

In caso di “utilizzo promiscuo” del telefono cellulare la detraibilità ai fini Iva è ammessa solo per il traffico di telefonia mobile “aziendale”, in quanto effettivamente afferente all'esercizio dell'impresa. Solitamente si utilizza la detrazione iva al 50%, infatti i contribuenti che decidono di esercitare una detrazione maggiore sono esposti ad una più attenta attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.



Se la stima "preventiva" dell'utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti possono:

1. esercitare integralmente il diritto alla detrazione
2. assoggettare poi ad imposta l'uso personale familiare o la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti.

Tabella di riepilogo detraibilità IVA sui telefoni

		REGIME IVA
TELEFONO FISSO	USO ESCLUSIVO	100%
TELEFONO FISSO	USO PROMISCUO	50%
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI	USO ESCLUSIVO	100%
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI	USO PROMISCUO	50%
TELEFONIA FISSA E MOBILE	USO PROMISCUO con riaddebito valore utilizzo	100%

La deducibilità delle spese telefoniche ai fini delle imposte sui redditi varia in base al regime di appartenenza del professionista/imprenditore.

Deducibilità spese telefoniche nel regime ordinario

Per coloro che esercitano attività di impresa arti e professioni con il regime ordinario, a norma del comma 9, art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, possono dedurre i costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile all'**80%**.

Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 104/E del 2007 **vanno dedotte all'80% anche:**

- le quote di ammortamento,
- i canoni di locazione finanziaria o di noleggio.
- le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico.

Il limite dell'80% non vale nei seguenti casi, le cui spese sono integralmente deducibili:

- per le imprese di autotrasporto ~~veicolo~~ impianto per
- per le apparecchiature terminali per la comunicazione che, per proprie specificità tecniche, non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente imprenditoriali. (Risoluzione 320/E del 2008: "poiché l'unico possibile utilizzo di una rete interna è quello aziendale, l'assenza di un uso promiscuo rende applicabile la regola generale di deducibilità integrale dei costi sostenuti.")

Il super ammortamento Si ricorda che la legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) ai commi 91 e 92 dell'art. 1 ha introdotto per gli acquisti di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di fare il **cd. Super ammortamento**. Questa novità consiste nella possibilità di imputare a livello fiscale il costo d'acquisto maggiorato del 40%. Nel caso delle spese telefoniche pertanto con il super ammortamento è possibile dedurre l'80% del 140% del costo sostenuto.

Vediamo un esempio dell'ammortamento di uno smartphone con il super ammortamento.

1. Costo di acquisto: 1000 + Iva 22% (220) = tot.1220. Per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo detraggo il 50% dell'iva (110 euro) e il rimanente importo di iva in deducibile la capitalizzo.
2. Costo rilevante ai fini fiscali: 1.110 (1000+110).
3. Con la maggiorazione del costo al 40% con il Super Ammortamento, l'importo rilevante ai fini fiscali diventa 1.554 euro.
4. A questo punto calcolo la quota di ammortamento del 20% pari a euro 310,80 e detraggo l'importo consentito fiscalmente pari a euro 248,64 (80%)

Deducibilità spese telefoniche nel regime dei minimi. Gli aderenti al regime dei minimi, così come disciplinati dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, hanno la deducibilità dei beni ad uso promiscuo (come i telefoni e le autovetture) pari al 50% del costo.



Deducibilità spese telefoniche nel regime forfetario. Gli aderenti al regime forfetario, così come introdotto dalla L.190/2014, art.1 comma 54-89, determinano il reddito d'impresa contrapponendo ai compensi effettivamente incassati nell'esercizio, costi determinati in maniera forfetaria determinati sulla base dell'allegato 4 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014). Pertanto non è prevista una specifica disciplina di deducibilità dei costi dato che non concorrono in maniera analitica ma solo forfetaria.

CANONE RAI – PROROGA AL 16 MAGGIO 2016

I contribuenti hanno più tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla Tv. Con il **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2016 n. 58258**, è stato **prorogato al 16 maggio 2016** il termine unico entro cui presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online (modificando così il provvedimento del 24 marzo 2016). In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° gennaio al 16 maggio 2016 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016. La dichiarazione presentata dal 17 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017. Sono state aggiornate anche le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione.

PER LEGGERE LA CIRCOLARE
[CLICCA QUI](#)

RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE ENTRO IL 31 MAGGIO 2016:

LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA



La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la possibilità, per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, **di essere riammessi al pagamento rateale**, limitatamente al versamento delle imposte dirette, **a**

IN EVIDENZA

condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

Con Circolare del **22 aprile 2016 n. 13/E** l'Agenzia delle Entrate illustra le modalità e i termini per poter godere del beneficio della riammissione.

Il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato alla ricorrenza di due condizioni:

1. che la decadenza dalla rateazione si sia verificata "nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015", ossia nell'arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015;
2. che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette. Il legislatore ha consentito, infatti, la riammissione "limitatamente al versamento delle imposte dirette" e, in particolare, al versamento dell'IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP, non anche per le altre tipologie di imposta, come ad esempio l'IVA. Le somme dovute per imposte diverse dalle imposte dirette, pertanto, resteranno estranee al beneficio della riammissione e permarranno gli



effetti della decadenza verificatesi, ancorché siano contemplate, ad esempio, nel medesimo atto di adesione.

I contribuenti interessati possono quindi essere riammessi alla rateazione a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. La "prima delle rate scadute" è la rata dell'originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. Più precisamente, si tratta di quella rata, diversa dalla prima⁵, per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva.

Effettuato il versamento della prima delle rate scadute, il contribuente è tenuto a trasmettere all'Ufficio competente (per Ufficio competente si intende l'ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione, Direzione Regionale, Direzione Provinciale e Centro operativo di Pescara), copia della relativa quietanza di pagamento nei 10 giorni successivi.

La trasmissione può avvenire esclusivamente mediante:

- consegna diretta presso l'Ufficio;
- posta elettronica ordinaria o certificata.

Il mancato rispetto di tale adempimento non rileva ai fini della validità del procedimento in esame; l'acquisizione della quietanza è tuttavia indispensabile affinché l'Ufficio possa individuare agevolmente il pagamento in questione e quindi attivare con tempestività l'iter procedimentale per la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo nonché per la rielaborazione del piano di ammortamento e la relativa consegna al contribuente in tempo utile per il versamento della rata successiva.

PER LEGGERE LA CIRCOLARE
[CLICCA QUI](#)

RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE, SIA IL NUDO PROPRIETARIO CHE L'USUFRUTTUARIO HANNO DIRITTO AL BONUS 50%

Sia il nudo proprietario che l'usufruttuario, quest'ultimo in quanto titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile, **hanno diritto al bonus 50% ristrutturazioni**: l'agevolazione spetta a chi ha materialmente sostenuto le spese. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate in risposta alla domanda su chi può beneficiare della detrazione 50% nel caso di ristrutturazione di un immobile in cui la proprietà è suddivisa tra l'usufruttuario e il nudo proprietario.

"La detrazione Ipef per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, fino a un ammontare massimo delle stesse di 96mila euro per unità immobiliare (fino a tutto il 2016), spetta al possessore (o al detentore) dell'immobile che ha sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse sono rimaste effettivamente a suo carico (articolo 16-bis del Tuir). Nello specifico, hanno diritto alla detrazione sia il nudo proprietario che l'usufruttuario, quest'ultimo in quanto titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Per verificare in concreto a chi spetti la detrazione, è necessario verificare chi sostiene materialmente le spese (circolare 57/E del 1998)".

BONUS 50% RISTRUTTURAZIONI, CHIARIMENTI SUL LIMITE DI SPESA IN CASO DI INTERVENTI AUTONOMI

Il limite di spesa massimo sui cui calcolare la detrazione d'imposta (attualmente del 50%) è fissato, fino al 31 dicembre 2016, a 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Il problema della verifica del limite massimo di spesa detraibili, dunque, si pone in caso di interventi su un unico immobile; in tale ipotesi, se si tratta di prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, si deve tener conto anche delle spese sostenute in quegli anni. Tale vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, BONUS RISTRUTTURAZIONI, LEASING ABITATIVO: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la **Circolare 12/E** pubblicata l'8 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito una serie di interrogativi in merito ai bonus e agevolazioni riguardo le ristrutturazioni e la fiscalità legata agli immobili.

BONUS RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI. Le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute entro il 2016 ("bonus arredi") sono agevolabili se correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati a partire dal 26 giugno 2012, nel limite comunque dei 10mila euro.



In tema di applicabilità dell'Iva agevolata in presenza di "**beni significativi**", quando in sede di installazione degli infissi vengono forniti anche componenti e parti staccate (ad esempio, le tapparelle), occorre verificare se tali parti hanno un'autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Se c'è autonomia, il componente non va ricompreso nel valore dell'infisso; viceversa, se la parte staccata o il componente concorre alla normale funzionalità dell'infisso, il suo valore, per la verifica del limite cui applicare l'Iva agevolata, deve confluire nel valore dei beni significativi.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA. L'estensione della tassazione agevolata per l'acquisto della prima casa anche all'ipotesi in cui l'acquirente già possiede un immobile comprato con gli stessi benefici, purché provveda ad alienarlo entro un anno (articolo 1, comma 55, legge 208/2015), riguarda non solo l'imposta di registro, ma anche il caso in cui il nuovo acquisto sia imponibile Iva.

L'estensione dell'agevolazione prima casa spetta anche in caso di acquisto a titolo gratuito: in tale ipotesi, nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione andrà esplicitato l'impegno a vendere entro l'anno l'immobile preposseduto. **La nuova disciplina si applica agli atti posti in essere dal 1° gennaio 2016: per quelli conclusi prima, quindi, non spetta il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a quelle che si sarebbero pagate applicando le nuove disposizioni, né spetta un credito d'imposta.**

Il credito d'imposta previsto per il riacquisto della prima casa entro un anno dalla vendita del precedente immobile può essere fruito anche nell'ipotesi in cui l'acquisto della nuova abitazione avvenga prima della vendita dell'immobile preposseduto.

CEDOLARE SECCA. Se nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza non sono stati definiti accordi tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini per la determinazione del canone, l'applicazione della cedolare secca con l'aliquota ridotta al 10% può avvenire facendo riferimento all'accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo più vicino, anche situato in altra regione.

È confermata l'esclusione dal regime della cedolare secca per i contratti di locazione stipulati con conduttori che operano nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.

DETRAZIONE DEL 50% DELL'IVA PAGATA PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI! In merito alla nuova detrazione Irpef prevista a favore di chi compra nel 2016, dall'impresa costruttrice, unità abitative di classe energetica A o B (articolo 1, comma 56, legge 208/2015):

- il pagamento dell'Iva deve avvenire nel periodo d'imposta 2016;
- l'Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile;
- è irrilevante la data di fine lavori;
- il beneficio spetta anche se l'appartamento è stato precedentemente concesso in locazione dall'impresa costruttrice.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA. I dati relativi ai bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica non saranno inseriti direttamente nella precompilata, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione.

IN EVIDENZA



- LEASING ABITATIVO.** In merito alla disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 76-84, della legge 208/2015:
- ✓ l'agevolazione prima casa (imposta di registro dell'1,5%) per l'atto di trasferimento a favore della società di leasing spetta a prescindere dalla circostanza che l'utilizzatore destini l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a propria abitazione principale;
 - ✓ le condizioni per applicare l'agevolazione prima casa all'atto di trasferimento dell'immobile devono ricorrere in capo all'utilizzatore, che è tenuto ad effettuare le dichiarazioni relative al possesso dei necessari requisiti o nell'atto di acquisto da parte della società di leasing, intervenendo volontariamente all'atto, o nel contratto di locazione finanziaria; in tale ultima ipotesi, il contratto va presentato per la registrazione con l'atto di trasferimento dell'immobile;
 - ✓ se nel contratto di compravendita in cui interviene anche l'utilizzatore si fa riferimento al precedente contratto di leasing (non registrato), detta enunciazione comporta l'applicazione dell'imposta di registro - in misura fissa - anche per la disposizione enunciata.

RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE. L'esenzione dall'imposta di registro e di bollo prevista per la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione (articolo 19, Dl 133/2014) spetta anche nel caso in cui la riduzione sia concordata solo per un determinato periodo contrattuale (ad esempio, un anno). Invece, l'agevolazione non si applica se, dopo la registrazione dell'accordo che riduce il canone per l'intera durata contrattuale, si ritorna al valore inizialmente pattuito.

PER LEGGERE LA CIRCOLARE
[CLICCA QUI](#)

AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA

L'art. 1, comma 907, della legge di Stabilità estende i benefici fiscali previsti dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l. 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP, anche agli acquisti effettuati dal coniuge e dai parenti in linea retta dei medesimi, purché proprietari di terreni agricoli e conviventi.

L'art. 2, comma 4-bis, del d.l. 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce l'applicazione dell'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1 per cento per *...gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.* Sulla base di tale previsione, dunque, le agevolazioni per la piccola proprietà contadina trovano applicazione per gli acquisti effettuati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l'INPS.

Con l'art. 1, comma 907, della legge di Stabilità, il legislatore ha esteso l'agevolazione fiscale anche agli acquisti a titolo oneroso effettuati dal coniuge e dai parenti in linea retta conviventi con i predetti soggetti (coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale), purché già proprietari di terreni agricoli. In considerazione del dettato normativo deve ritenersi che per il coniuge e i parenti in linea retta l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale non sia necessaria per l'accesso alle agevolazioni in parola. Resta ferma, tuttavia, l'applicazione delle cause di decadenza dall'agevolazione, previste dall'art. 2, 6 comma 4-bis del d.l. n. 194 del 2009 e, pertanto, si decade dall'agevolazione fruita in sede di acquisto qualora, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di trasferimento, vengano alienati volontariamente i terreni ovvero venga cessata la coltivazione degli stessi.

LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2016 È ONLINE PER TUTTI I CONTRIBUENTI

Online la "precompilata "2.0", 30 milioni di contribuenti possono accedere e visualizzare la propria dichiarazione dei redditi con tutti i dati già inseriti dal Fisco. Dal prossimo **2 maggio** sarà invece possibile inviarla, integrarla o modificarla. **Quest'anno i cittadini troveranno già incluse anche le spese sanitarie**, cui si aggiungono altri oneri come le spese universitarie, il bonus ristrutturazioni ed energia, i contributi per la previdenza complementare, spese funebri, arredo, ecc. In totale, si tratta di 700 milioni di informazioni aggiuntive confluite nei server dell'Agenzia e di Sogei. Si tratta delle voci di spesa più frequentemente riportate in dichiarazione che ampliano potenzialmente la platea di contribuenti che quest'anno potranno accettare direttamente il modello come predisposto dal Fisco, tenendosi così anche al riparo da eventuali controlli. **Per completare tutte le operazioni c'è tempo fino al 7 luglio per chi usa il 730 o al 30 settembre per chi utilizza Unico.**

IN EVIDENZA

Per accedere alla dichiarazione procompilata basterà entrare nella homepage del sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it dove verrà visualizzata direttamente l'area di autenticazione.

Per entrare nel modello è possibile scegliere tra diverse chiavi di accesso: il **codice Pin** per i servizi telematici dell'Agenzia, che può essere richiesto sullo stesso sito, presso gli uffici territoriali o utilizzando l'app "AgenziaEntrate"; in alternativa, possono essere utilizzati anche la **Carta Nazionale dei Servizi**, il **Pin** dispositivo rilasciato dall'Inps e **Spid**, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

In alternativa, per il modello 730 il contribuente può sempre scegliere di delegare un intermediario (Caf, professionisti abilitati e sostituti d'imposta). Una volta all'interno dell'area autenticata, l'applicazione aiuterà il contribuente a scegliere il modello più adatto alle sue esigenze.

Sarà inoltre visualizzabile l'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative. Da quest'anno è possibile accedere al sito di assistenza e alla dichiarazione precompilata con lo smartphone e con il tablet anche mediante il collegamento presente nell'app "AgenziaEntrate".

Online anche il video tutorial [CLICCANDO QUI](#)

IMU, TARES, IMI E IMIS: LE PROCEDURE DI RIMBORSO, RIVERSAMENTO E CONTABILI

A seguito dell'emanazione del decreto interministeriale del **24 febbraio 2016**, avente ad oggetto le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi locali, il Dipartimento delle Finanze ha ritenuto necessario pubblicare la circolare n. 1/DF del **14.4.2016** per fornire i chiarimenti relativi agli adempimenti degli enti locali e dei contribuenti ai fini della corretta esecuzione delle procedure in parola.



Tali procedure sono previste dall'art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e riguardavano inizialmente la sola imposta municipale propria (IMU). Successivamente è intervenuto l'art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali e ha, altresì, stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuate le modalità applicative delle predette disposizioni.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

IL FISCO UTILIZZERA' ANCHE FACEBOOK

Il Fisco utilizzerà i **social network** per il contrasto all'**evasione**. Presunzioni messe all'angolo nelle verifiche. Rafforzamento dello scambio dati fiscali con le autorità estere. Verifiche transfer pricing solo se realmente rilevanti. Accertamenti immobiliari con i guanti e se necessario con accessi in loco. Infine tre mesi in meno di tempo agli uffici per chiudere la voluntary disclosure: **ci sarà tempo fino al 30 settembre per l'istruttoria delle pratiche e poter così emettere gli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016**. Sono queste alcune direttrici che emergono dalla circolare n. 16/E del 28 aprile 2016 sulle linee guida di prevenzione e contrasto all'evasione.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE
[CLICCA QUI](#)

GUIDA SENZA PATENTE, CHE SUCCEDA SE TI FERMANO: SANZIONI



Guidare senza patente non è più reato, in compenso è molto più salato: la sanzione amministrativa varia infatti dai 5mila ai 15mila euro. Inoltre, chi è alla guida di un veicolo di una categoria non prevista dalla patente posseduta incorrerà a una sanzione. Nel caso in cui, in due anni, si dovesse ripetere uno dei comportamenti indicati, gli illeciti successivi resteranno un reato come sono ora e si può rischiare anche l'arresto.

Ed ecco le regole generali per il rinnovo della patente: ogni 10 anni fino a 50 anni, ogni 5 in caso di età compresa tra i 50 e i 70 anni e 3 anni dopo i 70 anni di età.

Spetta al Dipartimento dei trasporti a stabilire chi è idoneo a conseguire la patente dopo visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall'art. 119 del Codice della Strada con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare. Secondo il comma 2 dell'art. 119 del Codice della Strada. **Per quanto riguarda i costi, al momento della visita medica bisogna portare l'attestazione dei versamenti di 10,20 euro sul c/c 9001 e di 16,00 euro sul c/c 4028** e in occasione della visita medica bisogna portare una fototessera recente. Dopo la visita medica la patente può essere rinnovata, rinnovata per un periodo limitato, declassata, sospesa a tempo indeterminato e revocata. In caso di esito positivo il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento della nuova patente. In caso di mancato ricevimento della patente entro 15 giorni dalla data della visita medica bisogna contattare il **numero verde 800 979416 (800 232323 per parlare con un operatore: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30)**. Infine per chi si trova all'estero se residente nell'UE deve rivolgersi all'autorità amministrativa dello Stato presso cui è residente. Mentre se è residente in uno Stato non comunitario per un periodo di almeno sei mesi possono ottenere il rinnovo della patente di guida dalle autorità diplomatico-consolari presenti nei Paesi medesimi.



PRESTITO GREEN BNL PER FAMIGLIE, AZIENDE E CONDOMINI

Il **prestito Green Bnl** rappresenta una soluzione di finanziamento per tutti coloro che desiderano intraprendere degli interventi finalizzati al **miglioramento energetico della propria abitazione, impresa o condominio**. Tutti coloro che decideranno di sottoscrivere un Prestito Green Bnl avranno la possibilità di **ottenere un finanziamento al 100%**, che consenta quindi di coprire tutta la spesa prevista gli **interventi mirati all'efficientamento energetico della propria abitazione**.

In questo caso sarà possibile effettuare diversi tipi di intervento, dall'acquisto di impianti fotovoltaici fino alla sostituzione della caldaia o dell'impianto di riscaldamento, per un totale di **100.000 euro di spesa**.

A tutti coloro che desiderano attuare degli interventi per l'efficientamento energetico della propria abitazione e richiedono i prestiti Bnl, è garantito un **check-up gratuito dell'immobile** che sarà eseguito da tecnici specializzati. Grazie alla loro consulenza si potrà individuare la soluzione giusta e quindi avere la certezza di un notevole **risparmio sui costi delle bollette**. Inoltre sarà possibile godere di tutte le **agevolazioni fiscali** previste per questi particolari soluzioni di finanziamento, così come è stato definito dall'attuale Legge di Stabilità.

Nel caso dei **condomini**, composti fino ad un massimo di 80 unità immobiliari, si potranno finanziare progetti fino al 100%, per un costo massimo di 200.000 euro, rimborsabili in 60 mesi.

Per ogni informazione [clicca qui](#)

PAGAMENTI IMPOSTE COMUNALI: AGGIORNATI I CODICI TRIBUTI

Sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate in data 11.4.2016 è stato pubblicato l'aggiornamento delle Tabelle dei codici per tributi locali (IMU, TASI, TARI, IMIS, Tosap, Tarsu, oblazione per condono edilizio, Imposta di scopo, Contributo di soggiorno). [Per scaricare la Tabella T4 Codice Catastale dei Comuni clicca qui](#)

INDICE ISTAT

Istituto nazionale di statistica



A febbraio 2016, rispetto al mese precedente, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra un incremento dello 0,3% mentre gli indici di costo del settore segnano una diminuzione dello 0,3%, sia per il tronco stradale con tratto in galleria sia per quello senza tratto in galleria; rimane invece invariato l'indice relativo al fabbricato residenziale. Su base annua, a febbraio 2016 l'indice della produzione nelle costruzioni corretto per i

giorni lavorativi aumenta dello 0,3% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di febbraio 2015).

Sempre su base annua, l'indice grezzo della produzione nelle costruzioni aumenta del 5,3%. Cresce in misura più lieve anche l'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (+0,6%), mentre diminuiscono, rispettivamente dell'1,4% e dell'1,8%, gli indici del costo di costruzione di un tronco stradale con tratto in galleria e quello senza tratto in galleria.

A febbraio 2016, alla variazione tendenziale dell'indice di costo del fabbricato residenziale contribuiscono l'aumento del gruppo di costo Manodopera (+0,9 punti percentuali) e la diminuzione di quello Materiali (-0,3 punti percentuali). Il contributo maggiore alla diminuzione tendenziale degli indici dei costi di costruzione dei tronchi stradali deriva, sia per il tratto in galleria sia per quello senza galleria, dal calo dei costi dei materiali (rispettivamente -1,3 e -1,9 punti percentuali).

ISCRIZIONE ONLINE PER IL 5 PER MILLE

Entro il **9 maggio**, enti del volontariato e organizzazioni sportive dilettantistiche possono presentare domanda all'Agenzia delle Entrate per essere inseriti fra le realtà a cui il contribuente possono versare il 5 per mille IRPEF 2016. La procedura è interamente telematica, accessibile attraverso Fisconline o Entratel. Tutti gli adempimenti per le organizzazioni interessate sono spiegati con la circolare delle Entrate del marzo 2015 (13/E 2015), in seguito alla stabilizzazione del contributo, che non è più soggetto a proroghe annuali. Il termine per l'iscrizione è il 7 maggio di ogni anno, siccome quest'anno cade di sabato scatta automaticamente lo slittamento a lunedì 9 maggio.

Attenzione: i requisiti di accesso devono essere posseduti entro il 7 maggio.

La domanda di iscrizione è scaricabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori entro il 14 maggio: le organizzazioni che rilevano inesattezze o errori possono segnalarlo chiedendo la correzione entro il 20 maggio, e il 25 maggio l'Agenzia pubblicherà gli elenchi definitivi.

COSTRUZIONI, AD APRILE RISALE LA FIDUCIA DELLE IMPRESE

L'Istat ha reso noto che ad aprile 2016 l'indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione è salito a 121,2 da 118,4. Sono migliorati sia i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione sia le attese sull'occupazione (a -35 da -37 e a -5 da -7, rispettivamente). Ad aprile infatti l'indice è salito a 98,2 da 98,1 nella costruzione di edifici, a 124,2 da 121,3 nell'ingegneria civile e a 132,5 da 128,3 nei lavori di costruzione specializzati. I giudizi sugli ordini migliorano in tutti i settori: nella costruzione di edifici il saldo sale a -49 da -53, nell'ingegneria civile a -21 da -22 e nei lavori di costruzione specializzati a -30 da -32. Le attese sull'occupazione migliorano nell'ingegneria civile e nei lavori di costruzione specializzati (a 10 da 6 e a -1 da -5, rispettivamente) ma peggiorano nella costruzione di edifici (a -19 da -15).

PROSPETTO 3. CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE TOTALE E PER SETTORE.

Dicembre 2015-aprile 2016, indici destagionalizzati (base 2010=100) e saldi destagionalizzati

	2015		2016		
	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr
COSTRUZIONI					
Clima di fiducia (a)	114,8	114,6	119,3	118,4	121,2
Giudizi su ordini e/o piani di costruzione (a)	-37	-39	-35	-37	-35
Attese sull'occupazione (a)	-11	-10	-7	-7	-5
COSTRUZIONE DI EDIFICI					
Clima di fiducia (a)	97,3	103,4	107,1	98,1	98,2
Giudizi su ordini e/o piani di costruzione (a)	-52	-45	-47	-53	-49
Attese occupazione (a)	-17	-16	-9	-15	-19
INGEGNERIA CIVILE					
Clima di fiducia (a)	107,6	104,3	120,7	121,3	124,2
Giudizi su ordini e/o piani di costruzione (a)	-25	-27	-17	-22	-21
Attese occupazione (a)	-12	-15	0	6	10
LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI					
Clima di fiducia (a)	125,9	122,9	124,6	128,3	132,5
Giudizi su ordini e/o piani di costruzione (a)	-32	-38	-33	-32	-30
Attese occupazione (a)	-8	-6	-8	-5	-1

(a) Serie non affetta da stagionalità



SENTENZE

REDDITOMETRO: ESCLUSI I BENI STRUMENTALI

Corte di Cassazione n. 7146 del 12 aprile 2016



L'Ordinanza della Cassazione n. 7146 del 12 aprile 2016 afferma che non rilevano per il redditometro i beni strumentali all'esercizio di impresa. Non si considerano sostenute dalla persona fisica e quindi non rilevano ai fini degli indici redditometrici le spese per i beni e servizi afferenti esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

IL CASO

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento di tipo sintetico con cui l'Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito alla luce di alcuni indici di capacità contributiva, ovvero spese per incrementi patrimoniali per immobili e mobili nonché la disponibilità di un'abitazione principale e un'automobile. La Ctr della Puglia, accogliendo solo parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rideterminava il reddito accertato, facendovi rientrare anche le rate pagate per l'acquisto dell'autovettura. Nel successivo ricorso per Cassazione il contribuente denunciava, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.M. 10 settembre 1992 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Ctr non avrebbe dovuto considerare il costo d'acquisto dell'autovettura trattandosi di bene d'impresa (autocarro – bene strumentale) in relazione al quale non si applica la presunzione del D.M. per cui si considerano nella disponibilità della persona che utilizza i beni stessi o ne sopporta i relativi costi. In altri termini, trattandosi di bene al servizio esclusivo dell'attività di impresa, il costo di acquisto non poteva essere considerato tra gli indici di capacità contributiva propri della persona fisica.

LA PERMANENZA DELL'ILLECITO PAESAGGISTICO CESSA CON IL CONSEGUIMENTO DEL PERMESSO POSTUMO

Tar Toscana nella sentenza n. 638/2016

Gli illeciti in materia paesaggistica, urbanistica ed edilizia che consistono nella realizzazione di opere senza le dovute autorizzazioni "hanno natura di illeciti permanenti, in relazione ai quali il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, ovvero con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento del permesso postumo". **Questo è quanto affermato dalla terza sezione del Tar Toscana nella sentenza n. 638/2016.** Pur non ignorando "l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che fa coincidere la cessazione della permanenza dell'illecito paesaggistico con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata", il Tar Firenze aderisce invece all'orientamento – peraltro seguito dalla prevalente giurisprudenza – secondo cui la permanenza cessa con il conseguimento del permesso postumo.

“Nonostante la disposizione sanzionatoria parli di “indennità”, non si tratta di una fattispecie risarcitoria per il danno ambientale prodotto, bensì di una sanzione amministrativa, essendo il danno non già oggetto della tutela ma criterio di commisurazione della sanzione, unitamente al criterio del profitto conseguito dalla violazione ha sostenuto il TAR.

CONSIGLIO DI STATO: ESPROPRIAZIONI

Consiglio di Stato n. 1466 del 13.4.2016

La **sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 1466 del 13.4.2016**, in materia di **espropriazione per pubblica utilità**, è tornata ad affermare che *“l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venire meno l'obbligo dell'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso; e ciò indipendentemente dalle modalità - occupazione acquisitiva o usurpativa - di acquisizione del terreno; per tali ragioni, il proprietario del fondo illegittimamente occupato dall'amministrazione, ottenuta la declaratoria di illegittimità dell'occupazione e l'annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare, nel giudizio di ottemperanza, sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo sia la sua riduzione in pristino. La realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé, quindi, un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni”*. L'istituto dell'accessione invertita è ormai definitivamente tramontato anche sulla spinta della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ma **la pubblica amministrazione, una volta realizzata l'opera, ha comunque la possibilità di acquisire il terreno** (o, forse, sarebbe meglio dire di “legalizzare l'illegalità” come hanno commentato autorevoli giuristi) applicando l'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 (cd. acquisizione sanante), recentemente dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/2015.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: ONERI CONCESSORI

Tar Napoli, sentenza n. 1769/2016

Le modifiche della disposizione interna degli ambienti, il rifacimento di pavimenti e controsoffitti, così come l'adeguamento o la realizzazione di impianti igienico sanitari privati, idraulici o elettrici, **non comportano la necessità del permesso di costruire**, poiché manca la configurazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o mutamenti della destinazione d'uso (peraltro rilevanti solo se relativi a immobili compresi nelle zone omogenee A) o modificazioni della sagoma (peraltro solo sugli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Lo ha precisato il **Tar Napoli, sezione VIII, con**



la sentenza n. 1769/2016 depositata il 7 aprile.

L'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce, al primo comma, che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. Presupposto per la debenza del costo di costruzione è che l'intervento rientri nell'ambito di quelli per i quali l'art. 10 del medesimo del D.P.R. n. 380/2001 prevede il titolo abilitativo del permesso di costruire.

IN EVIDENZA



In tal senso deve essere interpretato anche il comma 10, dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, secondo il quale "nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i Comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni".

Questo comma rileva l'esistenza di interventi di ristrutturazione edilizia soggetti al pagamento dell'onere, ma deve essere interpretato – ha precisato il Tar Campania - nel senso che, in caso di interventi di ristrutturazione, il costo di costruzione è dovuto solo qualora le opere medesime richiedano il titolo abilitativo del permesso di costruire in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, ovvero sia per quelle opere di ristrutturazione che "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; mentre il costo di costruzione non deve essere corrisposto per gli interventi di ristrutturazione realizzabili con d.i.a..

Significativi dell'esattezza di tale interpretazione si rivelano il comma 5 dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, che assoggetta al pagamento del costo di costruzione gli interventi effettuati con d.i.a. solo nel caso in cui questa sia sostitutiva del permesso di costruire nelle ipotesi previste nel comma 3, tra le quali si trova l'ipotesi degli interventi di ristrutturazione assoggettati al regime del permesso di costruire ai sensi del già indicato art. 10, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 380/2001. Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che per le opere di ristrutturazione edilizia (soggette al regime del permesso di costruire), il pagamento degli oneri è dovuto solo nel caso in cui l'intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico.

E' stato ancora precisato che, ai fini della corresponsione o meno degli oneri d'urbanizzazione in caso di intervento su un fabbricato già autorizzato, l'unico legittimo presupposto dell'imposizione è costituito dalla sussistenza o meno dell'eventuale maggiore carico urbanistico, dovendosi considerare illegittima la richiesta del pagamento di tali maggiori oneri se non si verifica la variazione del carico urbanistico. Il fondamento del contributo di urbanizzazione, invero, non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di redistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime, secondo modalità eque per la comunità.

Anche nel caso di modificazione della destinazione d'uso, cui si correli un maggiore carico urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica l'imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa; il mutamento, pertanto, è rilevante quando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici.

IL CALCOLO PER I LIMITI DI ALTEZZA- SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Corte di Cassazione sentenza n. 9133/2016


Con la **sentenza n. 9133/2016**, la sezione penale della Corte di Cassazione ha di nuovo affrontato il problema interpretativo relativo all'**individuazione della quota a partire dalla quale misurare, ai fini della sua conformità al modello assentito, l'altezza di un edificio**: se cioè tale quota debba corrispondere al cosiddetto piano di campagna o se la stessa vada individuata nel livello superiore del marciapiede circostante l'edificio.

Secondo la Cassazione è ancora condivisibile "il principio esposto da questa Sezione con la sentenza n. 1272 del 1983, secondo la quale in tema di costruzione

IN EVIDENZA

di un fabbricato ai fini del rispetto dei limiti di altezza, **il relativo calcolo va operato facendo riferimento al piano di posa dell'edificio che, dovendo essere perfettamente orizzontale, deve, se il piano naturale di campagna sia inclinato e presenti livelli diversi, essere determinato calcolando la media delle misure dei vari punti del perimetro esterno della costruzione**".

Tale principio secondo la Corte è preferibile a quello secondo il quale l'altezza dell'edificio va calcolata al netto della altezza del marciapiede circostante, in quanto "solo il primo criterio, assicurando la univoca oggettività del piano di impostazione del manufatto, non suscettibile di variazioni legate alle diverse scelte costruttive del marciapiede nei singoli punti in cui esso è realizzato, appare più conforme ad assicurare, sotto il profilo del decoro della edilizia urbana, il rispetto di un criterio uniforme di calcolo in maniera che si evitino difformità, sia pure contenute, nei livelli di colmo degli edifici", difformità che "sarebbero legate a scelte, anche eventualmente interessate, coinvolgenti l'altezza di elementi accessori all'edificio quale potrebbe essere appunto il circostante marciapiede; ciò tanto più in un'ipotesi in cui, come nella presente fattispecie, il marciapiede ancora non è stato realizzato e nella quale, pertanto, la sua maggiore o minore altezza rispetto al piano sottostante potrebbe incidere su pregresse scelte costruttive, rendendo lecito, attraverso una sapiente modulazione dei livelli costruttivi di esso, ciò che, invece tale originariamente non era".



assicurare, sotto il profilo del decoro della edilizia urbana, il rispetto di un criterio uniforme di calcolo in maniera che si evitino difformità, sia pure contenute, nei livelli di colmo degli edifici", difformità che "sarebbero legate a scelte, anche eventualmente interessate, coinvolgenti l'altezza di elementi accessori all'edificio quale potrebbe essere appunto il circostante marciapiede; ciò tanto più in un'ipotesi in cui, come nella presente fattispecie, il marciapiede ancora non è stato realizzato e nella quale, pertanto, la sua maggiore o minore altezza rispetto al piano sottostante potrebbe incidere su pregresse scelte costruttive, rendendo lecito, attraverso una sapiente modulazione dei livelli costruttivi di esso, ciò che, invece tale originariamente non era".

IPOTECA ILLEGITTIMA SE SUPERIORE A UN TERZO DEL VALORE DELL'IMMOBILE

Corte di Cassazione sentenza 6533/2016 del 5.04.2016

È abuso del diritto iscrivere l'ipoteca sui beni del debitore per un valore che supera di un terzo il credito. **Lo ha detto la Cassazione cambiando così parere rispetto al passato con la sentenza 6533/2016 del 5.04.2016**. nel caso in cui il creditore iscriva un'ipoteca su un immobile del debitore e, successivamente, il credito alla base di tale iscrizione venga annullato dal giudice (perché illegittimo), il proprietario del bene ha diritto a un risarcimento del danno tutte le volte in cui l'ipoteca supera di un terzo il valore dell'immobile stesso.

IL CTU NON PUO' ACCETTARE NESSUN DOCUMENTO DALLE PARTI

Tribunale di Lamezia Terme con una recente sentenza del 30.03.2016

La parte in causa non può tirare fuori, al momento dell'espletamento della CTU (la consulenza tecnica preventiva) un documento che non ha depositato prima in tribunale. **È possibile, infatti, presentare le prove decisive per il giudizio solo nei termini concessi dal giudice per le richieste istruttorie e non più dopo**. Lo ha precisato il **Tribunale di Lamezia Terme con una recente sentenza del 30.03.2016**

Nella decisione in commento si ricorda, giustamente, che la prova documentale deve essere offerta al giudice nel rispetto delle cosiddette "preclusioni processuali" ossia – per i non addetti ai lavori – entro i termini che vengono assegnati, di volta in volta, dalla legge e dal giudice. Per esempio, per quanto riguarda proprio l'esibizione di documenti, essi vanno allegati con le note istruttorie che, normalmente, vengono depositate entro 60 giorni dopo la prima udienza (entro i primi 30 giorni invece vanno depositate le note che precisano e integrano la domanda introduttiva del giudizio).



depositate le note che precisano e integrano la domanda introduttiva del giudizio).



Pertanto va considerata tardiva e illegittima la produzione di una prova che avvenga solo durante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio per mero comportamento (errato) del Ctu che acquisisca i documenti offertigli da una sola parte.

Le parti quindi non possono mostrare al consulente del giudice prove documentali ulteriori rispetto a quelle che hanno già dato al proprio avvocato e che questi, a sua volta, ha depositato nel fascicolo di parte entro i 60 giorni successivi alla prima udienza .

E ciò anche se l'altra è d'accordo.

Né il Ctu può, a sua volta, chiedere l'esibizione di nuove prove, dovendo egli formulare la propria perizia sulla base dei documenti già offerti dalle parti.

ABUSO EDILIZIO: L'OPERA DEVE ESSERE CONSIDERATA NELLA SUA INTEREZZA

Cassazione Penale sentenza n. 15427 del 13 aprile 2016

Il regime dei titoli abilitativi edilizi "non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale".

Infatti, **l'opera "deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva".**

Lo ha precisato la Cassazione penale, sezioni unite, con **la sentenza n. 15427 del 13 aprile 2016.**

In tema di condono edilizio, la suprema Corte chiarisce inoltre che "devono tenersi distinte l'ipotesi della sospensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/01 e quella della sospensione conseguente al rinvio su istanza di parte".

RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Corte Cassazione Sentenza n. 7370 /2015

Il direttore dei lavori, nel momento in cui accetta l'incarico, deve garantire al committente la capacità professionale per **esercitare il controllo sulla corretta esecuzione dell'opera nel suo complesso ed in ogni suo aspetto.** Viceversa, sulla base dei principi di prudenza, correttezza e diligenza professionale, è suo preciso obbligo astenersi dall'accettare l'incarico. Chiarimenti sulla posizione di garanzia e sugli obblighi del committente. Con la **Sentenza n. 7370 in data 13/04/2015** la Corte di Cassazione fornisce fondamentali chiarimenti sul tema delle responsabilità professionali che ricadono in capo al direttore dei lavori, evidenziando in estrema sintesi come: **"il suo compito di controllare la corretta e puntuale esecuzione delle opere si estende alla interezza delle opere stesse; sia preciso dovere del direttore dei lavori non assumere l'incarico qualora egli non abbia sufficiente competenza e capacità professionale per poter verificare l'intera esecuzione delle opere, anche con riferimento a quelle parti per le quali egli non sia eventualmente in possesso delle necessarie competenze e conoscenze professionali"**

SCIA: ILLEGITIMO IL CONTROLLO OLTRE I 30 GIORNI

Corte Costituzionale sentenza n. 49 del 9 marzo 2016

Risulta costituzionalmente illegittima la disposizione della Legge regionale, che, consentendo all'amministrazione di intervenire in via inibitoria o repressiva sull'attività intrapresa in base a SCIA o a DIA, dopo il termine previsto dalla Legge statale, senza le garanzie imposte dal legislatore viola un principio fondamentale della materia del governo del territorio. Con la **sentenza n. 49 del 9 marzo 2016** la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 84-bis , comma 2, lettera b) della Legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 in tema di governo del territorio. In particolare, per i giudici della Corte Costituzionale la normativa regionale in esame, nell'attribuire all'Amministrazione un potere di intervento, lungi dall'adottare una disciplina di dettaglio, ha introdotto una normativa sostitutiva



dei principi fondamentali dettati legislatore statale; andando a toccare i punti nevralgici del sistema elaborato nella legge sul procedimento amministrativo. Ciò comporta l'invasione della riserva di competenza statale alla formulazione di principi fondamentali, con tutti i rischi per la certezza e l'unitarietà della disciplina che tale invasione comporta. La disposizione impugnata si inserisce nell'ambito dei poteri di vigilanza in caso di SCIA. In particolare, si prevede che nei casi di SCIA relativi ad interventi specifici, decorso il termine di trenta giorni, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra una di diverse ipotesi, tra le quali il caso di difformità dell'intervento delle norme urbanistiche o delle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi.

Secondo il TAR per la Toscana che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, la disposizione impugnata sarebbe viziata in quanto consentirebbe all'Amministrazione di esercitare poteri sanzionatori per la repressione degli abusi edilizi, anche oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, in un numero di ipotesi più ampio rispetto a quello previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Il contrasto tra la disciplina statale e quella regionale comporta pertanto ad avviso del TAR per la Toscana la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità con riguardo alla violazione dei principi fondamentali in materia edilizia, rientrando in quella più generale del governo del territorio, oggetto di competenza legislativa concorrente ex art. 117 comma terzo della Costituzione, in quanto la disciplina statale dei titoli edilizi costituisce norma di principio. Come si è visto per la Corte Costituzionale ritiene fondato tale profilo di illegittimità della norma. Infatti, risulta ormai da pacifica giurisprudenza che nell'ambito della materia concorrente del governo del territorio, prevista dal comma in questione, i titoli abilitativi agli interventi edilizi costituiscono oggetto di una disciplina che assurge a principio fondamentale, e tale valutazione deve ritenersi valida anche per la denuncia di inizio attività (DIA) e per la SCIA che, eppure con la loro indubbia specificità, si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi.

Come precisa la stessa Corte Costituzionale, tale fattispecie ha una struttura complessa, non esaurendosi con la dichiarazione o la segnalazione, ma sviluppandosi in fasi ulteriori, quali quella ordinaria di controllo dell'Amministrazione ed una successiva in cui può effettuarsi l'autotutela amministrativa.

Risulta evidente – come si legge nella sentenza in commento – che anche le condizioni e le modalità di esercizio dell'intervento della pubblica amministrazione, una volta che siano esauriti i termini in questione, devono considerarsi il necessario completamento della disciplina di tali titoli abilitativi, in quanto l'individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non può prescindere, secondo i giudici della Corte Costituzionale, dalla capacità di resistenza rispetto alle verifiche effettuate dall'Amministrazione successivamente alla maturazione degli stessi. In buona sostanza, la disciplina di questa fase ulteriore risulta parte integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con essa un tutt'uno inscindibile. Ne discende che anche per questa parte la disciplina in questione costituisce espressione di un principio fondamentale della materia del governo del territorio. Da qui la dichiarazione di fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata.

REVISIONE DELLE MICROZONE CATASTALI

Corte di Cassazione sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016

La cognizione sulle liti in materia di atti amministrativi relativi all'**revisione delle microzone catastali**, in base all'art. 1, comma 335, della legge n. 311/04, spetta al **giudice amministrativo** e non al giudice tributario. Con la **sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016**, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione fanno dunque chiarezza, rettificando una singolare pronuncia che era arrivata dal Consiglio di Stato.

IL FATTO

Un contribuente aveva ricevuto un atto di nuovo **classamento** di immobile, adottato in esito alla **revisione delle microzone catastali** intervenuta nel comune di Lecce. In occasione del ricevimento di questo atto, il contribuente, in proprio e quale rappresentante del Codacons, impugnava tutti gli atti deliberativi formati a monte dell'intervenuto riclassamento nonché, nello specifico, il nuovo accertamento catastale recato nell'atto stesso. L'impugnazione era proposta davanti al Tar.



L'avvocatura dello Stato aveva eccepito il **difetto di giurisdizione del giudice amministrativo**, sostenendo che la materia avrebbe dovuto essere devoluta alle Commissioni tributarie.

Il Tar ha accolto il ricorso.

La sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, al quale veniva reiterata l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. **Con pronuncia il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione dell'Avvocatura, affermando la giurisdizione delle Commissioni tributarie anche con riguardo agli atti amministrativi generali riguardanti la materia catastale.** Secondo i giudici amministrativi, l'art. 74 della legge n. 342/00, che impone la notifica di tutte le rendite catastali all'intestatario degli immobili, nel richiamare l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92, va qualificato come norma attributiva di giurisdizione.

Secondo questa tesi, dunque, una volta che la rendita viene notificata, qualsiasi contestazione sul procedimento di determinazione della stessa ricade nella competenza dei giudici tributari.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite, sollecitate in sede di regolamento di giurisdizione, hanno cassato la sentenza del Consiglio di Stato, riportando la controversia nell'alveo della **giustizia amministrativa**. In primo luogo, la Cassazione ricorda quali sono i presupposti della revisione delle microzone, che non sono rappresentati né dalla richiesta del comune, né dalla generica evoluzione del mercato immobiliare. Deve, infatti, essere accertato uno **scostamento significativo del valore degli immobili** sulla base dei criteri stabiliti nella determinazione direttoriale del febbraio 2005. Osservano, inoltre, le Sezioni Unite che il richiamo all'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92, contenuto nell'art. 74, è limitato alle controversie già appartenenti alle Commissioni tributarie. Tali sono quelle promosse dai singoli possessori con riferimento all'intestazione e alle delimitazione di specifiche particelle catastali.

Rilevano ancora le Sezioni Unite che le Commissioni tributarie, per loro natura, hanno solo il potere di decidere in via incidentale della legittimità degli atti amministrativi, con l'intermediazione necessaria dell'impugnazione di un provvedimento impositivo avente un destinatario specifico, e non una collettività indistinta di soggetti. Qualora le Commissioni lo ritengano necessario, è possibile disporre la sospensione del processo, in attesa della definizione del giudizio amministrativo, al fine di evitare contrasto di giudicati.

Rimane, invece, nella **cognizione dei giudici tributari** l'impugnazione del **singolo classamento** che ha rappresentato l'occasione

CONDIZIONATORE: L'ARPA E L'OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUL RUMORE

TAR Lazio sentenza n. 4018/2016

L'autorità pubblica deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Con la **sentenza n. 4018/2016 depositata il 4 aprile, il Tar Lazio** ha accolto il ricorso proposto da una condomina contro il silenzio serbato dall'ARPA Lazio sulla propria istanza di accesso a documenti rilevanti in tema di accertamento delle immissioni sonore provocate dall'impianto di condizionamento all'interno del condominio.

"In primo luogo", hanno evidenziato i giudici, *"occorrere premettere che, secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 195/2005, "l'autorità pubblica rende disponibile... l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Da ciò deriva che l'accesso alle informazioni ambientali ha una portata ben più ampia rispetto a quello ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990"*. Inoltre "la ricorrente è residente all'interno dello stesso condominio e gli accertamenti risultano eseguiti proprio nella abitazione ove abita la ricorrente".

Dunque, il Tar Lazio ha sostenuto che, "È evidente che si tratta di **"informazioni ambientali"** e che la odierna ricorrente risulti portatrice di un interesse giuridicamente qualificato all'ottenimento della richiesta documentazione". Va poi considerato che "l'oggetto della richiesta di accesso è puntualmente indicato, per cui allo stesso non osta l'impedimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 195/2005, rappresentato dalla sua eccessiva genericità. Né può ritenersi che tale istanza sia irragionevole rispetto alle finalità di cui



all'art. 1: si tratta di atti recanti informazioni ambientali relative all'adozione di misure, di competenza dell'interpellata ARPA Lazio.

Pertanto, ha concluso il Tar, "il ricorso è fondato e deve essere accolto, con obbligo di ostensione, mediante visione ed estrazione di copia, dei suindicati documenti, oggetto dell'istanza di accesso, in capo ad ARPA Lazio, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza".

PARCHEGGIARE SULLA PROPRIETA' DEL VICINO FA SCATTARE L'USUCAPIONE

Cassazione sentenza n. 8220/2016

Chi lascia l'auto sul parcheggio condominiale del palazzo vicino e lo fa per 20 anni ne diventa proprietario attraverso l'usucapione.

Si può diventare proprietari di un'area altrui destinata a parcheggio tramite usucapione: chi infatti utilizza tale spazio per oltre 20 anni comportandosi come se fosse il proprietario (ad esempio, lasciandovi la propria auto e impedendo l'accesso ad altri con sbarre o lucchetti) diventa, anche per la legge, effettivo titolare dell'immobile. Lo ricorda la Cassazione con una recente **sentenza Cass. n. 8220/16 del 22.04.2016**.

PERMESSI EDILI, CAMBIA TUTTO: ADESSO PUOI COSTRUIRE SENZA AUTORIZZAZIONE

Consiglio di Stato Sentenza n.1777/2014

Costruire ed installare pergolati e strutture amovibili su balconi e terrazzi privati è possibile anche senza chiedere alcuna autorizzazione al Comune.

La **sentenza 1777/2014** del Consiglio di Stato chiarisce una questione da anni dibattuta, aprendo di fatto la strada a proprietari ed inquilini che intendano sfruttare al meglio le superfici esterne delle proprie abitazioni e dei propri uffici.

Non occorre chiedere alcun "Nulla osta" alle amministrazioni locali – si legge nella sentenza – per "strutture di arredo, installate su pareti esterne dell'unità immobiliare ad esclusivo servizio, costituite da strutture leggere e amovibili, caratterizzate da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione – dal momento che queste opere – non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell'assenza di tamponature verticali".

Il permesso di costruire, in genere, è un atto amministrativo rilasciato dal Comune che trova la propria disciplina nell'art. 10 del d.p.r. n. 380/2001 per cui: "Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o che comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che causino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni".

E proprio le tante modificazioni alla normativa avvenute nel corso degli anni hanno generato una certa confusione nei cittadini chiamati ad interpretarle per esercitare i propri diritti senza commettere abusi. Alla luce dell'art. 10 del d.p.r. n. 380/01, in via generale, le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del "nulla osta", ma ora, con la sentenza del Consiglio di Stato, si apre una nuova strada per l'installazione di strutture prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri.

NIENTE ABUSO EDILIZIO SENZA CEMENTO ARMATO O ACCIAIO

Corte di Cassazione sentenza n.17085/2016



Non commette abuso edilizio chi, anche senza un progetto redatto da un tecnico abilitato e senza aver presentato la comunicazione di inizio lavori in Comune, realizza una struttura con pilastri, travi in legno e pareti in muratura: il reato, infatti, scatta solo nei confronti di chi utilizza cemento armato o altri elementi strutturali in metallo. Lo ha

chiarito la Cassazione con [la sentenza n. 17085 del 26.04.2016](#).

Le norme del testo unico per l'edilizia [Artt. 64, 65, 71 e 72 DPR 380/2001] prevedono l'imputazione penale solo per chi realizza manufatti "la cui tenuta statica sia assicurata tramite l'uso e l'applicazione di opere in **cemento armato**, oppure di elementi strutturali in **acciaio** o in altri **metalli** con funzione portante". Pertanto non può essere condannato chi abbia realizzato una struttura portante con travi e pilastro di legno e pareti perimetrali in muratura, anche in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, senza che la direzione dei lavori sia stata assunta da un tecnico apposito e in assenza della preventiva denuncia della realizzazione dell'opera al Comune.

AFFITTO: POSSIBILE LA DISDETTA ANTICIPATA SOLO PER GRAVI MOTIVI

Corte di Cassazione sentenza n.16553/2016

Con una sentenza n. 6553/2016, la Cassazione ha detto che non sempre si può dare disdetta dell'affitto in caso di trasferimento in un'altra città, neanche se ciò è determinato da motivi lavorativi. Il lavoro infatti non sempre è sufficiente per essere considerato uno dei "gravi motivi" che, ai sensi della legge sulla locazione [Art. 3, co. 6 legge 431/1998], consentono di recedere anticipatamente dal contratto ancora non scaduto. Specie quando la città del nuovo posto di lavoro non è così distante da quella ove si trova l'appartamento in affitto.

Il contratto di affitto ha sempre una durata prefissata dalla legge, cui le parti non possono derogare.

Il contratto più usato è quello con durata di **4 anni**, con rinnovo automatico, alla prima scadenza, di altri 4 anni (salvo alcune specifiche ragioni che consentono la disdetta dopo i primi 4 anni); alla scadenza degli 8 anni, il contratto si rinnova tacitamente (per uguale periodo), salvo disdetta.

In alternativa c'è il contratto a **3 anni** con rinnovo automatico di altri 2 anni (salvo le stesse ragioni di disdetta anticipata, previste per il contratto 4+4). Anche qui, alla scadenza dei 5 anni il contratto si rinnova tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta.

Nel contratto di locazione, il proprietario di casa e l'inquilino possono liberamente stabilire dei motivi al verificarsi dei quali si può disdettare anticipatamente il contratto. Quindi, prima della firma della scrittura, l'inquilino può far inserire una clausola in cui gli si attribuisca il diritto di recedere dall'affitto in caso di **trasferimento per lavoro** o per altre specifiche ragioni, in base alle sue esigenze.

La legge, infatti, non pone limiti al potere delle parti di "personalizzare" il contratto inserendo delle cause di **recesso anticipato** (cosiddetto **recesso convenzionale**).

Se il contratto, però, non dovesse indicare alcun motivo di recesso anticipato, la legge consente sempre la possibilità di dare disdetta dell'affitto qualora ricorrano **gravi motivi**, anche se ciò non è indicato nella scrittura privata.



Ovviamente la dizione della norma è generica.

Cosa si intende per **gravi motivi**? La spiegazione è stata più volte fornita dalla giurisprudenza che ha fissato dei criteri guida. Si deve trattare di cause:

- **sopravvenute**: ossia non prevedibili prima della firma del contratto (per esempio, il dipendente che sa già di essere trasferito in un'altra località di lì a breve non potrebbe invocare il grave motivo di recesso anticipato);
- **incolpevoli**: la colpa o la volontà del trasferimento non deve essere determinata dall'inquilino. Così se è questi che vuol cambiare città per tentare nuove opportunità di lavoro non potrebbe invocare il diritto al recesso anticipato. Diverso potrebbe essere il caso del dipendente obbligato, in quanto licenziato e necessitato a trovare opportunità di nuova occupazione;
- **oggettive**: la gravosità della prosecuzione del rapporto "deve avere una connotazione oggettiva, a prescindere dalla valutazione unilaterale effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo. Rispetto poi alle locazioni abitative, la gravosità della prosecuzione va valutata non (solo) sotto il profilo economico ma anche tenendo conto delle esigenze di vita del conduttore medesimo.

È pacifico in giurisprudenza che tra le esigenze oggettive e sopravvenute vi siano anche quelle del **trasferimento del lavoro in altra sede**, soprattutto quando ciò non dipende dalla volontà del lavoratore. Ma è necessario che la distanza sia rilevante (nel caso di specie, non è stata ritenuta tale quella che divide Pisa e Firenze, di circa 90 km).

MULTA SULLE STRISCE BLU, ECCO COME FARE OPPOSIZIONE

Corte di Cassazione sentenza n. 8282/16

Le multe per chi parcheggia l'auto sulle strisce blu senza pagare il ticket sono valide solo a condizione che il Comune abbia istituito, nelle vicinanze delle strisce blu, aree di sosta non a pagamento (strisce bianche) oppure che la zona sia stata dichiarata, con apposita ordinanza comunale, di valore storico o di particolare pregio ambientale: solo in questo caso, infatti, non sussiste più l'obbligo di istituire l'alternanza di strisce blu e strisce bianche, come stabilito dalla **sentenza n. 8282/16 della Corte di Cassazione**. Pertanto, la multa elevata all'automobilista che ha lasciato l'auto sulle strisce blue senza pagare il ticket è nulla se nelle strette vicinanze del luogo ove l'automobilista ha parcheggiato non sono presenti aree di sosta gratuite ossia senza dispositivi di controllo della durata di sosta e, nello stesso tempo, il Comune non riesce a dimostrare che la zona interessata rientra tra quelle individuate come di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale.

Questo significa che l'onere della prova, nella causa innanzi al giudice di Pace per l'impugnazione della contravvenzione, è così ripartito: all'automobilista spetta dimostrare – documentazione fotografica alla mano – che le strisce blu non sono intervallate da strisce bianche anche in strade limitrofe e non necessariamente sulla stessa via; se il trasgressore riesce a fornire tale prova, il Comune che non voglia perdere la causa deve esibire l'ordinanza comunale con cui l'area ove l'auto è stata parcheggiata viene catalogata tra quelle di maggior pregio storico o ambientale.

La Cassazione ha stabilito che è nulla la multa per sosta in zona a pagamento senza l'esposizione del relativo 'grattino' se il Comune non fornisce la prova che la zona interessata possa in qualche modo rientrare in quelle individuate come di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale e se nelle immediate vicinanze non ha provveduto a istituire un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo della durata di sosta.



TERRENI INQUINATI E BONIFICA

Consiglio di Stato sez. VI con sentenza n. 4225/2015

Il **Consiglio di Stato sez. VI con sentenza n. 4225/2015** è intervenuto in **tema di bonifica dei siti inquinati** per escludere la responsabilità del proprietario non colpevole in merito alle attività di rimozione, messa in sicurezza e bonifica dell'area contaminata.

La disciplina nazionale che regola la responsabilità per danno ambientale si basa sul principio comunitario del "chi inquina paga" (cfr. art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e la Direttiva 2004/35/CE) da interpretarsi, ad avviso del Consiglio di Stato, come necessaria esistenza di un nesso di causalità tra condotta dell'operatore ed evento dannoso ai fini dell'attribuzione della relativa responsabilità. Questo esclude, a parere dei giudici, la possibilità di attribuire al proprietario del sito "una responsabilità oggettiva imprenditoriale".

Sul tema, in questa direzione, sono intervenute l'Adunanza Plenaria con ordinanza n.21 del 25 settembre 2013 e la Corte di Lussemburgo con sentenza del 4 marzo 2015 resa nella causa C-534/13.

La prima ha escluso il potere dell'Amministrazione di imporre al proprietario non colpevole dell'inquinamento l'obbligo di adottare misure di sicurezza di emergenza e di bonifica, salvi gli effetti previsti dall'art. 253 del D.Lgs. 152/2006.

La seconda ha risolto positivamente il quesito interpretativo relativo alla compatibilità tra i principi comunitari di prevenzione e riparazione del danno ambientale e una normativa nazionale che "non consenta all'autorità Amministrativa d'imporre l'esecuzione di misure di sicurezza di emergenza e bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento".

Di conseguenza, ad avviso del Consiglio di Stato la legge n.549/1995 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") nella parte in cui (art.3 comma 32) fissava la responsabilità solidale del proprietario dell'area inquinata, è da ritenersi implicitamente abrogata per ragioni di "oggettiva incompatibilità con la sopravvenuta normativa primaria in tema di distribuzione degli oneri per il caso di deposito non autorizzato di rifiuti".

Partendo dall'esame delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente) **il Consiglio di Stato ha individuato, in tema di responsabilità per danno ambientale**, alcuni principi applicativi:

- **il proprietario dell'area è tenuto alle misure di prevenzione** (art. 245 comma 2) ossia alle "iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia"(art.240 comma 1 lettera i);

- **gli interventi di riparazione, messa in sicurezza e bonifica gravano sul responsabile dell'inquinamento** (art.244 comma 2);

- **nel caso in cui il responsabile non sia individuabile o non provveda (o non provveda spontaneamente il proprietario) gli interventi necessari sono adottati dalla pubblica amministrazione competente** (art. 244 comma 4);

- **le spese sostenute dalla pubblica amministrazione potranno essere recuperate sulla base di un provvedimento motivato (che deve giustificare l'impossibilità di accertare l'identità del responsabile) agendo in rivalsa verso il proprietario** che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi (art. 253 comma 3);

- a garanzia del diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253 commi 1 e 2).

In Italia sono moltissime le terre inquinate di rifiuti tossici e pericolosi, scarichi industriali e ospedalieri, amianto e veleni vari sotterrati. Il dramma della **Terra dei Fuochi** racconta una brutta storia in cui a pagarne le conseguenze sono l'ambiente e più ancora la salute della gente, la salute di chi respira l'aria di quei luoghi e mangia i cibi prodotti su quei terreni contaminati. Nonostante i proclami degli scorsi anni, la

IN EVIDENZA

mappatura dei terreni inquinati ed i fondi stanziati per le bonifiche, il sistema dello smaltimento illecito dei rifiuti non si è fermato.



Un inquinamento che ha fatto registrare in proporzione anche i **tumori oltre il decesso di tanti bambini**. Abbiamo raccolto una intervista della **Presidente dell'Associazione Nazionale Noi Genitori di Tutti - Marzia Caccioppoli** (nella foto), per la quale è stato redatto un **opuscolo speciale allegato a questo Notiziario**. Un contributo per risvegliare le coscienze, anche dolorosamente, di fronte ad un disastro ambientale che ogni giorno miete vittime innocenti e per le quali i **liberi professionisti dell'area tecnica possono fare molto**, invitando le Amministrazioni alle **bonifiche seguendo le procedure previste**.

INFORTUNIO SUL LAVORO: VALGONO I CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INAIL

Corte Cassazione sentenza n. 8243/16

Il calcolo del risarcimento non segue le regole ordinarie civilistiche, ma le tabelle e i parametri dell'Inail. Il lavoratore che subisce il **mobbing** o un **infortunio** sul lavoro ottiene il pagamento del danno biologico da parte dell'Inail, ma i criteri di calcolo di tale indennizzo non seguono i criteri generali civilistici (di norma, si usano le tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano); al contrario **si fa riferimento a parametri, tabelle e regole proprie dell'Inail**.

Il tutto, ovviamente, nel rispetto di quanto stabilisce la Costituzione Art. 38 Cost secondo cui i lavoratori hanno diritto, in caso di infortunio, malattia o invalidità, a ricevere mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

È quanto chiarito dalla **Cassazione con la sentenza n. 8243/16 del 26.04.2016**.

In caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali l'Inail determina quindi il danno biologico facendo riferimento alle tabelle delle invalidità obbligatorie in sede previdenziale ("Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti").



Tali tabelle sono regolamentate dal decreto ministeriale Dm 12 luglio 2000, e successivi aggiornamenti. In effetti quando agisce contro l'Inail il lavoratore chiede la tutela assicurativa prevista dal suddetto decreto ministeriale e dunque la rendita per invalidità superiore al 15% o l'indennizzo per il danno biologico superiore al 5%.

Pertanto la quantificazione effettuata con le regole generali civilistiche non può essere applicata dinanzi all'Inail perché, in base a quanto stabilisce la normativa Art. 13, co. 2, lett. a) d.lgs. n. 38/2000 **le menomazioni che scaturiscono da lesioni all'integrità psicofisica sono valutate sulla base della specifica tabella delle menomazioni che comprende anche gli aspetti relazionali**.

VERSAMENTO DELL'IRAP PER I PROFESSIONISTI

Corte di Cassazione sentenza n.7371/2016

Pagano l'Irap anche gli studi professionali associati, anche se strutturati in forma di società semplice. Lo ha precisato la **sentenza n.7371/2016 della Corte di Cassazione** (sezioni unite). La suprema Corte ha ricordato che "Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi, sicché ove l'attività sia esercitata da società e enti soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, ivi incluse le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione". Secondo la Cassazione la struttura degli studi associati rende "evidente l'esistenza di un'organizzazione di mezzi e persone, volte al raggiungimento di uno scopo".

LA PENSIONE DI INABILITÀ È PIGNORABILE

Tribunale di Padova con ordinanza del 14 gennaio 2016

Il **Tribunale di Padova con ordinanza del 14 gennaio 2016** ha stabilito che la pensione di inabilità è pignorabile. **Si tratta infatti di una prestazione di natura previdenziale che può essere attaccata dai creditori tranne che per l'ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.**



Diverso è, invece, il caso dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità totale: queste, infatti, sono prestazioni assistenziali e non possono essere pignorate.

Del resto l'articolo 545, comma 2, del codice di procedura civile esclude del tutto la pignorabilità solo per un tal genere di prestazioni, data la loro finalità di garantire il minimo necessario per la sopravvivenza e reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia. Proprio sulla base di queste argomentazioni il giudice veneto ha quindi rigettato il reclamo proposto da una

donna avverso la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento siano caratterizzate da una finalità di natura assistenziale in relazione allo stato invalidante e che, di conseguenza, le stesse debbano essere ricondotte tra i sussidi impignorabili regolamentati dal codice di rito. Resta salva solo l'espropriabilità per causa di alimenti ai sensi dell'articolo 545, comma 1, c.p.c..

I CONTRIBUTI VERSATI ALLA CASSA VANNO RESTITUITI IN CASO DI CANCELLAZIONE

Corte di Appello di Roma sentenza 2219/2014

Il professionista iscritto alla Cassa che non ha maturato il diritto alla pensione, e cessa l'iscrizione all'ordine professionale, ha diritto alla restituzione dei contributi soggettivi da lui versati. Così ha deciso la **Corte di Appello di Roma sentenza 2219/2014**.

Nel caso in esame, un'avvocatesa, dopo essersi cancellata dall'Albo degli Avvocati, agiva in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della delibera 13 novembre 2004 assunta dal Comitato dei Delegati con la quale, in modifica dell'art. 4 del Regolamento della Cassa, era stata negata la possibilità della



restituzione dei suddetti contributi. In primo grado, veniva riconosciuto il diritto alla restituzione dei contributi soggettivi versati alla Cassa nel periodo 1 gennaio 1998 – 27 dicembre 2001.

La Cassa Nazionale Di Previdenza E Assistenza Forense proponeva gravame avverso la decisione di primo grado ma la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello.

In particolare, la Corte ha richiamato l'art. 21 della Legge n. 576/1980 secondo cui **"COLORO CHE CESSANO DALLA ISCRIZIONE ALLA CASSA SENZA AVERE MATURATO I REQUISITI ASSICURATIVI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE HANNO DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 10..."**.

Conseguentemente, la Corte ha rilevato che tale norma ha derogato al principio solidaristico – che vuole il versamento dei contributi finalizzato al conseguimento di un interesse collettivo senza la relazione di sinallagmaticità tra contribuzione ed erogazione previdenziale, – e che tale norma disciplina una materia oggetto di riserva di legge alla quale l'ente Cassa è vincolato, senza che un proprio regolamento interno possa prevederne l'abrogazione o la deroga.

Secondo la Corte, la Cassa Forense può solo adottare **"PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, RIPARAMETRAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RENDIMENTO O MODIFICAZIONE DI OGNI ALTRO CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PRO-RATA IN RELAZIONE ALLE ANZIANITÀ MATURE, NONCHÉ L'EVENTUALE OPZIONE PER L'ADOZIONE DEL REGIME CONTRIBUTIVO"**.

La **"NON RIMBORSABILITÀ DEI CONTRIBUTI LEGITTIMAMENTE VERSATI"** esula dunque da questi confini, essendo le fonti di rango primario le uniche abilitate ad incidere in materia previdenziale.

In conclusione, è stata ritenuta legittima la richiesta di restituzione dei contributi da parte del professionista.

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE

Cassazione sent. n. 17103 del 26.04.2016

La pena detentiva breve prevista per il reato di omesso versamento dei contributi che supera 10 mila euro può essere sostituita con quella pecuniaria. A chiarirlo è una interessante sentenza della **Cassazione sent. n. 17103 del 26.04.2016**. Come noto, l'omesso versamento di ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori, quando supera la soglia di 10mila euro, non è stato depenalizzato dalla recente riforma Dlgs 8/2016, art. 3 co. 6, per cui l'illecito resta nell'ambito della sanzione penale; ma ciò nonostante l'imprenditore che non abbia versato le ritenute può ugualmente beneficiare della commutazione della pena da detentiva a pecuniaria. La Cassazione precisa che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice da effettuarsi in base a una serie di elementi tra cui le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna, la personalità del condannato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato. Non c'è però alcun accenno alle sue condizioni economiche. Pertanto, il beneficio di pagare la sanzione pecuniaria può essere concesso anche a persona in condizioni economiche disagiate, nonostante i dubbi circa la solvibilità. Dubbi che si fanno consistenti proprio in relazione alla tipologia di reato contestato. Secondo la Cassazione, non c'è ragione per mettere in discussione il principio secondo cui il beneficio della sostituzione della pena detentiva breve possa essere concesso anche ai soggetti in difficoltà economiche che il giudice ritenga in qualche modo in condizioni di adempiere. Per la Cassazione il "cambio" di pena va dunque garantito anche a chi è economicamente in difficoltà, purché il giudice ritenga che sia in qualche modo in condizioni di adempiere, facendo salva ovviamente l'ipotesi di conversione nel caso sia accertata in seguito l'impossibilità di far fronte al pagamento che può essere anche rateizzato Come previsto dall'art. 660 cod. proc. pen.



DAL WEB

PRODOTTI PERICOLOSI: I GIOCATTOLE SOTTO ACCUSA

Un terzo delle merci bloccate alla frontiera o la cui vendita è stata vietata sono destinate ai bambini.

Sostanze chimiche nocive o parti taglienti sono le motivazioni più ricorrenti. Gli articoli provengono soprattutto dalla Cina. **Bambole, trombette, monopattini:** sono stati i giocattoli i principali "nemici" dei consumatori europei nel 2015. Lo rivela il Rapporto annuale della Commissione Ue sugli allarmi notificati al Rapex, il Sistema di allerta rapida europea per i prodotti non alimentari pericolosi attivo dal 2004 e a cui partecipano attualmente 31 Paesi (oltre ai membri dell'Ue anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Il rischio segnalato più frequentemente è quello chimico (25% delle notifiche) in particolare l'eccessiva presenza di ftalati (plastificanti che possono causare infertilità) ritrovati in molti giocattoli o la presenza di metalli pesanti nocivi, come nichel e piombo, ritrovati soprattutto in oggetti di bigiotteria. Nel 22% dei casi, invece, il rischio individuato è stato quello di causare ferite. Si tratta del pericolo rappresentato da prodotti infiammabili, o ancora da giocattoli con piccole parti che possono essere ingerite o monopattini le cui ruote non sono state fissate a dovere.

PERCHÉ SIAMO SEMPRE STANCHI?

Non fare attività fisica, restare nella stessa posizione a lungo, ma anche mangiare poco alla mattina, abusare del cibo spazzatura o non bere abbastanza sono tra le principali cause per cui ci sentiamo spesso stanchi.

Come ricaricarsi?

Basta evitare alcuni comportamenti sbagliati.

Di seguito 20 motivi per cui ci sentiamo sempre stanchi. (Ri)conoscerli è fondamentale per evitarli ed essere sempre in forma.

1. Saltare la palestra. Non fare attività fisica per conservare le energie è controproducente poiché fare esercizi migliora la circolazione, aumenta la resistenza e porta ossigeno ai tessuti.
2. Non si sta abbastanza al sole. La mancanza di vitamina D può anche essere la causa della stanchezza cronica. Stare esposti alla luce del sole attiva la produzione di melatonina.
3. Avere una carenza di ferro (anemia). Può causare debolezza e difficoltà di concentrazione. Il ferro si trova nei fagioli, nel tofu, nelle uova, nelle noci... La vitamina C aiuta ad assorbirlo.
4. Non fare colazione. Appena svegli, si ha bisogno di ricaricarsi con la colazione. Farla significa accendere il metabolismo. Preferire proteine, cereali integrali e frutta fresca.
5. Bere caffè a fine giornata. Prenderlo nelle sei ore prima di addormentarsi può rovinare il sonno. Una buona idea potrebbe essere eliminare la tazzina del pomeriggio.
6. Usare smartphone e tablet a letto. La loro luce può incidere sui livelli di melatonina, l'ormone che aiuta a regolare i ritmi del sonno e della veglia.

7. Non bere abbastanza. Bere poca acqua riduce la pressione sanguigna, quindi il cuore pompa più lentamente e riduce la velocità con cui ossigeno e nutrienti arrivano agli organi e ai muscoli.
8. Essere circondati da negatività. È necessario proteggere se stessi dai vampiri energetici e cercare la compagnia di persone positive, stimolanti e creative.
9. Andare nel panico con facilità. Andare in crisi appena inizia una riunione, pensare alla possibilità di avere una malattia o un incidente ci fa sentire mentalmente esausti.
10. Essere perfezionisti. Questa caratteristica porta a lavorare di più, con maggiore difficoltà e stress. Il consiglio? Porsi dei limiti: il risultato finale sarà migliore.
11. Essere troppo generosi. Esagerare può aumentare lo stress e farci sentire irritati. Occorre imparare, al contrario, a dire di no quando non si hanno né il tempo né le energie.
12. Pensare al lavoro anche nel tempo libero. "Riossigenarsi" aiuta a tornare al lavoro più energici, propositivi e creativi di prima. Le pause rendono più produttivi.
13. Vivere nel disordine. Essere immersi nel caos può aumentare il senso di stanchezza, perché la mente si concentra sulla presenza caotica e non riesce a fare spazio ad altro.
14. Essere sempre connessi. Se si trascorre l'80% della giornata al pc, al 100% non si avrà una notte rilassata. Leggere un buon libro calma gli occhi e rilassa la mente.
15. Consumare cibo spazzatura. Un indice glicemico alto affatica l'organismo. Mangiare, quindi, cibo nutriente, ma sano. Evitare gli alimenti conservativi e/o confezionati.
16. Riposarsi poco. I weekend e le feste sono preziose occasioni per fare il pieno di energia facendo delle belle dormite e attività rigeneranti per il corpo e la mente.
17. Non muoversi abbastanza. Stare nella stessa posizione a lungo è faticoso e affatica. Cercare, quindi, di cambiare posizione e alzarsi spesso durante la giornata.
18. Stare svegli fino a tardi nel weekend. Se si fa tardi caso cercare di svegliarsi più o meno alla stessa ora in cui ci si sveglia durante la settimana e fare un riposino nel pomeriggio.
19. Bere alcool prima di andare a letto. All'inizio l'alcool produce un effetto sedativo ma, una volta metabolizzato dall'organismo, aumenta l'adrenalina.
20. Avere un problema di salute. La stanchezza può essere causata, per esempio, da allergie o intolleranze alimentari o qualche disfunzione. Parlarne con il proprio medico.

PARETI DI MUSCHIO: LA SENSAZIONE NATURALE IN CASA



Si tratta della tendenza più recente in fatto di décor d'interni: ricoprire le pareti di casa con il muschio, una sensazione visiva e tattile che ammorbidisce la stanza e rende con semplicità il mistero antico della calma che ci danno certi paesaggi.

Si chiamano Moss Walls e vengono da un tempo lontano: mille anni fa, i monaci zen dei templi buddisti del Giappone, deliziati dalla fresca tranquillità del muschio che cresceva nei loro giardini, hanno iniziato a coltivarli su pietre e pareti, per creare una sensazione di espansività, libertà dal disordine e distrazione quotidiana; per loro il muschio era un simbolo di armonia, un elemento essenziale che facilitava la

meditazione.

Gli ideatori di queste creazioni, oggi, sono Joe Zazzera e Pat Mahan, due imprenditori che, dopo 25 anni insieme nella Plant Solutions, tante progettazioni e numerosi premi, hanno sviluppato i disegni di muri di

muschio verticali personalizzati, articoli che sono in prima linea nell'arte delle pareti di muschio. Le Moss Walls, infatti, sono vere e proprie opere d'arte tridimensionali, pezzi unici che si adattano ai desideri del cliente, al fine di rendere unico lo spazio dove questi risiederà. Joe e Pat hanno cominciato incorporando muschio e licheni con bei pezzi di legno raccolti a mano e altri elementi naturali e subito il loro lavoro è sembrato stupefacente.

L'idea di utilizzare muschi e licheni è importante anche per le caratteristiche più particolari di queste piante: per esempio, la loro capacità di vivere e prosperare negli spazi dimenticati dalla frenesia umana, negli interstizi tra le cose, nelle fessure, tra le tegole: nei luoghi che avanzano alle altre creature e che sembrano inospitali. Ma anche il fatto che, quando le condizioni gli sono sfavorevoli, muschi e licheni riescono a sospendere l'animazione, a rimanere in sospeso fino a quando la situazione non torna ad essere favorevole, senza mollare, o il fatto che fertilizzano il terreno, lo stabilizzano, placano le inondazioni e offrono ombra e riparo agli insetti sono altre caratteristiche che suonano come un inno, metafore di quello che vorremmo essere.

Il successo delle **Moss Walls** è che sono pezzi d'arte che ci ricordano di vivere con garbo, di lottare per l'armonia, di rallentare e respirare, di fare della nostra vita e della nostra casa, un tempo naturale.

LA CAMERA PERFETTA PER DORMIRE BENE



Riposare bene è fondamentale per stare bene. Non contano solo le ore di sonno, anche se sono fondamentali, è importante anche la qualità e la regolarità del riposo.

Oltre a uno stile di vita sano e a una dieta regolare, possiamo curare anche altri fattori che conciliano il sonno, vediamo alcuni.

LUCE

È fondamentale per regolare i ritmi cicardiani e i cicli del sonno. Il buio è fondamentale, per alcuni anche una sola lucetta blu può essere di disturbo e ridurre il livello di melatonina. Quindi attenti anche alle lucente dei dispositivi elettronici che

abbiamo in casa.

FRESCO

La temperatura del corpo di abbassa leggermente quando dormiamo; dobbiamo fare attenzione che la temperatura dell'ambiente sia confortevole e non troppo calda.

RUMORE

Ci sono delle app che producono un 'rumore ambientale' capace di annullare il rumore esterno. In sostanza un muro di suono che blocca altri suoni. Ad esempio **Seleep Genius**

ARIA

Se la qualità dell'aria è povera non dormiamo bene. Dobbiamo arieggiare bene la stanza o cercare dei filtri per l'aria; ad esempio le lampade di sale o candele di cera d'api.

GAMBE ALTE

Un buon esercizio da fare prima di coricarsi è rimanere con le gambe sollevate; aiuta la circolazione.

FRUTTA FRESCA ASSOCIATA A UN MINOR RISCHIO DI INFARTO E ICTUS

La frutta è una fonte molto ricca di potassio, fibre alimentari, antiossidanti e altri vari composti potenzialmente attivi e, inoltre, contiene poco sodio, pochi grassi e relativamente poche calorie. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica **The New England Journal of Medicine**, **le persone che mangiano frutta fresca quasi tutti i giorni sono a minor rischio di infarto e ictus**

rispetto alle persone che ne fanno un consumo sporadico. Questi risultati arrivano da uno studio di 7 anni su mezzo milione di adulti in Cina, dove il consumo di frutta fresca è molto basso. Lo studio ha rivelato che il consumo di frutta (principalmente mele o arance) era fortemente associato ad altri fattori, come l'istruzione, la pressione sanguigna più bassa, un contenuto non molto elevato di glucosio nel sangue e l'assenza di tabagismo. Fatte le dovute proporzioni per valutare anche il modo in cui questi altri fattori influivano, si è concluso che il consumo di una porzione di 100 grammi di frutta al giorno è associato a una diminuzione di circa un terzo della mortalità dovuta alle malattie cardiovascolari – e questo è stato riscontrato sia negli uomini che nelle donne, nelle diverse aree di studio.

LE TUBATURE ISPIRATE ALLA RESPIRAZIONE UMANA



La natura può esserci d'esempio in molte maniere, anche per progetti d'ingegneria. Non siamo noi stessi un sistema molto complicato e funzionante? **Bjorn Bellander**, svedese, ha analizzato il corpo umano, in particolare il sistema respiratorio e quello circolatorio, per capire come funzionano i meccanismi di canalizzazione per gestire l'acqua, l'aria e gli scarti. La cosa notevole è che questi sistemi gestiscono solidi, liquidi e gas. Traendo ispirazione dal corpo umano ha progettato una serie di valvole che semplificano drasticamente le condutture, le tubazioni e le varie linee che in una qualunque struttura regolano i flussi in entrata, quelli intermedi e quelli in uscita, come spiega

Gunter Pauli nel suo libro 'Blue Economy'. In commercio si trovano sotto il nome di **Split Box** e questa tecnologia riduce le perdite di energia sia per quanto riguarda la circolazione dell'aria, sia per quanto riguarda il riscaldamento dell'acqua domestica. Inoltre gestisce in maniera ottima il flusso dei rifiuti.

Secondo Gunter Pauli, la produzione, l'installazione e la manutenzione delle unità di controllo genereranno probabilmente un numero di posti di lavoro equivalenti a quelli che andranno persi.

LA PIANTA CHE RICARICA LO SMARTPHONE

L'energia per ricaricare il cellulare può fornircela anche una piccola piantina sul balcone, basta metterla nel vaso hi-tech Bioche riesce a sfruttare la fotosintesi del vegetale per produrre energia elettrica. La società che lo ha ideato ha sede a Barcellona e sta cercando fondi per produrlo sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo. La cifra minima è stata superata e ordinando ora il vaso al prezzo di 99 euro e dovreste riceverlo per dicembre. **La pianta produce energia attraverso la fotosintesi e questa energia viene raccolta da una batteria posta sul fondo del vaso.** Il nostro telefonino potrà accedere all'energia accumulata grazie alla presa USB che sporge all'esterno del vaso.



Grazie all'energia prodotta **sarà possibile ricaricare il telefono tre volte al giorno, a patto che la pianta rimanga in salute.** Le piante più indicate sono quelle a foglia verde.

UNA SCRITTA E RINNOVI LA CASA



Le scritte decorative abbelliscono le stanze di casa in modo originale. Si acquistano o si realizzano con il **fai da te** riutilizzando materiali semplici, anche di riciclo. Le forme e i modelli sono svariati: scritte luminose, scritte di legno o di plastica, **scritte su lavagne** da appendere. E ancora scritte tracciate direttamente sulle pareti con pennelli o pennarelli ad hoc. Le idee sono numerose e grazie alla creatività è possibile inventarne di nuove, personalizzando le **scritte fai da te** a piacere. Facili da applicare cambiano il look della casa e costano pochissimo.

I NOMI PIÙ SENSUALI PER MASCHI E FEMMINE? ECCOLI SVELATI

I **nomi più sensuali** sono quelli che rendono affascinante anche la persona che li ha. Lo dice uno studio realizzato da un sito made in Usa che negli ultimi anni ha stilato una **classifica di gradimento** interpellando i suoi utenti e proponendo oltre 40 mila alternative. Tirando le somme si è potuta stilare una **classifica dei nomi più sexy** sia per quanto riguarda i **nomi maschili** che i **nomi femminili**. IL nome maschile più sexy secondo Babynamewizard è Alessandro, seguito da Lorenzo. Al terzo posto c'è Rhett, e si prosegue con Romeo, Mateo, Dimitri, Dane, Marcelo, Dante e per ultimo Rémy. Per quanto riguarda i nomi femminili, invece, il più sensuale in assoluto è **Scarlett**, seguito da **Nicolette** e Natalia. Al quarto posto c'è Anaïs, al quinto Paulina, al sesto Alessandra, poi c'è Chanel, Soraya, Adrianna, e al decimo posto Giuliana. I nomi più out per gli uomini sono Bob, Ernest, Norman, Dick e Howard e quelli per le donne Gertrude, Bertha, Agnes, Ethel e Mildred.

COME SMETTERE DI RICEVERE CHIAMATE INDESIDERATE DEI CALL CENTER



A molti sarà capitato di incorrere nelle **chiamate indesiderate** a tutte le ore. Si tratta di una strategia di marketing portata avanti da alcune aziende allo scopo di aumentare i contratti. Di solito vengono fatte delle offerte, che vengono proposte come basate sul risparmio sicuro. Possono riguardare la bolletta del telefono fisso, i costi del cellulare, l'abbonamento per i servizi televisivi via satellite. Il problema è che questo tipo di telemarketing, come è stato segnalato dal Garante della Concorrenza, spesso non rispetta le nuove tutele sui diritti dei

consumatori nelle vendite a distanza, che sono in vigore dall'anno scorso. Per evitare di ricevere queste chiamate bisogna chiedere l'iscrizione al **registro delle opposizioni**, che dovrebbe consentire di essere esclusi dalle chiamate dei call center. Spesso però le cose non vanno in questo modo, perché basta aver acconsentito una volta a ricevere queste chiamate "pubblicitarie" per entrare in un **circolo vizioso di telefonate**. A volte queste ultime sono mute, non ricevono una risposta e non si viene messi in contatto con alcun interlocutore. Vengono fatti da sistemi automatizzati, per eliminare i tempi morti dei call center, ma spesso viene generato un numero di telefonate superiore agli operatori disponibili.



Il fenomeno del **teleselling** rappresenta un vero e proprio introito importante per alcune aziende. Ne sono avvantaggiate anche quelle che decidono di **comprare i recapiti**. Con appena 5 centesimi a recapito telefonico, le aziende possono comprare tariffari completi con dati e numero di telefono, per contattare i loro possibili clienti, per vendere qualcosa. I nominativi poi finiscono in una catena complessa di società che **se li scambiano**, aumentando a poco a poco la disposizione dei dettagli, che riguardano anche le professioni e le preferenze. Si tratta di identikit spesso illegali composti da elenchi di numeri che comprendono i telefoni pubblici, quelli presenti illegalmente su internet e quelli che si rilasciano quando si compila qualche modulo per partecipare a determinati concorsi anche online.

Cosa fare?

Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un servizio gratuito patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che permette di rendere pubblica la propria volontà di non essere contattati a scopi promozionali dai call center. Iscrivere è una operazione semplice e gratuita: basta collegarsi al sito del **Registro Pubblico** [cliccando qui](#) e scegliere la voce link riportata sotto **'Iscrizione'**.

Qui si potrà trovare il modulo da compilare in tutte le sue parti con i relativi dati personali per inviare la richiesta di inserimento nel Registro Pubblico delle Opposizioni.

L'intero processo richiederà altri 15 giorni per essere accettata, passati i quali gli operatori di telemarketing non potranno più contattare il numero iscritto al Registro, a meno che l'utente stesso non abbia esplicitamente acconsentito a qualche tipo di chiamata.

Per i meno tecnologici, l'iscrizione al Registro è possibile anche utilizzando il **numero verde 800 265 265** oppure inviando una **lettera raccomandata** all'indirizzo postale:

"Gestore del Registro pubblico delle opposizioni – Abbonati" Ufficio Roma Nomentano Casella Postale 7211 – 00162 Roma (Rm), allegando un documento di identità; o ancora inviando un fax al numero 06 54224822, allegando un documento di identità.

Detto questo, cosa succede se si ricevono ancora telefonate pubblicitarie nonostante l'iscrizione? Per prima cosa bisogna **chiedere all'operatore** da quale lista è stato preso il numero di telefono, per poi inviare il **modulo di richiesta di cancellazione** al titolare della lista con obbligo di cancellare il numero entro 15 giorni. Se il problema persiste è infine possibile inviare esplicitamente una richiesta al Garante della Privacy utilizzando un modulo che comprende anche i dati di chi ha telefonato (data, ora, società/ditta che effettua la telefonata pubblicitaria, prodotto/offerta/promozione oggetto della telefonata, numero telefonico chiamante/anonimo).

Bloccare le telefonate pubblicitarie su Android

Il fenomeno della pubblicità indesiderata anche su cellulare, purtroppo, è in aumento; per fortuna, però, esistono diverse soluzioni al problema. Per **Android** la prima è interna al sistema operativo e la seconda è esterna (sotto forma di app). Il metodo più semplice per bloccare le chiamate da un numero indesiderato (e il discorso vale non solo per quelli di telemarketing) è andare nel registro delle chiamate, cliccare sul numero specifico e andare nelle impostazioni relative al numero: qui si trova l'opzione 'Aggiungi a elenco rifiutati' per fare in modo che l'utente non possa più contattarci.

Se questo metodo vi sembra troppo rudimentale, su **Google Play**, lo store di applicazioni per Android, potete trovare molte soluzioni pratiche e gratuite, il che non guasta mai. Tra le tante app utili per bloccare le chiamate indesiderate possiamo citare **Lista Nera (Blacklist)**, che permette di creare una lista nera attraverso filtri molto potenti, che consentono di stare alla larga da chiamate indesiderate ed sms non voluti. Tra le tante opzioni disponibili, troviamo il Blocco chiamate messaggi / testo per un elenco di numeri, il Blocco chiamate / messaggi di testo per i numeri sconosciuti, numeri privati (senza numeri, senza caller id), i numeri non nei contatti e il Blocco delle chiamate con risposta automatica sms. Una volta scaricata l'applicazione bisognerà quindi scegliere se aggiungere alla blacklist un numero fra quelli contattati di recente (CallLogs), un contatto della rubrica (Contacts) o un numero personalizzato (Custom) e salvare le impostazioni per bloccare il numero selezionato.

Bloccare le telefonate pubblicitarie su iPhone

Il sistema operativo iOS, purtroppo, non consente una libertà di scelta pari a quella di Android, questo perché gli **iPhone** sono bloccati ed è difficile installare applicazioni non desiderate dalla Apple. Tra queste ci sono anche quelle che risolvono il problema delle telefonate indesiderate e pubblicitarie, disponibili quindi

soltanto per melafonini liberati grazie al **jailbreak**. Si tratta di un'operazione che sblocca l'iPhone ma al tempo stesso sconsigliata per gli utenti poco esperti. Per tutti gli altri, la soluzione contro le telefonate moleste si chiama **SMSNinja**, applicazione gratuita (tweak) disponibile su Cydia.

Una volta installata e avviata l'app SMSNinja, bisogna selezionare la voce Black & Whitelist e cliccare prima su Add e poi sul pulsante From call history oppure sul pulsante Enter numbers, per aggiungere alla lista nera un numero fra quelli che non vogliamo più sentire. Un'alternativa non gratuita, ma sempre per iPhone jailbreakati, è **iBlacklist**, app ancora una volta disponibile solo negli store 'alternativi' ad iTunes e non approvata da Apple (con inevitabile decadimento della garanzia in caso di sblocco).

ALLERGIE AL CANE E GATTO: COME DIFENDERSI?



Quali sono i **sintomi** dell'**allergia al pelo del cane**? E, **cosa fare** in questi casi?

L'allergia al pelo del cane, è una delle più diffuse, insieme a quella al **pelo del gatto** e del cavallo. I sintomi dell'allergia al pelo del cane (anche nei bambini) sono facilmente riconoscibili. In questi casi, infatti, possono riscontrarsi: **prurito** al naso ed agli occhi, starnuti, naso che cola, difficoltà respiratorie, senso di malessere generale e stanchezza, ma anche crisi asmatiche e **shock anafilattico**. Questi sintomi sono generati dai peli caduti, dalle cellule di pelle morta, ma anche dalla **forfora** e dallo scolo di naso ed

occhi. Inoltre i sintomi all'allergia al pelo del gatto possono peggiorare in alcuni periodi dell'anno, quando sono in azione altri allergeni, come il polline o le graminacee. Infine, va detto che l'allergia al pelo del cane si manifesta anche quando non si possiede direttamente un cane, ma si frequenta qualcuno che ne ha uno. Comunque, per capire se si tratta effettivamente di allergia al pelo del cane, è bene consultare un medico per sottoporsi agli **esami** diagnostici specifici.

COSA FARE

Quando si scopre di avere un'allergia al pelo del cane si pensa subito di allontanarlo da casa. Tuttavia, in questi casi, è possibile mettere in atto degli stratagemmi alternativi che permettono di evitare questa decisione drastica. Si consiglia, anzitutto, di curare bene la **pulizia** degli ambienti e l'igiene personale del cane.

Meglio, quindi, **lavare spesso i capi con i quali il cane entra in contatto e inibire l'accesso all'animale nelle stanze più a rischio, in particolare in camera da letto**. Inoltre è bene passare periodicamente sul manto del cane un panno umido (dopo averlo spazzolato accuratamente) in modo da eliminare tutti i residui. Meglio anche **lavare il cane** almeno ogni quindici giorni per rimuovere la forfora che si deposita sulla pelle. Se i sintomi dovessero persistere, nonostante questi accorgimenti, il medico può prescrivere dei **farmaci** specifici, tra cui anche gli **antistaminici** (che alleviano i sintomi dell'allergia). In alternativa si possono acquistare i **decongestionanti nasali** in spray. Per prevenire i sintomi, comunque, sarebbe meglio collocare il cane all'esterno, magari in giardino. In questo modo la convivenza sarà più semplice. Infine, va sempre tenuto in conto il fatto che spesso si crede di essere allergici al pelo del cane, invece si soffre di allergia agli acari, che si depositano sul pelo e che può avere gli stessi sintomi.

ALLARME INQUINAMENTO IN TUTTA ITALIA: COME PROTEGGERSI E LIMITARE I DANNI (ANCHE PER L'AMBIENTE)



La Pianura Padana soffoca in una coltre di smog e non solo lei. L'Italia è tutta inquinata. Tra la nebbia e la pioggia che non cade da mesi, **Milano** è la maglia nera con i valori delle polveri sottili ben oltre i limiti. **Soffrono comunque anche altre città italiane:** secondo Legambiente considerando lo sfioramento verso l'alto dei livelli di pm10, dopo il capoluogo lombardo vengono **Torino** e **Napoli**. **Qualche consiglio su come difenderci e cercare di limitare i danni**, anche per l'ambiente in cui viviamo viene dall'Unità di Pneumologia dell'Ospedale San Giuseppe di Milano.

Bisogna cercare di evitare esposizioni prolungate all'aria aperta nelle ore di massima concentrazione dello smog, niente attività fisica quindi quando i livelli di inquinanti sono alti o nelle aree più malsane.

È importante anche arieggiare gli ambienti domestici.

Privilegiate l'uso di mezzi pubblici o la bicicletta e lasciate a casa l'auto.

Niente camini o riscaldamento a legna (l'inquinamento da combustione di legna è tutt'altro che trascurabile). Anche lo smaltimento dei rifiuti produce inquinamento, effettuare una corretta raccolta differenziata è un contributo significativo alla sua riduzione dell'inquinamento..

LA DIETA DEL PANINO

La **dieta del panino per dimagrire** è adatta a chi ha poco tempo, ma vuole comunque restare in forma. Purtroppo, i ritmi frenetici della vita quotidiana non ci permettono sempre di seguire un'**alimentazione corretta**, variegata e salutare. I nutrizionisti, per restare in forma e salvaguardare la salute, consigliano di mangiare almeno cinque porzioni di **frutta e verdura** che, dovrebbero costituire la base della nostra dieta. Anche se avete poco tempo, però, potete sfruttare questo principio seguendo per **una o due settimane** la dieta del panino. **Come fare?**

Lo schema di **menù** della dieta del panino, può essere seguito per un massimo di due settimane e apporta circa 1250 **calorie**. Il sabato e la domenica della dieta sono liberi, ma occorre calibrarli sul modello degli altri giorni, per non vanificarne i risultati.

MENÙ SETTIMANALE

LUNEDÌ

colazione: fette biscottate con marmellata, un bicchiere di latte scremato, caffè con poco zucchero.

spuntino: 1 yogurt magro.

pranzo: panino medio con tonno sgocciolato, rucola e pomodori + 1 frutto.

merenda: 1 frutto.

cena: hamburger di pollo o tacchino con zucchine grigliate o scaldate, una piccola porzione di pane.

MARTEDÌ

colazione: 1 bicchiere di latte scremato con 1 bicchiere monouso di cereali + caffè.

spuntino: 1 pacchetto di cracker.

pranzo: panino medio con qualche fettina di prosciutto crudo privo di grasso visibile, salsa allo yogurt e insalata.

merenda: 1 frutto.

cena: piccolo piatto di pasta con fagioli spollichini, contorno di verdure crude o cotte + 1 frutto.

MERCOLEDÌ

colazione: fette biscottate con marmellata, un bicchiere di latte scremato, caffè con poco zucchero.

spuntino: 1 barretta ai cereali.

pranzo: panino medio con salmone affumicato+ salsa allo yogurt+ scarola e insalata+ 1 frutto.

merenda: 1 frutto.

cena: insalata di patate, fagiolini, pomodori, zucchine, sedano (verdure a piacere).

GIOVEDÌ

colazione: 1 bicchiere di latte scremato con 1 bicchiere monouso di cereali+ caffè.

spuntino: 1 yogurt magro.

pranzo: panino medio con straccetti di manzo e melanzane.

merenda: 1 frutto.

cena: una piccola porzione di risotto con tante zucchine + frutto.

VENERDÌ

colazione: 1 yogurt magro bianco + 1 frutto+ 2 frollini+ caffè.

spuntino: 1 barretta ai cereali.

pranzo: panino medio con straccetti di pollo grigliato e carote cotte al vapore con aromi + 1 frutto.

merenda: 1 frutto.

cena: una piccola porzione di farro con funghi + contorno di verdure cotte o crude.

E' importante ricordare anche che questa dieta costituisce un'indicazione generica per perdere qualche chilo, ma non sostituisce il lavoro dei dietologi e dei nutrizionisti, che devono essere consultati soprattutto quando si devono perdere tanti chili.

IL ROSMARINO E LA MENTA PIPERITA RAFFORZANO LA MEMORIA



Aveva quindi ragione *William Shakespeare* quando, nell'*Amleto*, faceva dire ad Ofelia: "Ecco del rosmarino, questo è per il ricordo". **L'aroma di questa erba, infatti, aiuta gli anziani in particolare nel tenere a mente le cose da fare, come ad esempio i medicinali da prendere a un preciso orario.** Lo dimostra una ricerca della *Northumbria University*, nel Regno Unito, presentata alla *British Psychological Society's Annual Conference a Nottingham*. Per lo studio 150 persone over 65 sono state suddivise in due gruppi: il primo è stato posizionato in una stanza nella quale erano stati diffusi oli

essenziali di lavanda o rosmarino, il secondo in una stanza in cui non vi era alcun aroma. I partecipanti sono stati poi sottoposti a dei test tesi soprattutto a valutare la cosiddetta memoria prospettica, cioè quella proiettata alle cose da fare. Ad esempio è stato chiesto loro di ricordare di trasmettere un messaggio in uno specifico momento o cambiare procedure quando accadeva una particolare cosa. È stato effettuato anche un test dell'umore, prima e dopo l'ingresso nelle stanze. I risultati hanno mostrato che il rosmarino migliorava significativamente la memoria prospettica e la lucidità. Mentre **la lavanda aumentava calma e contentezza.** Un'altra ricerca degli stessi studiosi ha mostrato che **anche il tè alla menta piperita e' di aiuto per la memoria, mentre la camomilla la rallenta e diminuisce anche il senso di allerta, proprio quello che ci vuole prima di andare a dormire.**

LA CASA DI CURA CHE È ANCHE UN ASILO: COSÌ ANZIANI E BAMBINI GIOCANO INSIEME

Una situazione davvero particolare è quella che si presenta a chi entra a Seattle nella casa di riposo *Providence Mount St. Vincent*. Una volta all'interno della struttura, infatti, ci si trova davanti a **qualcosa di molto insolito**: ospiti anziani e bambini che interagiscono insieme.

I benefici sono tanti e per tutti: i residenti anziani, interagendo con i bambini, sono stimolati e si sentono ancora utili. I bambini invece hanno l'opportunità di imparare tanto da questi nonni, molti dei quali hanno circa 90 anni e costante bisogno di assistenza.



Cinque giorni a settimana, dunque, i residenti e il personale della casa di cura condividono la grande struttura con 125 bambini di età compresa da pochi mesi a cinque anni. Il programma è stato progettato per controbilanciare la solitudine e la noia che spesso caratterizza la vita in una struttura di cura. Numerosi studi hanno collegato **l'interazione sociale con l'effetto benefico di diminuire il senso di solitudine** ma anche di ritardare il declino mentale, migliorare la pressione sanguigna e ridurre il rischio di malattia e morte negli anziani. Si è visto anche che socializzare in maniera intergenerazionale aumenta il numero dei sorrisi giornalieri e la conversazione tra gli anziani. Naturalmente anche i giovanissimi ospiti della struttura godono di numerosi vantaggi: **i bambini che entrano precocemente in contatto con gli anziani vedono migliorare il proprio sviluppo sociale e personale**, inoltre hanno meno probabilità di vedere queste persone come inutili o addirittura come un peso per la società e imparano a sentirsi a loro agio anche con i disabili (dato che molti anziani della struttura sono sulla sedia a rotelle o soffrono di altre problematiche invalidanti).

Ma come funziona esattamente la casa di cura - asilo? **Come interagiscono anziani e bambini?** Ogni giorno (tranne quelli in cui l'asilo rimane chiuso) gli insegnanti prendono i loro gruppi e li portano ai piani residenziali per visitare gli anziani. **Le attività durano 20 minuti per i bambini più piccoli o 60 minuti per quelli più grandi.** Anziani e bambini partecipano ad attività strutturate insieme secondo un programma ben preciso ma, dato che condividono lo stesso edificio, ci sono anche diverse opportunità per **impegni extra che nascono del tutto spontaneamente** ad esempio quando fuori non si può stare a causa del mal tempo e i bambini al posto del parco giochi devono accontentarsi di corridoi, hall e camere libere. Capita poi che alcuni musicisti della zona vengano nella struttura per allietare gli ospiti e così bambini e anziani si trovano a cantare e ballare insieme.

ARRIVA IL SORPASSOMETRO



Essere sorpassati in un tratto di strada dove il codice della strada lo vieta. Non capita di rado. Forse non tutti sanno però, che esiste un apposito dispositivo per rivelare questo genere di infrazione del codice della strada che si chiama sorpassometro.

Si tratta di un dispositivo di controllo che utilizza telecamere, direttamente collegate ad alcune spire installate sul manto stradale, con sensori che rilevano il passaggio dell'automobile. **L'autovettura viene così fotografata e viene fatto un filmato che ripercorre i 5 secondi precedenti e i 10 successivi all'infrazione**, nonché la targa del veicolo. Poiché le telecamere sono collegate a un computer dotato di modem, il materiale registrato viene automaticamente trasmesso via

GPRS alla centrale di controllo. Per registrare l'infrazione non si rende quindi necessaria la presenza fisica di un operatore. I video vengono vagliati, in modo da scartare i falsi positivi e gli episodi dubbi, e rinviati poi

alla sede del comando operativo provinciale di competenza, perché possa essere emesso nel caso il relativo verbale. I sorpassometri (postazioni sia fisse che mobili) vengono posizionati in punti abbastanza sensibili come quelle strade statali dove è presente la striscia continua, ma su autostrade e tangenziali per rilevare le violazioni riguardanti l'accesso alla corsia di emergenza. Il sorpasso è disciplinato dall'art. 148 C.d.S. che precisa anche i casi in cui tale manovra è vietata: la violazione del divieto di sorpasso può costare una multa di importo variabile, in base alla gravità della manovra, **dagli 80 euro fino a 1.272 euro. In alcuni casi alla sanzione pecuniaria può accompagnarsi la perdita da 2 a 10 punti sulla patente o addirittura, nei casi più gravi, la sospensione della stessa.** Va precisato che la sanzione può essere elevata solo se la manovra di sorpasso viene completata, con rientro nella propria corsia dopo aver superato il veicolo che precede e non se, ad esempio, rilevato lo strumento si rientra subito in carreggiata senza effettuare alcun sorpasso.

LA SPESA PER IL PUPO? SI FA ON LINE E DIVENTA SOSTENIBILE



Sostenibilità e portafoglio si incontrano on line. E' nato infatti il primo sito di coupon dedicato alle famiglie con bambini che offre prodotti di qualità ad alta valenza ambientale. Si chiama Famideal e punta al mercato nazionale e internazionale proprio con l'obiettivo di aiutare la famiglia a scegliere sempre prodotti di qualità per i più piccoli, ma anche per mamma, papà e nonni. Cosa si trova su Famideal? Davvero tutto, dall'utile al futile: i pannolini, ad esempio, privi di derivati del petrolio, senza sbiancanti e certificati Nordic Label; i prodotti per la cura del

bambino biologici certificati. I pannolini lavabili per le mamme davvero eco-friendly, e anche i detersivi ecologici. Tutto a prezzi davvero vantaggiosi e con la comodità di ricevere direttamente i prodotti a casa. E poiché la vita di una famiglia è fatta anche di momenti di svago da passare tutti insieme, non mancano le offerte su ristoranti, pizzerie e pacchetti vacanza per famiglie, in Italia e all'estero, e con l'attenzione giusta anche per chi opta per scelte alimentari sostenibili, come vegetariani e vegani. Per accedere al sito [clicca qui](#)

USA I GUSCI DELLE UOVA IN GIARDINO

Cosa te ne fai dei gusci delle uova dopo che le hai usate per cucinare? Li butti via? Meglio di no. Usali per il tuo giardino, saranno utili per le tue piante. Vediamo perché.

FERTILIZZANTI

I gusci delle uova sono un fertilizzante naturale in quanto ricchi di calcio. Si decompongono in fretta e per questo non hanno bisogno di essere sbriciolati. Inoltre non devono essere sterilizzati. Basta metterli nel suolo.

TENGONO LONTANI I CERVI

Se abitate in una zona di montagna e volete evitare che i cervi si avvicinino a determinate piante considerate di usare i gusci delle uova per tenerli distanti. Non ne sopportano l'odore.

NUTRIRE GLI UCCELLI

Il calcio contenuto nei gusci fa bene agli uccelli, quindi si possono sbriciolare e unire al mangime per i volatili. È bene prima sterilizzarli in acqua bollente.

FAR GERMOGLIARE LE PIANTE

Usa il guscio, ancora in buona parte integro, come 'vasetto' per far germogliare delle piantine. Baste riempirlo di terriccio umido. Quando sarà il momento metti il tutto nel terreno.



FORNO SPLENDEnte IN MODO NATURALE

Pulire il forno è sempre un compito arduo, specie se lo utilizziamo molto. Le macchie si incrostano negli ancoli più remoti e la porta accumula strati di grassi. **Ecco cosa serve per una pulizia eccellente: bicarbonato, acqua, un flacone spray, aceto e uno straccio.** Si prepara un detergente utilizzando un cucchiaino di bicarbonato con dell'acqua. Poi si mette tutto in un piccolo recipiente e si mescola. Quindi si spalma il composto sulle pareti del forno. Il bicarbonato dovrebbe diventare marrone. Lasciare così per 12 ore. Il giorno seguente con uno straccio bagnato si rimuove il bicarbonato. A questo punto si mette dell'aceto nel contenitore spray e si spruzza sulle superfici. Passare lo straccio bagnato un'ultima volta per togliere ogni residuo di bicarbonato.

COME TRATTARE CAPI INGIALLITI E INGRIGITI?

Con la bella stagione è facile pensare di dare vita ad alcuni pezzi dell'armadio che si sono ingialliti o ingrigniti. Come fare? È semplice, qualche piccolo rimedio naturale potrebbe aiutarci. Basta agire per tempo.

Capi ingialliti. Per trattare le zone ingiallite possiamo farci aiutare da un composto realizzato con bicarbonato, detersivo per i piatti neutro (incolore) qualche scaglia di sapone di Marsiglia. Basta sfregare la parte e procedere al lavaggio in lavatrice. Possiamo anche provare con bicarbonato e limone. Un'altra soluzione prevede di sfruttare le potenzialità dell'aceto bianco. Se le macchie non sono molto evidenti possiamo passare direttamente al lavaggio in lavatrice, aggiungendo un bicchiere di aceto nel cestello dell'ammorbidente. Se le macchie sono molto evidenti è bene prima mettere i capi in ammollo. In una bacinella, versiamo un litro e mezzo di acqua fredda, 2 cucchiaini di sale grosso e mezzo bicchiere di aceto bianco. Lasciamo agire per un'oretta (o più in base all'entità delle macchie e al tessuto) e procediamo con il lavaggio in lavatrice.

Capi ingrigniti. Per sbiancare i capi ingrigniti possiamo bollire i capi di cotone in acqua con del detersivo in polvere per capi bianchi. Dopo aver fatto bollire, procedere con il lavaggio in lavatrice.



LA LANA SARDA PER LA PULIZIA DEI MARI E COME ISOLANTE IN EDILIZIA

In Sardegna una azienda all'avanguardia è riuscita a creare insieme all'Università di Cagliari GEOLANA SALVAMARE, **un sistema naturale composto da lana e sugherone** (gli scarti dell'albero del sughero) che è in grado di assorbire gli agenti inquinanti, soprattutto petrolchimici, presenti nei liquidi. Questo materiale rientra nei geotessili assorbitori e oltre ad assorbire gli agenti inquinanti con un rapporto 1 a 14 (ogni chilo di Geolana ne assorbe 14 di agenti inquinanti), nel corso di un mese verrebbero eliminati almeno 2/3 di agenti inquinanti in cambio di semplice acqua pulita. Geolana rientra nelle filiere EDILZERO ARCHITETTURE DI PACE, prodotti diversi tra loro che hanno in comune la produzione totalmente italiana, la coincidenza tra il luogo di produzione il luogo di trasformazione (la cosiddetta produzione a chilometro/costo), l'utilizzo di materie rinnovabili ed eccedenti (che non incidono cioè sulla produzione agricola, ma esistono in abbondanza in natura) e il totale scambio di competenze e conoscenze tra le varie aziende che compongono la filiera. **La filiera produce anche Isolanti termo-acustici disinquinanti, CO2 riduttori ad elevato potere isolante e ottima inerzia termica 100% Pura Lana Vergine Italiana certificata tracciabile e cruelty free per: edilizia, acustica, efficienza energetica e igrometrica, benessere sonoro, geotecnica, ingegneria ambientale, bonifiche, ripristino dei suoli degradati.**

Per approfondire le tematiche e acquistare i prodotti Edilana c'è il sito edilana.com

COME FAR SEMBRARE PIÙ GRANDE IL PROPRIO SALOTTO?

Le case moderne sono sempre più piccole e, quando invitiamo i nostri amici, avvertiamo l'esigenza di far sembrare sempre più grande le nostre stanze, soprattutto il salotto, luogo dove passiamo la maggior parte del tempo.

Come fare? Semplice, bastano alcuni piccoli trucchi per far sembrare la tua casa subito più grande. Prima cosa da tener presente sono le fonti di luce. Sfruttate al massimo una finestra o un balcone: scegliete una tenda dai colori chiari. Questo darà la sensazione che vi è una seconda via di fuga. Anche la luce artificiale, comunque, può aiutare: posizionate delle luci ai lati dalla parete. Illuminate strategicamente anche gli angoli bui. Perché la luce funzioni, però, ricordate che è importante che le pareti siano di colore chiaro. Potete, come suggeriscono i designer, colorare una sola parete. Un trucco perché il salotto sembri più grande è quello di posizionare alcuni specchi in punti strategici. Sceglieteli di forma rettangolare, in modo che diano un senso di slancio. Complice di questa illusione è anche il posizionamento delle poltrone; sistematele dalla parte della parete colorata, ma non rispettate gli schemi che vi suggerisce la stanza. **Ancora un altro consiglio?** Non abbondate con gli arredi.



PUNTA SUI TESSUTI FLOREALI PER RINNOVARE LA CASA IN PRIMAVERA



I **tessuti d'arredo floreali** sono ideali **per rinnovare la casa per la primavera 2016**. La primavera porta con sé una moltitudine di profumi e colori, in sintonia con il risveglio della natura. Anche in casa si respira un'aria fresca, che sa di nuovo. Le delicate tonalità pastello colorano la **biancheria da letto** e i tendaggi, trasformando la camera in un romantica culla. Cuscini e coperte disegnano con le loro fantasie floreali il divano del soggiorno mentre quadri e vasetti pastello completano il bucolico quadretto primaverile in cucina. La primavera coincide con il risveglio della natura, che in questo

stagione dell'anno si mostra in tutta la sua bellezza. Anche gli interni domestici dovranno rispecchiare la tendenza naturale, rinfrescandosi con tonalità pastello dai colori freschi e delicati. Le fantasie floreali sono particolarmente adatte per personalizzare casa in questo periodo dell'anno. **Ecco allora tante da cui prendere ispirazione.**

Le fantasie floreali si adattano un po' a tutti gli stili d'arredamento. Le diverse texture floreali spaziano dal vintage al moderno, fino ad arrivare al più romantico country.

La **camera da letto** primaverile dal sapore campestre si veste con la più romantica biancheria da letto decorata da rose e fiorellini di campo. Lo *stile vintage* si colora invece di fiori stilizzati con tonalità più calde come l'arancione e il rosso, alternate ai marroni e ai crema. I tessuti d'arredamento 2016 per la primavera personalizzano i rivestimenti di **poltrone e divani** con fantasie floreali creando un'atmosfera vivace ed elegante nella zona living. La primavera si fa sentire in tutto il suo splendore anche attraverso i tendaggi, leggeri e svolazzanti, che conferiscono all'ambiente un senso di pace e serenità.

In cucina è la tavola apparecchiata la protagonista principale di tutto l'arredo. Sulle più belle tovaglie floreali si rincorrono piccoli insetti e farfalle svolazzanti portando in tavola tutta la vitalità di questa splendida stagione. **Anche i servizi da tavola sono in linea con le fantasie dei tessuti:** fiori e animalotti curiosi decorano piatti e posate in modo allegro e divertente.

IN EVIDENZA

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI 2016

L'art.1 della L.208/2015 (cd. Legge di stabilità 2016) ha confermato anche per il 2016 la proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non possedute in regime di impresa. In particolare il comma 887, art.1 della Legge di stabilità 2016 modifica il comma 2 dell'art. 2 "*Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni d'impresa e di rideterminazione di valori d'acquisto*" del DL 282/2002 (convertito dalla L. 27/2003). La ratio della rivalutazione è di rendere appetibile la vendita dei beni rivalutati riducendo il valore della plusvalenza derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto, ai sensi della disciplina relativa alla plusvalenza sui redditi diversi, contenuta nell'attuale art. 67 del D.P.R. n. 917/1986.

L'affrancamento, sarà conveniente anche per i contribuenti che già in passato si sono avvalsi della misura.

Sono oggetto di rivalutazione:

- terreni e partecipazioni **posseduti non in regime di impresa**,
- beni di impresa e partecipazioni per le società e gli enti commerciali.

La **perizia giurata di stima** di rideterminazione del valore deve essere redatta ed asseverata **entro il 30 giugno 2016**. Entro il medesimo termine è necessario procedere al versamento **dell'imposta sostitutiva**, fissata nella misura **dell'8%** per tutte le fattispecie di rivalutazione.



Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

2016
Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

SOGGETTI COINVOLTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

I soggetti coinvolti nella rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sono:

- Persone fisiche per operazioni estranee all'esercizio di impresa,
- Società semplici,
- Società ed enti equiparate alle società semplici a norma dell'art. 5 DPR 917/86 (es. associazioni professionali),
- Enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'attività d'impresa
- Soggetti non residenti per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia riferibili a stabili organizzazioni.

AMBITO OGGETTIVO DELLA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

L'ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2016 rientranti in una delle due categorie di seguito elencate.



- Usufrutto

1. Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di :

- Proprietà
- nuda proprietà
- usufrutto,
- enfiteusi

Per il requisito dell'edificabilità occorre far riferimento al piano regolatore del Comune o ad altri strumenti urbanistici.

2. Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di:

- Proprietà

Il requisito della non quotazione nei mercati deve essere soddisfatto alla data del 1° gennaio 2016, non rilevando eventuali quotazioni successive a tale data.

PERIZIA DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE

Il termine ultimo entro il quale deve essere redatta la perizia è diversa per i terreni e per le partecipazioni:

Tipo di bene	Termine ultimo di perizia	Specifiche	Soggetti che possono redigere la perizia
Terreni	Prima della cessione e comunque prima del 30 giugno 2016	Il valore del perito è la base per le imposte di registro, ipotecarie e catastali e deve pertanto essere indicato nell'atto di cessione.	Ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili, periti iscritti alla CCiAA
Partecipazioni (qualificate e non)	Anche successivamente alla cessione ma entro il 30 giugno 2016		Dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCiAA.

La perizia deve essere giurata presso un notaio, un tribunale o un giudice di pace entro il 30/06/2016.

IL FAC-SIMILE DI PERIZIA ASSEVERATA PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E' RISERVATA AI SOCI

PER ASSOCIARTI [CLICCA QUI](#)



IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il versamento dell'imposta sostitutiva perfeziona la rivalutazione, che vale dal primo momento successivo a quello del pagamento. Tale imposta:

a) può essere interamente versata entro il 30 giugno 2016

b) può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo entro:

- Il 30 giugno 2016 per il versamento della prima rata,
- Il 30 giugno 2017 per il versamento della seconda rata,
- Il 30 giugno 2018 per il versamento della terza rata.

Sull'importo della seconda e della terza rata si devono sostenere anche gli **interessi del 3% annuo**, da versare insieme all'imposta.

Attenzione: se non si effettuano i versamenti successivi al primo, le somme sono iscritte a ruolo.

Nel caso in cui siano **già state effettuate precedenti rivalutazione** sugli stessi beni, è possibile alternativamente:

- **dedurre l'imposta sostitutiva pagata** nelle rivalutazioni precedenti, da quella dovuta per la rivalutazione 2016;
- **pagare interamente** l'imposta dovuta nel 2016 e **chiedere con istanza il rimborso** dell'importo versata fino a 48 mesi prima.

Di seguito una tabella di riepilogo della data di possesso del bene, dell'aliquota per l'imposta sostitutiva e del codice tributo da utilizzare per il versamento.

Data di possesso	Bene	Aliquota	Codice tributo
1° gennaio 2016	Partecipazioni qualificate e non	8%	8055
1° gennaio 2016	terreni	8%	8056

VANTAGGI FISCALI

I vantaggi si riassumono nel risparmio fiscale che si consegue nel caso di cessione del bene rivalutato, in quanto aumentando il valore fiscale del bene si riduce l'eventuale plusvalenza.

Di seguito si riepiloga la tassazione delle plusvalenze:

- terreno: la plusvalenza va dichiarata ai fini delle imposte sul reddito tra i redditi diversi ed è tassata con aliquota irpef progressiva (scaglione minimo: 23%)
- di una partecipazione qualificata: la plusvalenza concorre a formare la base imponibile per il 49.72% del proprio valore ed è tassata con aliquota irpef progressiva;
- di una partecipazione non qualificata: la plusvalenza è interamente tassata con imposta sostitutiva al 26%.

Nel caso in cui invece si rivaluti, si paga l'imposta sostitutiva sull'intero valore rivalutato e c'è la tassazione solo sull'eventuale plusvalenza eccedente questo valore.

Esempio:

Il sig. Bianchi ha un terreno edificabile (non posseduto in regime d'impresa) per 100.000 euro, su cui ha pagato imposte e costi connessi pari a 5.000 euro. Valore totale: 105.000

Lo vuole vendere a 150.000 euro

La differenza tra il costo d'acquisto e la rivendita è 40.000 euro; valore che va dichiarato tra i redditi diversi.

In questa ipotesi Bianchi può:

- ✓ **Assoggettare** tale maggior valore all'imposta ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi (45.000 X aliquota irpef secondo lo scaglione del proprio reddito)



- ✓ **Rivalutare** il terreno e pagare l'imposta sostitutiva pari all'8% sull'intero valore rivalutato (150.000 x 8%).

Riferimenti normativi

Art. 1 comma 887 L. 208/2015: Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;
- b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
- c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»

Art.1 comma 888 L. 208/2015: Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 887 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' raddoppiata.